
PARTE I
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29.

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge disciplina l'individuazione e l'istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le vocazioni naturali dei territori ed i prodotti tipici di qualità, di consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi, di rafforzare l'integrazione delle filiere agroalimentari ed agroindustriali, di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dello spazio rurale.

2. La Regione persegue una programmazione integrata delle politiche rurali, agricole ed agroindustriali in stretta connessione con i piani dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Si definiscono:

a) distretti rurali, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure da produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualità nazionali di prossimo riconoscimento.

Capo II.
DISTRETTI

Art. 3.

(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

1. Gli elementi che individuano i distretti rurali sono:

a) la presenza di un insieme di attività e funzioni diversificate, quali l'agricoltura con caratteristiche di multifunzionalità, l'artigianato, la piccola industria, il commercio, la ristorazione e la ricettività alberghiera, che hanno una base territoriale comune e sono organizzate in prevalenza per il soddisfacimento del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;

b) la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale in coerenza con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, tale da caratterizzare l'identità dei luoghi e da risultare significativa almeno a livello dell'economia locale;

c) la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;

d) un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché di assistenza tecnica e gestionale e di formazione professionale;

e) la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché la tutela del territorio e del paesaggio rurale;

f) l'esistenza di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali, le imprese agricole nonché le imprese di altri settori locali, anche sotto forma di convenzioni;

g) un'identità storica e paesaggistica omogenea del territorio, determinata anche dalle scelte culturali delle imprese agricole e del patrimonio rurale.

2. Le aree prevalentemente urbanizzate, poli urbani, selezionabili ai sensi della normativa regionale sullo sviluppo rurale, possono costituire distretti rurali se caratterizzate da un'agricoltura multifunzionale in grado di realizzare, anche potenzialmente, prodotti e servizi di varia tipologia suscettibili di fruizione urbana.

3. I sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività di valorizzazione del legno e dall'utilizzo dei relativi prodotti e sottoprodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia, definiti distretti del legno d'interesse locale, sono assimilabili ai distretti rurali.

Art. 4.

(Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità)

1. I distretti agroalimentari di qualità si caratterizzano per:

a) la realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure di produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualità nazionali di prossimo riconoscimento, la cui produzione risulta significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;

b) la presenza di filiere produttive caratterizzate da relazioni di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

c) un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonché di

assistenza tecnica ed economica e di formazione professionale;

d) l'integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;

e) la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e le imprese agricole ed agroalimentari, anche sotto forma di convenzioni, per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria locale e la valorizzazione dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

2. I sistemi produttivi locali nei quali assumono carattere principale la produzione biologica e le attività connesse o le attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali ottenuti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91), possono costituire distretti agroalimentari di qualità.

3. Ai distretti agroalimentari di qualità sono assimilati i distretti che producono, lavorano o trasformano prodotti di origine agricola non destinati all'alimentazione umana, compresi i prodotti assimilabili ai derivati del legno.

Art. 5.

(Individuazione territoriale dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità)

1. L'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità avviene sulla base di azioni di animazione del territorio da parte della provincia o delle province territorialmente competenti, destinate a promuovere la costituzione del soggetto giuridico distretto.

2. Le province interessate garantiscono la più ampia concertazione sentendo le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

3. Le province elaborano la proposta di individuazione territoriale che contiene:

a) l'analisi socio-economica dell'area;

b) le motivazioni che giustificano le politiche territoriali;

c) l'indicazione degli attori che si costituiscono in distretto nelle forme di cui all'articolo 6, sulla base di patti sottoscritti antecedentemente alla elaborazione della proposta;

d) la valutazione della capacità progettuale degli attori di cui alla lettera c), in funzione dell'idoneità degli stessi a costituirsi in distretto.

4. La provincia territorialmente competente oppure, nel caso di territorio comprendente più province, la provincia designata quale capofila dalle province interessate trasmette la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. Nel caso in cui la Giunta regionale non accolga la proposta di cui al comma 3, rinvia il piano alla provincia proponente per gli adeguamenti necessari. La Giunta regionale ha comunque facoltà di modificare il piano per renderlo compatibile alle normative vigenti.

6. In presenza di aree legate da correlazioni culturali, economiche e di sviluppo tali da rendere necessarie programmazioni congiunte, la contiguità territoriale non è elemento essenziale nella definizione dei confini distrettuali, né è causa di esclusione dell'appartenenza ad altro distretto.

7. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica alle successive variazioni territoriali.

Art. 6.

(Costituzione del distretto)

1. Il distretto è costituito in società o in forma associativa, ove necessariamente sono presenti le province, i comuni

singoli o associati e le comunità montane interessati, con la partecipazione anche di soggetti privati.

2. Le forme societarie o associative sono quelle previste e disciplinate dal codice civile, nel rispetto delle indicazioni presenti nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

3. Se i distretti rurali ricadono in aree in cui insistono i programmi Leader, i gruppi di azione locale fanno parte della forma societaria o associativa prescelta.

4. Il rappresentante legale garantisce la coerenza nell'attuazione del piano di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Funzionamento del distretto)

1. Le province e i comuni territorialmente competenti forniscono servizi che agevolano l'iter procedurale e la realizzazione del piano e mettono a disposizione le proprie risorse umane e fisiche. La Regione partecipa alle spese di funzionamento dei distretti, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

2. La sede del distretto è fornita dalla provincia competente per territorio oppure, nel caso di territorio interprovinciale, da una delle province interessate.

3. Allo scopo di assicurare il concorso alle strategie distrettuali e fermo restando il rispetto dei limiti della legislazione in materia, la Regione e gli enti locali con rappresentanza nel distretto possono disporre, con il consenso degli interessati, il comando presso di esso di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 8.

(Piano di distretto)

1. Il piano di distretto, di seguito denominato "piano", prevede i seguenti contenuti:

a) l'analisi della situazione esistente e delle prospettive della produzione, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione e del consumo del prodotto o dei prodotti del distretto, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b) la descrizione della situazione esistente e la valutazione delle diverse forme di interrelazione e di interdipendenza tra imprese della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e altri soggetti locali;

c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali rilevanti per il distretto, per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole e agroindustriali, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio agrario e delle tradizioni rurali;

d) l'indicazione dei soggetti attuatori e delle fonti di finanziamento;

e) l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento.

2. Il piano dà indicazioni circa l'individuazione di strumenti e strutture da istituire per la propria attuazione e per la valorizzazione complessiva del distretto, quali:

a) le strade del vino di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino) e le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, che sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori ed elementi naturali, produttivi, ambientali caratterizzanti i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità. Le strade del vino e le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità hanno lo scopo di esaltare ed incrementare la fruizione turistica delle aziende, delle cantine, dei laboratori per la preparazione dei prodotti agro-

limentari, dei luoghi di degustazione e vendita dei prodotti e, in generale, delle risorse produttive, ambientali, paesaggistiche, rurali, culturali, storiche dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità di riferimento. Le attività di accoglienza, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito del programma delle strade del vino e dei prodotti agroalimentari di qualità sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo);

b) le agroteche regionali, intese come strutture aperte al pubblico, per svolgere, senza fini di lucro, attività di ricerca, esposizione, tutela, divulgazione, informazione, animazione, promozione di tutti gli elementi e i valori ispirati e rappresentati dai sistemi produttivi, territoriali, ambientali, sociali, culturali che caratterizzano i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità di riferimento;

c) altre strutture e iniziative ritenute utili per l'attuazione del piano e per la valorizzazione complessiva dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità di riferimento.

3. I piani relativi ai distretti dei vini indicano, quali soggetti aventi un ruolo rilevante nell'attuazione dei piani stessi, le enoteche regionali e le botteghe del vino o cantine comunali riconosciute e operanti ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

Art. 9.

(Procedure di approvazione del piano)

1. Il distretto redige la proposta di piano entro e non oltre centottanta giorni dalla sua costituzione ed il rappresentante legale la presenta all'assessore regionale competente in materia di agricoltura, il quale, al fine di garantire un ruolo consultivo alle istituzioni locali e alle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale, convoca appositi tavoli di distretto di cui all'articolo 10.

2. L'assessore di cui al comma 1, con le strutture regionali competenti, valuta le osservazioni dei tavoli di distretto e verifica la conformità della proposta di piano:

- a) alle politiche dello sviluppo rurale;
- b) ai canoni della pianificazione strategica;
- c) agli strumenti di programmazione;
- d) ai criteri della qualità della spesa.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la proposta di piano entro novanta giorni dal suo ricevimento.

4. La Giunta regionale ha facoltà di rigettare, anche parzialmente, la proposta di piano. Ha inoltre, facoltà di proporre progetti distrettuali o interdistrettuali di interesse strategico, nel rispetto dei propri strumenti di programmazione, sentiti i distretti interessati.

5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato secondo la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 10.

(Tavolo di distretto)

1. Il tavolo di distretto è collegio di consultazione obbligatoria ed è composto da:

- a) una rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole;
- b) una rappresentanza delle organizzazioni di prodotto;

c) una rappresentanza della cooperazione di settore;

d) una rappresentanza delle organizzazioni di promozione turistica;

e) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali di settore;

f) una rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) una rappresentanza per ciascuna delle province interessate territorialmente;

h) una rappresentanza dei comuni;

i) una rappresentanza delle comunità montane, ove presenti;

j) una rappresentanza delle comunità collinari, ove presenti;

k) una rappresentanza delle associazioni industriali, artigianali e commerciali.

2. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura valuta l'opportunità di estendere la partecipazione al tavolo anche ad altri soggetti, individuati sulla base delle caratteristiche del distretto e provvede alla loro convocazione.

3. Il numero dei rappresentanti, le modalità di designazione e di nomina degli stessi e le norme per il funzionamento del tavolo di distretto sono definite dalle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

Art. 11.

(Attuazione del piano)

1. Il piano è attuato mediante l'esecuzione di programmi annuali.

2. Gli interventi previsti dal piano, qualora di competenza della provincia, sono inseriti nel programma operativo provinciale di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) e possono essere cofinanziati con risorse aggiuntive regionali, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

3. La Giunta regionale indirizza i propri strumenti di programmazione e di intervento a sostegno dell'attuazione dei piani di distretto e dei relativi programmi annuali.

Art. 12.

(Definizioni territoriali)

1. Resta ferma l'individuazione dei territori dei distretti agroalimentari di qualità, definita sulla base della legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26 (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

2. I distretti dei vini sono riuniti in un unico distretto. Denominazione e definizione territoriale sono individuate nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

Capo III.

ATTUAZIONE E MODIFICHE

Art. 13.

(Istruzioni attuative)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva con propria deliberazione le istruzioni attuative che definiscono:

a) gli indirizzi e le modalità per la costituzione dei distretti, di cui all'articolo 6, comma 1 e per l'adeguamento alla normativa vigente dei distretti di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle

strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37) e alla l.r. 26/2003;

b) i criteri operativi per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 15;

c) le modalità di partecipazione e la percentuale di finanziamento della Regione alle spese di funzionamento dei distretti, di cui all'articolo 7, comma 1, entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi annuali di bilancio;

d) le modalità per garantire il raccordo delle strutture regionali nell'attuazione delle politiche agrarie distrettuali;

e) il numero dei rappresentanti del tavolo di distretto di cui all'articolo 10, le modalità di designazione e di nomina degli stessi, nonché le norme per il suo funzionamento.

2. Le istruzioni attuative prevedono altresì:

a) le indicazioni inerenti alle procedure ed alle modalità per la costituzione delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, nonché l'efficacia del piano triennale e dei conseguenti programmi annuali di attuazione;

b) le indicazioni inerenti alle procedure e alle modalità per la costituzione delle agroteche regionali. La facoltà di promuovere le agroteche è riconosciuta ad uno o più enti pubblici che presentano relativa richiesta di riconoscimento alla Regione. La Giunta regionale assicura la collaborazione e l'assistenza agli enti pubblici nella fase propedeutica la costituzione delle agroteche regionali. Con propria deliberazione provvede al riconoscimento ed ha facoltà di concedere un contributo fino al 50 per cento delle spese di costituzione, di adeguamento delle strutture ed attrezzature e per i programmi di attività;

c) le indicazioni cui attenersi nella predisposizione dei disciplinari delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali;

d) la possibilità per i soggetti pubblici e privati di proporre, in via sperimentale, aggregazioni distrettuali temporanee e flessibili su economie territoriali non significative a livello regionale, con relative forme e modalità costitutive;

e) i termini di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

Art. 14.

(Modifiche della l.r. 37/1980)

1. L'articolo 2 della l.r. 37/1980, come modificato dall'articolo 11 della l.r. 20/1999, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Enotecche regionali)

1. La Regione riconosce, promuove e incentiva le enotecche regionali che presentano i seguenti requisiti:

a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di enti di diritto pubblico;

b) espongano vini piemontesi VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), in idonea sede caratterizzata da requisiti storici, artistici e architettonici e che sia aperta al pubblico;

c) promuovano attività di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo;

d) svolgano, senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, a promuovere e diffondere la conoscenza dei vini del Piemonte, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese e con le altre produzioni agroalimentari di qualità del territorio di riferimento.

2. Ciascuna enoteca regionale, per la selezione dei vini, si avvale di una commissione tecnica che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6.

3. Le enoteche regionali partecipano all'elaborazione ed all'attuazione del piano di distretto dei vini di riferimento.

4. Le enoteche regionali hanno facoltà di istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini e delle strade del vino.

5. I centri di informazione svolgono attività di prenotazione visite e soggiorni a carattere locale, per conto di strutture private e pubbliche, con le quali hanno in precedenza stipulato accordi e convenzioni.

6. Le enoteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

7. Le enoteche regionali hanno facoltà sia di realizzare e gestire strutture esterne alla propria sede sia di partecipare ad associazioni, società ed enti senza fini di lucro.

8. Le caratteristiche tecniche, gli standard qualitativi e le modalità di funzionamento dei musei e dei centri di documentazione sono definite in uno specifico disciplinare."

Capo IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

(Monitoraggio)

1. Il rappresentante di distretto, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sull'attività svolta.

Art. 16.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a tre anni dall'entrata in vigore della legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

2. La relazione contiene anche risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali nuovi distretti sono stati istituiti in applicazione della legge;

b) quale forma societaria o associativa caratterizza i singoli distretti istituiti;

c) la natura delle risorse allocate;

d) i benefici ottenuti dall'azione di intervento di programmazione regionale;

e) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.

Art. 17.

(Supporto tecnico)

1. L'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per l'attuazione della legge e al fine di garantire la programmazione ed il raccordo delle politiche distrettuali con le politiche comunitarie, nazionali e regionali, ha facoltà di avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche di ricerca nel campo agricolo, economico e sociale.

2. La collaborazione può essere estesa alla redazione della relazione di cui all'articolo 16.

Art. 18.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiu-

ti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 19.

(Norme transitorie)

1. I distretti agroalimentari di qualità costituiti ai sensi della l.r. 26/2003 sono da essa disciplinati fino all'approvazione delle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

2. I distretti dei vini sono soggetti alla disciplina della l.r. 20/1999 sino al termine perentorio fissato dalla Giunta regionale nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge.

3. I Consigli dei distretti dei vini, i relativi Presidenti e Comitati esecutivi, di cui all'articolo 6 della l.r. 20/1999, decadono con l'entrata in vigore della presente legge. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura nomina un Commissario con poteri di ordinaria amministrazione, che resta in carica fino al termine perentorio fissato dalla Giunta regionale nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

4. I piani di distretto già approvati dalle province ai sensi della l.r. 26/2003 restano in vigore e vengono attuati nell'arco dei tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il piano del distretto del riso, in fase di elaborazione a livello provinciale, è approvato secondo le modalità di cui alla l.r. 26/2003 ed ha durata triennale a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell'approvazione delle istruzioni attuative, il coordinamento delle politiche distrettuali è svolto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e dalla struttura regionale competente in materia di politiche distrettuali.

Art. 20.

(Adeguamenti normativi)

1. La Giunta regionale provvede, con proprio regolamento e sentita la Commissione consiliare competente, ad adeguare la disciplina regionale in materia di distretti alle successive disposizioni normative nazionali e comunitarie.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) L'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino), come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 20/1999;

b) la legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980 n. 37);

c) la legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26 (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

Art. 22.

(Norma finanziaria)

1. Alla spesa, stimata a partire dall'esercizio finanziario 2008 nell'importo massimo di 45.000,00 euro annui, in termini di competenza e di cassa, e stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) DA11041 del bilancio di previsione

per l'anno finanziario 2008, si provvede con le risorse della medesima unità, che ha la necessaria copertura finanziaria.

2. La presente legge utilizza le fonti di finanziamento esistenti ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale operante. Fonti aggiuntive possono essere previste ai sensi dell'articolo 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 ottobre 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 453

Istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 maggio 2007.

- Assegnato alla III commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 29 maggio 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 marzo 2008 con relazione di Angela Motta

- Approvato in Aula il 30 settembre 2008, con emendamenti sul testo, con 35 voti favorevoli, 5 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è il seguente:

“Art. 13. (Distretti rurali e agroalimentari di qualità)

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è il seguente:

“Art. 36. (Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale)

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.”

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, è il seguente:

“Art. 2. (Definizione di attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o

compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.”

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17, è il seguente:

“Art. 10 (Riparto dei fondi e programmi operativi annuali per l'esercizio delle funzioni conferite).

1. La Giunta regionale effettua il riparto alle province dei fondi per l'esercizio delle funzioni conferite, distintamente per ogni intervento, sulla base di criteri e parametri oggettivi.

2. Il riparto riguarda inoltre gli interventi che non comportano pagamenti diretti da parte delle province ma che danno luogo a pagamenti da parte della Regione, dello Stato e di altri enti a tale scopo incaricati.

3. Nella ripartizione delle disponibilità finanziarie si deve tenere conto anche del grado di utilizzo delle disponibilità assegnate negli anni precedenti.

4. La Giunta regionale effettua il riparto dei fondi alle province, anche se provvisorio, entro il 30 settembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.

5. Le province, sulla base del riparto, provvedono a formulare programmi operativi annuali entro il 15 novembre di ogni anno.

6. Può essere previsto un riparto pluriennale con conseguente obbligo per le province di elaborare programmi pluriennali e programmi annuali operativi stralcio.

7. I programmi pluriennali e i programmi operativi annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.”

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato UE, è il seguente:

“Art. 87. (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

..a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

..b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

..c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 1.”.

- Il testo dell'articolo 88, del Trattato UE, è il seguente:

“Art. 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non

può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20, è il seguente:

“Art. 6 (Consiglio di distretto)

1. Il distretto è dotato di un Consiglio. Il Consiglio definisce, con apposito regolamento, la propria sede e le modalità di funzionamento dei suoi organismi.

2. Il Consiglio di distretto è composto da:

a) i Presidenti delle Province interessate o loro delegati;
b) tre Sindaci per ciascuna delle Province designati a maggioranza semplice in apposite assemblee dei Sindaci del distretto;

c) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle medesime Province o loro delegati;

d) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

e) due rappresentanti scelti tra le organizzazioni cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative;

f) due rappresentanti delle associazioni degli industriali;

g) tre rappresentanti designati dalle associazioni del commercio, del turismo e dell'artigianato;

h) i Presidenti delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale operanti nel distretto;

i) i Presidenti delle enoteche regionali del distretto;

l) tre rappresentanti delle botteghe del vino e delle cantine comunali del distretto eletti a maggioranza semplice dai Presidenti riuniti in apposita assemblea;

m) i Presidenti dei consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG del distretto o loro delegati;

n) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori agricoli del settore vitivinicolo riconosciute ai sensi della legislazione vigente;

o) un rappresentante per ognuna delle tre associazioni agrituristiche regionali;

p) cinque rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nelle attività connesse alla tutela, valorizzazione e promozione del settore enogastronomico;

q) tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;

r) tre rappresentanti degli organismi associativi formalmente costituiti per l'attuazione e la gestione delle strade del vino.

3. Il Consiglio di distretto è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Comitato esecutivo composto da 12 membri nel quale devono essere rappresentati i territori di tutte le Province del distretto.

5. Il Comitato esecutivo di ogni distretto predispone, su indicazione del Consiglio e tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Conferenza annuale di distretto di cui al comma 7, il piano di distretto ed i piani annuali di attuazione da sottoporre alla discussione ed alla approvazione del Consiglio medesimo.

6. Il Consiglio di distretto assicura la divulgazione delle informazioni relative alla propria attività mediante i mezzi di comunicazione ed anche promuovendo conferenze, convegni, incontri e iniziative di natura tecnica, economica, culturale.

7. Il Consiglio di distretto assicura la partecipazione alla propria attività di tutti i soggetti singoli e collettivi operanti nel settore. A tal fine indice annualmente la Conferenza di distretto come occasione di confronto per l'indirizzo generale della propria politica.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DA11041 (Agricoltura Politiche comunitarie Titolo I Spese correnti)

Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30.

Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e il risanamento dell'ambiente, dispone in ordine alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto e il sostegno alle persone affette da una malattia ricollegabile all'esposizione all'amianto.

2. La Regione coordina tutti gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Costituiscono obiettivi degli interventi regionali:

- a) la salvaguardia e la tutela della salute rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
- b) la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;
- c) il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione, della diagnosi e della terapia;
- d) il sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto;
- e) la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati;
- f) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto.

Art. 3.

(Competenze della Regione)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione provvede:

- a) alla predisposizione e all'aggiornamento del piano regionale amianto;
- b) al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi

maligni, estendendo il monitoraggio alle patologie asbesto-correlate;

c) all'individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;

d) all'individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto;

e) all'istituzione del registro degli esposti alle fibre d'amianto in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

f) alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto.

2. Al fine del raccordo e del coordinamento delle azioni previste dalla presente legge è istituito presso l'Azienda sanitaria locale di Alessandria, con sede a Casale Monferrato, un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro.

Art. 4.

(Interventi di bonifica)

1. La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).

3. È data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.

Art. 5.

(Smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto)

1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 chilogrammi.

Art. 6.

(Informazione alla popolazione)

1. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto. A tal fine la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di ero-

gazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.

Art. 7.

(Piano regionale amianto)

1. La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti territorialmente interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto ed anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il piano regionale amianto.

2. Il piano regionale amianto ha durata quinquennale e contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

3. Il piano regionale amianto è articolato nei seguenti punti:

a) censimento e mappatura georeferenziata degli impianti industriali attivi o dismessi, degli edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale laddove vi sia un potenziale rischio per la salute umana;

b) censimento dei mezzi di trasporto, dei manufatti e materiali contenenti amianto;

c) individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità degli interventi di bonifica;

d) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA;

e) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;

f) promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative all'amianto.

Art. 8.

(Attività di sorveglianza e registrazione)

1. La Giunta regionale conferma e potenzia il registro regionale dei mesoteliomi maligni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali, al fine di promuovere la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto.

2. La Giunta regionale, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici protocolli di sorveglianza che indicano le categorie di lavoratori e di cittadini esposti o ex esposti, le caratteristiche dell'esposizione ad amianto o ad altre fibre minerali artificiali, la natura e la frequenza degli accertamenti sanitari indicati.

3. I soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria hanno diritto a fruire della gratuità degli accertamenti, ad accedere alla documentazione sanitaria relativa e a ricevere le informazioni e i suggerimenti sui rischi e sui comportamenti preventivi da adottare.

4. La Giunta regionale istituisce il registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione da amianto, nel quale vengono an-

notati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:

a) il tipo di amianto;

b) il luogo dove è presente;

c) il grado di conservazione;

d) il quantitativo presunto;

e) la pericolosità di dispersione delle fibre;

f) il livello di priorità dei tempi di bonifica.

5. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri sono definite dal piano regionale amianto.

Art. 9.

(Comunicazioni a carico dei proprietari)

1. I soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all'ASL competente per territorio.

2. La tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel piano regionale amianto.

Art. 10.

(Laboratori)

1. I laboratori che effettuano attività analitiche sull'amianto sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dal decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»). A tal fine rispondono a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi, previsti dall'allegato 5 del citato decreto ministeriale.

Art. 11.

(Contributi per la ricerca e per le attività delle associazioni)

1. La Giunta regionale concede contributi alle aziende sanitarie regionali e agli istituti titolati per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria e secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

2. La Giunta regionale concede contributi annuali alle associazioni contro l'amianto ed alle associazioni delle vittime dell'amianto presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e documentate.

3. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce annualmente l'entità.

Art. 12.

(Contributi per le case di edilizia popolare)

1. La Giunta regionale concede a favore delle agenzie territoriali per la casa contributi per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.

2. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 13.

(Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva)

1. Ferme restando le previsioni in materia di estrazione di amianto e di prodotti contenenti amianto di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 257/1992, se nell'attività di estrazione si incontrano materiali contenenti amianto, i lavori sono immediatamente sospesi ed è avvisata l'ASL competente per territorio.

2. L'ASL prescrive le misure per la salvaguardia dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio per i lavoratori e la popolazione interessata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996.

Art. 14.

(Norme di salvaguardia nell'attività di movimentazione e sbancamento)

1. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall'articolo 7, comma 3, lettera a), viene predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, al fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. La violazione dell'obbligo di sospensione dei lavori previsto all'articolo 13, comma 1, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni di salvaguardia previste all'articolo 13, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

3. La mancata osservanza delle prescrizioni previste all'articolo 14 comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Art. 16.

(Vigilanza)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione nazionale in materia, la funzione di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge è svolta dalle ASL, dall'ARPA e dagli agenti di polizia locale.

Art. 17.

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto)

1. La Giunta regionale eroga contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale.

2. I contributi sono relativi alle spese sostenute nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia e la conclusione del relativo procedimento.

3. I contributi sono concessi solo se le persone interessate sono iscritte nei registri degli esposti e degli ex esposti di cui all'articolo 8, comma 2 o se sono affette da mesotelioma. La segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei registri è ef-

feettuata antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia.

4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Art. 18.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione.

2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate in ordine ai seguenti profili:

a) in quali termini le risorse finanziarie stanziare hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati;

b) in quali termini il sostegno alla ricerca e l'istituzione del registro dei mesoteliomi maligni hanno consentito il miglioramento del trattamento delle malattie correlabili all'amianto;

c) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto-correlate e la loro corretta gestione;

d) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle ASL e di provvedere alla sua rimozione;

e) quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute;

f) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.

Art. 19.

(Norma finanziaria)

1. Per l'esercizio finanziario 2008 agli oneri pari a 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DA20011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le disponibilità finanziarie della medesima unità.

2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui complessivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, pari a 4.300.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti per 3.750.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA10002, per 300.000,00 euro nell'ambito della UPB SA01001 e per 250.000,00 euro nell'UPB DA20011 del bilancio regionale, si provvede con

le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 ottobre 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 112

Disposizioni per la prevenzione dei rischi ambientali e sanitari derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati, nelle strutture e infrastrutture, nell'ambiente.

- Presentata dai Consiglieri Rocchino Muliere, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Oscar Bertetto, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Elio Rostagno, Marco Travaglini l'11 luglio 2005

- Assegnata in sede congiunta alla IV, V Commissione permanente e alla I Commissione, in sede consultiva il 21 luglio 2005

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 157

Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto e interventi regionali ad esso correlati.

- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Roberto Boniperti, William Casoni, Agostino Ghiglia, Gian Luca Vignale il 14 ottobre 2005

- Assegnata in sede congiunta alla IV e V Commissione permanente e alla I Commissione in sede consultiva il 19 ottobre 2005

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 276

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto e dei materiali che lo contengono, per la tutela degli esposti al rischio amianto, per le bonifiche e lo smaltimento dell'amianto e dei materiali che lo contengono, in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

- Presentata dai Consiglieri Alberto Deambrogio, Paola Barassi, Juri Gilberto Bossuto, Gian Piero Clement, Sergio Dalmasso, Enrico Moriconi il 28 aprile 2006

- Assegnata in sede congiunta alla IV, V Commissione permanente e alla I Commissione, in sede consultiva il 5 maggio 2006

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 315

Norme per la tutela e il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto.

- Presentata dai Consiglieri Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Gaetano Nastri, Riccardo Nicotra, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Deodato Scanderebech, Pietro Francesco Toselli il 19 luglio 2006

- Assegnata in sede congiunta alla IV, V Commissione permanente e alla I Commissione, in sede consultiva il 25 luglio 2006

- Richiamata in aula ex articolo 34, commi 1 e 4 del Regolamento il 6 luglio 2007

- Rinvitata in Commissione ex articolo 34, comma 5 del Regolamento il 20 luglio 2007

- Iscrizione all'ordine del giorno ex articolo 34, comma 6 del Regolamento il 24 settembre 2007

- Rinvitata in Commissione ex articolo 81 del Regolamento il 30 ottobre 2007

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato delle proposte di legge n. 112, 157, 276, 315, licenziato dalle Commissioni IV e V in sede congiunta il 1° agosto 2008 con relazione di Alberto Deambrogio, Marco Botta

- Approvato in Aula il 7 ottobre 2008, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 101/2003, è il seguente:

"1. Realizzazione della mappatura.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.

3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome

di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attività di mappatura è destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), è il seguente:

"1. Finalità.

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4."

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DA20011 (Sanità Igiene e sanità pubblica Titolo I spese correnti)

DA10002 (Ambiente Segreteria Direzione 10 Titolo II spese in conto capitale)

SA01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 9 ottobre 2008, n. 112

Intesa istituzionale di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo - Approvazione dell'accordo di programma "Interventi per l'adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscritto il 29-07-2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, le Comunità Montane e Comuni vari.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” e il relativo Piano degli interventi relativo all’ambito del Cuneese, attuato mediante l’Accordo di programma sottoscritto il 5 febbraio 2004 (approvato con DPGR n. 29 del 21.04.2004), con il quale è stata promossa la realizzazione di iniziative volte al potenziamento e all’ammodernamento di parte delle stazioni di sport invernali esistenti della Provincia di Cuneo, in particolare di quelle che per i livelli di dotazione infrastrutturale e turistico – ricettiva potevano beneficiare del favorevole effetto dello svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 ma, a tal fine, necessitavano di rilevanti e rapidi investimenti di riqualificazione;

Atteso che la competente Cabina di regia, istituita con D.G.R. n. 55-9902 dell’ 8.7.2003, soggetto preposto per il coordinamento e la gestione attuativa del “Programma Piemonte 2006”, nella seduta del 6 giugno 2006 ha stabilito l’assegnazione di Euro 1.692.421,54, derivanti da risparmi effettuati nell’ambito del Programma regionale Piemonte 2006 -attribuibili nell’ambito cuneese ai sensi della D.G.R. 118-15122 del 17.03.2005 - a favore di interventi nelle stazioni sciistiche minori - sulla base di una prima proposta di “Piano” predisposta dalla Provincia di Cuneo e presentata alla Regione nel maggio 2005 - stabilendo altresì che la Provincia provvedesse a formulare il riparto di tali somme;

accertato che la Provincia di Cuneo ha provveduto, a seguito di un’attività di concertazione con le comunità locali interessate, a sottoscrivere in data 19 dicembre 2006 un Protocollo d’intesa (approvato con D.G.P. del 10/10/2006) tra la stessa Provincia e le Comunità Montane, propedeutico alla definizione di un Accordo di programma a favore di interventi di adeguamento e sostituzione di impianti di risalita nelle stazioni sciistiche minori (secondo il Piano degli interventi allegato al Protocollo d’intesa;

vista la nota n. 29639 in data 27.05.2008 con la quale la Provincia di Cuneo, ha chiesto di integrare, a valere sulle economie ancora disponibili nell’ambito del Piano degli interventi del Cuneese, il contributo regionale a favore della Comunità Montana Alta Val Tanaro, per il finanziamento dell’iniziativa volta alla riqualificazione della stazione invernale Garessio 2000 mediante un ulteriore assegnazione di Euro. 68.758,46. Nei confronti di tale richiesta la Regione si è espressa favorevolmente secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 88-7842 del 17/12/2007;

vista l’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione e la Provincia di Cuneo sottoscritta in data 13.10.2006 il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 34-3898 del 25.09.2006 successivamente integrata (D.G.R. 1-8350 del 12.03.2008) con la quale, al fine di completare i programmi di investimento infrastrutturali e impiantistici delle stazioni sciistiche minori è stata stabilita l’assegnazione di risorse finanziarie da utilizzare allo scopo mediante lo strumento dell’Accordo di programma;

dato atto che il Piano degli interventi approvato con l’Accordo di programma del 5/2/2004 e le modifiche e aggiornamenti apportati allo stesso, costituiscono formalmente e sostanzialmente la prima fase del presente nuovo Accordo, che ne è consequenziale integrazione, in quanto finalizzato a completare il programma di riqualificazione delle stazioni sciistiche del Cuneese, in particolare di quelle cosiddette minori;

visto il costo dell’investimento stimato per “interventi per l’adeguamento delle stazioni sciistiche minori” è di Euro. 12.508.495,88 a cui la Regione intende contribuire con un finanziamento complessivo di Euro. 6.692.189,67 utilizzando allo scopo risorse di diversa origine, come di seguito specificato, mentre alla quota restante è a carico dei soggetti attuatori e della Provincia di Cuneo;

atteso che le risorse finanziarie necessarie a far fronte alla quota in capo alla Regione risultano essere:

- Euro 2.418.000,00 (Euro 1.918.000,00 + Euro 500.000,00) stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DA 08032) “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma” del “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008/2010” – L.R. n. 13/2008;
- Euro 1.761.000,00 importo disponibile nell’ambito delle risorse destinate al Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 (L. 166/2002, art.21) quali risparmi determinati nell’attuazione del medesimo e destinati agli interventi decisi della Cabina di regia del 6/6/2006, compresi, al momento, negli stanziamenti di cui ai capp. 234822 e 234823 del Bilancio regionale 2008 quali residui passivi);
- Euro 2.000.000,00 importo disponibile e compreso nell’ambito delle somme destinate dalle D.G.R. n. 102-1537 del 21/11/2005 e D.G.R. 28 – 2261 del 27/2/2006 e dalle D.D. n. 927/21 del 30/11/2005 e D.D. n. 10417/21 del 23/12/2005 (stanziamento di cui al cap 25619 ora Cap. 240715 del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) a favore del Comune di Roccaforte Mondovì (Lurisia) per la realizzazione della Cabinovia “Valle Asili – Monte Pigna”;
- Euro. 513.189,67 importo disponibile e compreso nell’ambito delle somme destinate dalla D.G.R. n. 39 – 432 del 10.07.2000 (stanziamento di cui al cap 23251 ora 242217 – UPB DA 14182 del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) a favore della Comunità Montana Valle Varaita per il “potenziamento impianto sciistico sito in località Pineta Nord – Comune di Pontechianale;

visto che, ai fini della definizione e sottoscrizione dell’Accordo di programma previsto ai sensi dell’Intesa Istituzionale di Programma, la Regione ha promosso, in qualità di titolare del medesimo, ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento convocando la Conferenza in data 15.05.2008 nel corso della quale le Parti interessate, individuate nella Provincia di Cuneo, le CC.MM. Alta Val Tanaro, Valli Monregalesi, Valle Varaita, Valli Po, Bronda Infernotto, Valle Stura, Valli Gesso e Vermenanga, Comuni di Garessio, Roburent, Pontechianale, Paesana, Crissolo, Argentera, Entracque, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì, hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all’Accordo di programma;

visto che nella stessa data del 15.05.2008 si è concluso positivamente il summenzionato procedimento e che, successivamente, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 27-9297 del 28.07.2008 lo schema definitivo dell’Accordo di programma finalizzato a “interventi per l’adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti” comprensivo dei relativi Allegati, e che con lo stesso provvedimento è stata autorizzata alla stipula del medesimo la Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l’Assessore delegato;

visto pertanto l'Accordo di programma "Interventi per l'adeguamento delle stazioni sciistiche minori" e i relativi Allegati 1 e 2 parti integranti dello stesso, sottoscritto a Torino in data 29 luglio 2008 dai legali rappresentanti degli Enti interessati o loro delegati, annesso e parte integrante del presente decreto;

visto l'art. 34 del D.Lgs 267/2000;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997;

decreta

di approvare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 (Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma), l'Accordo di programma "Interventi per l'adeguamento della stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscritto il 29 luglio 2008 e i relativi Allegati A e B, parti integranti dello stesso, tra la Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, , le CC.MM. Alta Val Tanaro, Valli Monregalesi, Valle Varaita, Valli Po, Bronda Infernotto, Valle Stura, Valli Gesso e Vermenanga, Comuni di Garesio, Roburent, Pontechianale, Paesana, Crissolo, Argentera, Entracque, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovi', attuativo dell'Intesa istituzionale di Programma siglata con la Provincia di Cuneo il 13.10.2006 (D.G.R. 34-3898 del 25.09.2006) successivamente integrata (D.G.R. 1-8350 del 12.03.2008) .

E' istituito il Collegio di vigilanza ai fini della corretta applicazione dell'Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli Enti che lo hanno sottoscritto e presieduto dalla Presidente della Giunta regionale o sua delegata, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità dell'art. 17 dell'Accordo medesimo.

L'Accordo di programma sottoscritto il 29.07.2008 e i relativi Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Mercedes Bresso

Allegato

"Interventi per l'adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti"

**Intesa Istituzionale di programma
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo
D.G.R. n. 1-8350 del 10 marzo 2008**

Fondo regionale per gli Accordi di programma

**Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi
della Provincia di Cuneo compreso nel
"Programma regionale delle infrastrutture
turistiche e sportive Piemonte 2006 "
L. 166/2002 – Art. 21**

L'anno 2008, il giorno 29 del mese di luglio, in Torino, Via Avogadro, 30

tra

- la REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall'Assessore al Turismo, Sport, Impianti di Risalita, Pari Opportunità, Giu-liana Manica, su delega della Presidente della Giunta re-

gionale del 07.05.2008 prot. n. 6842/SA01/1.45, in attuazione di quanto previsto con la DGR nr. 27-9297 del 28-07-2008, di seguito, per brevità, citata come "Regione";

- la PROVINCIA DI CUNEO, rappresentata dal Presidente della Giunta provinciale On. Raffaele COSTA, a ciò autorizzato con delibera di G.P. nr. 296 del 15-07-2008 di seguito, per brevità, indicata come "Provincia";
- la COMUNITA' MONTANA ALTA VAL TANARO, rappresentata dal Presidente Massimo Aime, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana nr. 13 del 04-06-2008;
- la COMUNITA' MONTANA VALLE STURA, rappresentata dall'Assessore Marco Vaiani su delega del Presidente della Comunità montana, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana nr. 11 del 06-06-2008;
- la COMUNITA' MONTANA VALLI GESSO e VERMENAGNA, rappresentata dal Presidente Ugo Boccacci, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana nr. 23 del 29-05-2008;
- la COMUNITA' MONTANA VALLI MONREGALESI, rappresentata dal Presidente Pietro Blengini, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana nr. 14 del 03-06-2008;
- la COMUNITA' MONTANA VALLI PO, BRONDA e INFERNOTTO, rappresentata dal Presidente Aldo Perotti, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana nr. 66 del 28-05-2008;
- la COMUNITA' MONTANA VALLE VARAITA, rappresentata dal Presidente Silvano Dovetta, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana nr. 15 del 20-06-2008;
- il COMUNE DI ARGENTERA, rappresentato dall'Assessore Marco Vaiani, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 47 del 14-05-2008;
- il COMUNE DI CRISSOLO, rappresentato dal Sindaco Pietro Reverdito, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 27 del 04-06-2008;
- il COMUNE DI ENTRACQUE, rappresentato dal Sindaco Roberto Gosso, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 29 del 04-06-2008;
- il COMUNE DI FRABOSA SOPRANA, rappresentato dal Sindaco Pierangelo Giordanengo, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 19 del 05-06-2008;
- il COMUNE DI GARESSIO, rappresentato dal Sindaco Valeria Andosso, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 14 del 05-06-2008;
- il COMUNE DI PAESANA, rappresentato dal Sindaco Mario Anselmo., a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 74 del 10-06-2008;
- il COMUNE DI PONTECHIANALE, rappresentato dal Sindaco Alfredo Campi, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 24 del 16-05-2008;
- il COMUNE DI ROBURENT, rappresentato dal Sindaco Bruno Vallepiano, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 16 del 04-06-2008;
- il COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI', rappresentato dal Vice Sindaco Riccardo Somà, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 70 del 04-06-2008;

d'ora in poi "le Parti".

(I Comuni e le Comunità Montane sopra indicati sono, secondo i casi, Enti attuatori e/o interessati territorialmente/finanziariamente – vedi Allegato 1)

Premesso

che con il “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” e il relativo Piano degli interventi relativo all’ambito del Cuneese, attuato mediante l’Accordo di programma sottoscritto il 5 febbraio 2004 (approvato con DPGR n. 29 del 21.04.2004), si è promossa la realizzazione di iniziative volte al potenziamento e all’ammodernamento di parte delle stazioni di sport invernali esistenti della Provincia di Cuneo, in particolare di quelle che per i livelli di dotazione infrastrutturale e turistico – ricettiva potevano beneficiare del favorevole effetto dello svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 ma, a tal fine, necessitavano di rilevanti investimenti di riqualificazione;

che il “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” è stato predisposto in attuazione dell’art. 21 della Legge n. 166/2002 e della deliberazione n. 36-8210 del 13/1/2003 con cui la Giunta regionale ha approvato il “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” che regola l’attuazione del Programma Piemonte 2006 e che prevede, tra l’altro, che il coordinamento e la gestione attuativa del Programma siano affidati ad una “Cabina di regia”, istituita su base provinciale con D.G.R. n. 55-9902 dell’8/7/2003 e modificata con D.G.R. n.88-7841 del 17.12.2007.;

che il Piano degli interventi in argomento è stato realizzato secondo i contenuti e le modalità del citato Documento di indirizzo, dell’Accordo di programma del 5/2/2004 e delle modifiche al medesimo deliberate dalla Cabina di regia (costituita dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo); l’Accordo di programma del 5/2/2004 e il relativo Piano degli interventi (Allegato 1 di tale Accordo) e i verbali delle Cabine di regia costituiscono i documenti di riferimento del presente Accordo e sono depositati presso gli Uffici preposti della Direzione regionale Turismo a cui si rinvia;

che, in particolare, la Cabina di regia tenutasi il 6 giugno 2006 ha stabilito l’assegnazione di € 1.692.421,54 derivanti da risparmi effettuati nell’ambito del Programma regionale Piemonte 2006 -attribuibili all’ambito cuneese ai sensi della D.G.R. 118-15122 del 17.03.2005 - a favore di interventi nelle stazioni sciistiche minori - sulla base di una prima proposta di “Piano” predisposta dalla Provincia di Cuneo e presentata alla Regione nel maggio 2005 - stabilendo altresì che la Provincia provvedesse a formulare il riparto di tali somme;

che la Provincia di Cuneo ha provveduto a seguito di un’attività di concertazione con le comunità locali interessate a sottoscrivere in data 19 dicembre 2006 un Protocollo d’intesa (approvato con D.G.P. del 10/10/2006) tra la stessa Provincia e le Comunità Montane, propedeutico alla definizione di un Accordo di programma a favore di interventi di adeguamento e sostituzione di impianti di risalita nelle stazioni sciistiche minori (secondo il Piano degli interventi allegato al Protocollo d’intesa) sostenuto sia dai risparmi del Programma regionale Piemonte 2006 - destinati allo scopo dalla Cabina di regia del 6/6/2006 - sia dalle risorse assegnate per le medesime finalità dall’Intesa Istituzionale di programma, siglata tra la Regione Piemonte il 13 ottobre 2006 (D.G.R. n. 34-3898 del 25 settembre 2006);

che il Piano degli interventi approvato con l’Accordo di programma del 5/2/2004 e le sue modifiche e aggiornamenti, apportati secondo le modalità di cui sopra, costituiscono formalmente e sostanzialmente la prima fase del presente Accordo, che ne è consequenziale integrazione ed è finalizzato a completare il programma di riqualificazione delle stazioni sciistiche del Cuneese, in particolare di quelle cosiddette minori;

che l’utilizzo dei risparmi disponibili nell’ambito del Programma regionale Piemonte 2006 è giustificato e discende dalla sostanziale continuità tra le finalità e i contenuti tecnico-tipologici delle opere realizzate con tale Programma e quelle previste per le stazioni sciistiche minori;

che con l’Intesa Istituzionale di programma, siglata tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo il 13 ottobre 2006 (D.G.R. n. 34-3898 del 25 settembre 2006) sono stati destinati per interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti € 1.918.000,00 e, a seguito di una proposta di revisione della medesima da parte della Provincia di Cuneo, sono stati riconosciuti dalla Regione ulteriori € 500.000,00 aggiuntivi, in particolare per gli adeguamenti necessari alle seggiovie “Maddalena Serviero” di Pontechianale e di “Monte Moro” di Frabosa Soprana (Lettera Presidente R.P del 4/10/2007, prot.505/SA01/1.45) che ha provveduto successivamente ad approvare con D.G.R. n. 1 – 8350 del 10.03.2008 il “nuovo schema” dell’Intesa Istituzionale di programma che sostituisce a tutti gli effetti quella stipulata in data 13.10.2006;

che la Provincia di Cuneo, con nota n. 29639 in data 27.05.2008 ha chiesto di integrare, a valere sulle economie ancora disponibili nell’ambito del Piano degli interventi del Cuneese, il contributo regionale a favore della Comunità Montana Alta Val Tanaro, per il finanziamento dell’iniziativa volta alla riqualificazione della stazione invernale Garesio 2000 mediante un’ulteriore assegnazione di € 68.758,46 e che la Regione si è espressa favorevolmente (lettera dell’Assessore regionale al Turismo del 03.06.2008 prot. n. 838/UC/TUS) secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 88-7841 del 17/12/2007 (Cabina di regia);

che le risorse complessivamente destinate dall’Intesa Istituzionale di programma sono pari a € 2.418.000,00 (€ 1.918.000,00 + € 500.000,00) a valere sul “Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma “ (Bilancio annuale 2008 e Pluriennale 2008 – 2010, Cap n. 297917) e € 1.761.000,00 quali risorse disponibili nell’ambito del completamento del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” (risparmi capp. 234822 e 234823 del Bilancio regionale 2008 quali residui passivi);

che concorrono altresì a integrare e completare il Piano degli interventi oggetto del presente Accordo di programma i seguenti provvedimenti e risorse:

- D.G.R. n. 102-1537 del 21/11/2005, D.D. n. 927/21 del 30/11/2005, D.D. n. 10417/21 del 23/12/2005 e D.G.R. 28 – 2261 del 27/2/2006 (Acc. 100527; UPB 21022 – Cap. 25619 ora Cap. 240715) con cui sono state destinate risorse pari a € 2.000.000,00 a favore del Comune di Roccaforte Mondovì (Lurisia) per la realizzazione della Cabinovia “Valle Asili – Monte Pigna”, da utilizzare mediante la sottoscrizione di apposito Accordo di programma - coerente con le modalità del

Documento di indirizzo del Programma regionale Piemonte 2006 - quale quello in oggetto e in cui confluiscono tali risorse regionali;

▪ Accordo di programma promosso dalla C.M. Alta Val Tanaro, sottoscritto il 5/12/2007 tra quest'ultima la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valle Stura di Demonte e il Comune di Roburent finalizzato alla realizzazione di interventi di "Adeguamento delle stazioni sciistiche minori nella Provincia di Cuneo", con il quale sono stati anticipati interventi urgenti nelle stazioni sciistiche di Argentera (revisione generale della seggiovia Bersezio - Pian del Beu), di Garessio 2000 (sostituzione della sciovia Giassetti e realizzazione di campo scuola) e di Roburent (sostituzione della sciovia Bric Colmè con seggiovia biposto), per un costo totale di € 1.476.495,00, al fine di poterli aprire al pubblico esercizio e reperendo allo scopo ulteriori fondi integrativi a quelli resi disponibili dall'Intesa Istituzionale di programma, non sufficienti per realizzare tutti gli interventi necessari (€ 1.300.000,00 - risorse Direzione Turismo fatte confluire allo scopo nel "Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma", Bilancio 2007, Cap. 27851 - UPB DA 08032);

▪ D.G.R. n. 39 -432 del 10.07.2000 (stanziamento di cui al cap 23251 ora 242217- UPB DA 14182- del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) con cui sono state destinate risorse pari ad € 513.189,67 a favore della Comunità Montana Valle Varaita per il "potenziamento impianto scioviario sito in località Pineta Nord - Comune di Pontechianale"

Che la Regione Piemonte è promotrice e titolare dell'Accordo di programma e che il Responsabile del procedimento di Accordo è il Dott. Marco Cavaletto, in qualità di Direttore regionale Turismo Commercio Sport nonché di quanto previsto dalla D.G.R. n. 88 - 7841 del 17/12/07, il quale ha provveduto a pubblicare sul B.U.R. n. 20 del 15/5/2008 l'avvio del procedimento di Accordo di Programma e che, a seguito di tale avviso, non sono state presentate finora osservazioni o altre richieste da parte di soggetti esterni interessati dal procedimento;

che nel corso della conferenza tenutasi il 15/5/2008 il Responsabile del procedimento di Accordo ha relazionato circa gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" e s.m.i. e, in particolare, ha provveduto:

▪ a verificare la volontà delle Parti a giungere alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

▪ a definire i contenuti tecnici e amministrativi dell'Accordo pervenendo, in tale occasione, alla formazione del testo definitivo dell'Accordo di Programma che le Parti hanno condiviso, come risulta dall'esito favorevole della conferenza, il cui verbale è depositato agli atti del Responsabile del procedimento (Uffici preposti della Direzione regionale Turismo Commercio Sport);

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", come

modificata e integrata dalla D.G.R. n. 60 - 11776 del 16/2/2004;

deliberazione della Giunta regionale n. 36-8210 del 13/1/2003 "Approvazione del documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l'approvazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006"

SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

L'Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di "Interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti della Provincia di Cuneo", come meglio dettagliati nel Piano degli interventi di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

Art. 3 - Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la REGIONE PIEMONTE, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo stesso
- la PROVINCIA di CUNEO
- la Comunità Montana ALTA VAL TANARO
- la Comunità Montana VALLE STURA
- la Comunità Montana VALLE VARAITA
- la Comunità Montana VALLI GESSO e VERMENAGNA
- la Comunità Montana VALLI MONREGALESI
- la Comunità Montana VALLI PO, BRONDA e INFERNOTTO
- il Comune di ARGENTERA
- il Comune di CRISSOLO
- il Comune di ENTRACQUE
- il Comune di FRABOSA SOPRANA
- il Comune di GARESSIO
- il Comune di PAESANA
- il Comune di PONTECHIANALE
- il Comune di ROBURENT
- il Comune di ROCCAFORTE MONDOVI'

Art. 4 - Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma è la Regione Piemonte. Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Dott. Marco Cavaletto in qualità di Direttore regionale Turismo Commercio Sport; la struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma individuata nell'ambito della Direzione è il Settore Coordinamento della Promozione della Domanda Turistica.

Le Parti prendono atto del ruolo della "Cabina di regia" di cui alla D.G.R. n. 55-9902 dell'8/7/2003 come modificata dalla D.G.R. n. 88 - 7841 del 17/12/2007, a cui spetta il coordinamento attuativo del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 e delle risorse che lo sostengono (ex art. 21. L. n. 166/2002), e si impegnano a coordinare le proprie attività con la medesima nonché a richiederne e accoglierne le determinazioni dato che, parte

delle risorse destinate al sostegno degli interventi di cui all'Allegato 1, derivano da risparmi realizzati nell'ambito di tale Programma destinati alle finalità del presente Accordo come richiamato nella premessa.

La Cabina di regia è assimilata, a tutti gli effetti, al Collegio di vigilanza di cui all'art. 17 come specificato in detto articolo.

Le Parti prendono atto altresì del ruolo e delle attività, nell'ambito della "Cabina di regia" e secondo le indicazioni della D.G.R. citata, del Gruppo Tecnico di Lavoro (G.T.L.) e ne confermano l'operatività anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo aggiornando il medesimo con il Geom. Carlo Gabriele funzionario della Regione Piemonte, il Dott. Alessandro Lovera, Dirigente della Provincia di Cuneo e con l'ing. Gino Ferraris, Dirigente della C.M. Alta Val Tanaro, quest'ultima capofila del Servizio Associato Impianti a fune della Provincia di Cuneo.

Soggetto incaricato dell'operatività gestionale necessaria a livello locale per l'attuazione del presente Accordo di programma è la Comunità Montana Alta Val Tanaro, coadiuvata e supportata sul fronte tecnico-amministrativo dalle Strutture incaricate della Provincia di Cuneo.

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma e dei soggetti attuatori degli interventi sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti e degli Attuatori nonché, per gli aspetti tecnici, nei rispettivi Responsabili del procedimento.

Art. 5 - Piano degli interventi

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione di "Interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti della Provincia di Cuneo".

Il "Piano degli Interventi" oggetto dell'Accordo di programma, allegato e parte integrante di quest'ultimo (Allegato 1), prevede interventi di sostituzione e di revisione generale di impianti scioviari e seggioviari in scadenza di vita tecnica e in scadenza di revisione generale, a sostegno della competitività di lungo termine e del miglioramento dell'offerta turistico sportiva invernale delle stazioni sciistiche "minori" della Provincia di Cuneo.

Il Piano degli interventi (Allegato 1) comporta un investimento complessivo pari a € 12.508.495,88 Il dettaglio dei costi e la ripartizione delle fonti di finanziamento sono specificati al successivo Art. 6

I costi indicati per ciascun intervento compreso nel "Piano" sono quelli desunti dalle progettazioni predisposte dagli Enti attuatori.

Art. 6 – Variazione dei costi ed economie di spesa

Nei casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel "Piano" allegato, le quote di co-finanziamento regionale resteranno invariate e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli Enti attuatori (fatto salvo quanto previsto dal capoverso successivo).

L'utilizzo di eventuali economie derivanti dall'applicazione del "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione degli appalti, o per altre ragioni, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Collegio di vigilanza – anche mediante procedura scritta - di cui all'art. 17, ad esclusione dei casi in cui dette economie siano funzionali a varianti in corso d'opera autorizzate secondo le modalità dell'art. 14.

Art. 7 – Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi l'investimento complessivamente stimato ammonta a €12.508.495,88.

La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte	€6.692.189,67*	(53,5%)
Provincia di Cuneo	€546.582,76*	(4,4%)
Enti attuatori/beneficiari	€5.269.723,45*	(42,1%)
TOTALE	€12.508.495,88	(100,0%)

* Per il dettaglio si veda l'Allegato 1 – Piano degli interventi

Il Piano degli interventi (Allegato 1) contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti sopra indicati.

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Regione Piemonte di €6.692.189,67- complessivamente prevista a favore del Piano degli interventi - la stessa è così ripartita e garantita:

- €2.418.000,00 (€ 1.918.000,00 + € 500.000,00) stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DA 08032) "Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma" del "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008/2010" – L.R. n. 13/2008 di cui € 169.260,00 nel 2008, € 1.124.370,00 nel 2009, € 1.124.370,00 nel 2010;
- € 1.761.000,00 importo disponibile nell'ambito delle risorse destinate al Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 (L. 166/2002, art.21) quali risparmi determinati nell'attuazione del medesimo e destinati agli interventi di cui all'Allegato 1 (determinazione della Cabina di regia del 6/6/2006 – vd. premessa) compresi, al momento, negli stanziamenti di cui ai capp. 234822 e 234823 del Bilancio regionale 2008 quali residui passivi);
- € 2.000.000,00 importo disponibile e compreso nell'ambito delle somme destinate dalle D.G.R. n. 102-1537 del 21/11/2005 e D.G.R. 28 – 2261 del 27/2/2006 e dalle D.D. n. 927/21 del 30/11/2005 e D.D. n. 10417/21 del 23/12/2005 (stanziamento di cui al cap 25619 ora Cap. 240715 del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) a favore del Comune di Roccaforte Mondovì (Lurisia) per la realizzazione della Cabinovia "Valle Asili – Monte Pigna";
- € 513.189,67 importo disponibile e compreso nell'ambito delle somme destinate dalla D.G.R. n. 39 –432 del 10.07.2000 (stanziamento di cui al cap 23251 ora 242217 – UPB DA 14182 del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) a favore della Comunità Montana Valle Varaita per il "potenziamento impianto scioviario sito in località Pineta Nord – Comune di Pontechianale"

La quote destinate dalla Provincia di Cuneo sono pari a € 206.582,76 - a favore di Pontechianale - garantita dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n.14 del 26/2/2001 e a €340.000,00 – a favore dei Comuni di Pontechianale e Frabosa Soprana – garantita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.445 del 9/10/2007.

Le quote con cui gli Enti attuatori/beneficiari concorrono al co-finanziamento dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato, sono disponibili secondo le modalità dichiarate dai rispettivi Responsabili dei procedimenti e/o finanziari degli interventi compresi nell'Allegato 1, depositate presso gli Uffici del Responsabile del procedimento.

Art. 8 – Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di co-finanziamento ai singoli soggetti attuatori/beneficiari individuati dal Piano degli interventi, su richiesta scritta e documentata degli stessi, secondo le seguenti modalità.

LAVORI, OPERE E FORNITURE

1° Acconto

- In tutti i casi di realizzazione di lavori e opere:
 - 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell'Accordo di programma e della sua successiva approvazione mediante D.P.G.R. e pubblicazione sul B.U.R.
- Il Responsabile unico del procedimento di ciascun intervento compreso nell'Allegato 1 provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale specifica richiesta.

2° Acconto

a) Nei casi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici:

- 50% del contributo a seguito della documentata consegna dei lavori (la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d'asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d'asta;

b) Nei casi di appalto integrato o in concessione :

- 20% del contributo a seguito dell'individuazione dell'impresa assegnataria e della sottoscrizione del relativo contratto (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d'asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all'individuazione dell'impresa aggiudicataria comprensiva degli estremi del provvedimento di affidamento e degli estremi contrattuali (questi ultimi se già disponibili, diversamente saranno forniti nella dichiarazione di cui al successivo acconto)

- 30% del contributo rideterminato a seguito dell'avvenuta consegna dei lavori:

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d'asta;

3° Acconto

In tutti i due casi a) e b):

- 30% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell'importo dei lavori previsti sulla base degli SS.A.LL.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione del raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori rideterminato a seguito del ribasso d'asta;

Saldo

- 10 % del contributo rideterminato o minor somma necessaria a presentazione del Certificato di Collaudo dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione contenente:

- dichiarazione del collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

Su specifica richiesta e a dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, nelle more della certificazione di collaudo e dell'approvazione del quadro finale delle spese, la Regione provvederà a liquidare un acconto sul saldo pari al 7% del contributo rideterminato o minor somma proporzionale.

Ai fini della liquidazione delle risorse assegnate con il presente Accordo saranno riconosciute le spese sostenute a far data dal 13/10/2006.

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Direzione regionale competente si riserva di richiedere al beneficiario eventuali dichiarazioni e/o documentazione integrative rispetto a quanto sopra elencato ai fini dell'erogazione.

Ciascun beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell'intervento, secondo le modalità ed i tempi comunicati dalle strutture incaricate di cui al precedente art. 4.

Gli Enti attuatori si impegnano inoltre ad aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento fornita allo scopo dalla Direzione regionale Programmazione strategica politiche territoriali ed edilizia inviandola agli uffici di quest'ultima nonché alla Direzione regionale Turismo Commercio Sport (Allegato 2);

Si segnala che la predisposizione dei relativi atti di liquidazione espletata sulla base delle modalità di trasferimento delle quote di co-finanziamento di cui sopra è effettuata dalla struttura regionale competente, individuata nella Direzione Turismo Sport Commercio, mentre l'erogazione delle medesime quote è effettuata dalla Direzione regionale Bilancio e Finanze – Settore Ragioneria ed è subordinata alle effettive disponibilità di cassa del momento che potranno, pertanto, condizionare i tempi medi previsti per dette erogazioni.

Art. 9 – Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l'approvazione dei progetti compresi nel Piano degli inter-

venti per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'espletamento delle gare d'appalto e l'attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo ai singoli soggetti attuatori. Tali attività dovranno essere conformate al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici e tale impegno dovrà risultare negli atti convenzionali collegati al presente Accordo.

I responsabili del procedimento dei Soggetti attuatori potranno richiedere agli Enti locali e alla Regione, secondo i livelli di competenza stabiliti dalle normative vigenti, l'attivazione delle conferenze dei servizi ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione delle opere.

Qualora i soggetti attuatori intendano attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente nonché dalla Legge n.241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n.7/2005 - le strutture della Regione e degli Enti locali interessati si impegnano a collaborare con tali Soggetti ai fini del coordinamento dell'insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi (Allegato 1).

Nei casi invece in cui l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari i Soggetti attuatori potranno opportunamente coordinare l'attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e agli altri Enti locali. A tal fine la Regione e gli altri Enti locali, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza, provvederanno a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l'iter più rapido ed efficace.

Art. 10 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Gli Enti attuatori degli interventi compresi nel Piano allegato hanno valutato di poter far fronte con proprie risorse a tutti i costi di gestione che deriveranno dall'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1 una volta realizzati.

Gli Enti attuatori degli interventi si impegnano inoltre a mantenere la destinazione d'uso sportiva e turistica delle opere realizzate per un periodo minimo di dieci anni successivi alla conclusione dei lavori.

Negli atti convenzionali discendenti dal presente Accordo dovrà risultare:

- l'impegno dei soggetti attuatori e /o gestori degli interventi realizzati a garantire l'uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di gestione, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti;
- l'impegno ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nel Comune in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano, pari almeno al 20% delle tariffe d'uso che saranno applicate in fase gestionale.

Art. 11 - Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi (Allegato 1) stabilita entro il 31/12/2010.

L'inizio dei lavori dovrà invece avvenire entro il 30/6/2009. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti attuatori, tramite la Provincia di Cuneo, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza, di cui al successivo Art. 17 anche mediante procedura scritta.

Art. 12 - Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti che l'hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione (art. 34 del D.Lgs 267/2000).

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o più dei sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 17 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure, anche mediante procedura scritta.

Il Responsabile del procedimento, sentito preventivamente il G.T.L. sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo, e nel caso in cui le ritenga non sostanziali ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza da parte di una delle Parti entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione della succitata comunicazione, la decisione del Responsabile del procedimento si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il Responsabile del procedimento ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo da parte della Regione di convocazione del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all'avvio delle relative procedure di cui al primo paragrafo.

La sostituzione di interventi di cui al successivo art. 13 è da considerarsi modifica rilevante dell'Accordo ma non richiede l'avvio delle procedure di cui al primo paragrafo se l'Ente attuatore/beneficiario del nuovo intervento è compreso tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all'art. 11, le varianti in corso d'opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del Piano degli interventi limitate a variazioni dei costi delle opere (nei limiti di quanto previsto dall'Art. 6) non costituiscono modifica dell'Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purchè non ne limitino l'operatività.

Art. 13 – Variazioni del Piano degli interventi – Decadenza di interventi

Il "Piano degli interventi" oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella sua composizione di interventi,

neppure parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.

Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano (diverse da quelle in corso d'opera di cui all'Art. 14), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie o nell'ambito dello stesso Piano, saranno valutate secondo le modalità di cui all'Art. 12

Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter attuativo dei progetti compresi nel "Piano", l'impossibilità a realizzare l'opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione anche su proposta della Provincia potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa dal "Piano", promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'Articolo 17.

Lo stralcio dell'intervento dal Piano comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

L'eventuale richiesta di sostituzione degli interventi stralciati da parte della Provincia anche su richiesta degli Enti attuatori, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità definite dal "Piano" nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al precedente Art. 12.

Art. 14 – Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate dai soggetti attuatori, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà sentito il G.T.L. anche per le vie brevi.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili; entro tale termine il Responsabile potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti, nel qual caso gli effetti del termine indicato sono sospesi e la loro validità riprende dalla data della risposta, o potrà negare motivandola la richiesta di variante informando contestualmente il Collegio di vigilanza, i cui componenti a loro volta potranno richiederne la convocazione entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico, in linea generale, della stazione appaltante dell'opera, fatto salvo l'utilizzo di economie "da ribasso d'asta" autorizzabili dal Responsabile del procedimento unitamente all'accoglimento della variante secondo le modalità dei precedenti capoversi.

Art.15 – Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell'annesso Piano degli interventi e nei casi in cui fosse necessaria, variante degli strumenti urbanistici dei Comuni in cui le stesse sono previste.

Restano valide le eventuali procedure di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione delle opere in oggetto regolarmente adottate dagli enti interessati dal presente Accordo.

Art. 16 – Dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allega-

to e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Le Amministrazioni che in relazione alle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo risultino interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n.327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art. 17 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza è assimilato, a tutti gli effetti, alla Cabina di Regia di cui alla D.G.R. n. 55-9902 dell'8/7/2003 come integrata dalla D.G.R. n. 88 – 7841 del 17/12/07 e, pertanto, svolge tutti i compiti a questa affidati.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o dall'Assessore delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo o loro delegati.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997, come modificata integrata dalla D.G.R. n. 60 – 11776 del 16/2/2004.

Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato al precedente Art. 13.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori e/degli attuatori anche mediante procedura scritta.

Art. 18 - Vincolatività dell'Accordo e impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

La Provincia, da parte sua, si impegna a prevedere per tutta la durata attuativa dell'Accordo di programma la struttura incaricata del supporto tecnico-amministrativo alla Comunità Montana, ai fini dello svolgimento delle attività indicate all'art. 5.

Art. 19 – Revoca e sanzioni

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma e dalle eventuali modifiche ad esso apportate secondo le modalità stabilite dal medesimo, la Regione procede alla revoca anche parziale dei finanziamenti concessi.

La riduzione del finanziamento regionale potrà essere disposta, in misura proporzionale, in relazione al minor costo delle opere realizzate documentato in sede di rendicontazione finale, fatte salve le decisioni assunte sull'uso delle economie realizzate nel corso della validità dell'Accordo.

Art. 20 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art.17.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Vercelli ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 21 – Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.

A seguito del D.P.G.R. di approvazione l'Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte su iniziativa del Responsabile del procedimento.

Art. 20 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge

Art. 21 - Registrazione

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d'uso, con costi a carico dell'Ente richiedente.

Art. 22 – Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo, salvo quanto diversamente indicato.

Elenco Allegati

Allegato 1: “Piano degli interventi.

Allegato 2: “Schede di monitoraggio intervento”.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 29 luglio 2008

per la REGIONE PIEMONTE, su delega della Presidente della Giunta regionale, l'Assessore al Turismo Giuliana Manica

per la PROVINCIA di CUNEO Il Presidente

per la Comunità Montana ALTA VAL TANARO Il Presidente

per la Comunità Montana VALLE STURA L'Assessore delegato

la Comunità Montana VALLE VARAITA Il Presidente

per la Comunità Montana VALLI GESSO e VERMENAGNA Il Presidente

per la Comunità Montana VALLI MONREGALESI Il Presidente

per la Comunità Montana VALLI PO, BRONDA e INFERNOTTO Il Presidente

per il Comune di ARGENTERA l'Assessore delegato

per il Comune di CRISSOLO Il Sindaco

per il Comune di ENTRACQUE Il Sindaco

per il Comune di FRABOSA SOPRANA Il Sindaco

per il Comune di GARESSIO Il Sindaco

per il Comune di PAESANA Il Sindaco

per il Comune di PONTECHIANALE Il Sindaco

per il Comune di ROBURENT Il Sindaco

per il Comune di ROCCAFORTE MONDOVI' Il Vice Sindaco

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n. 24-9188

Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Assetto del Territorio del 26.3.2008. Approvazione del Bando di gara.

A relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che:

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio del 26.3.2008, Registrato alla Corte dei Conti del 26.4.2008, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero, registro n. 4, foglio n. 151, è stato finanziato il programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, fina-

lizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo;

le risorse statali disponibili sono pari ad euro 311.455.000,00 di cui euro 31.145.500,00, pari al 10% dell'importo accantonato, saranno oggetto di una successiva ripartizione integrativa premiale da parte del Ministero. Pertanto la disponibilità statale residua da ripartire tra le regioni e le province autonome è pari ad euro 280.309.500,00. Alla Regione Piemonte è stato attribuito un finanziamento pari ad euro 24.359.736,48;

il citato Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17.5.2008. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto le regioni dovevano comunicare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro il 16.6.2008, la disponibilità al cofinanziamento del Programma stabilito in misura pari al 30% del finanziamento statale attribuito. L'importo a carico della Regione Piemonte ammonta ad euro 7.307.920,94;

la Giunta regionale con deliberazione n. 23-8940 del 9.6.2008 ha dichiarato la propria disponibilità a cofinanziare il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nella misura prevista dall'art. 4 del D.M. del 26.3.2008, per un importo pari ad euro 7.307.920,94; l'apposito capitolo di bilancio sarà istituito successivamente al trasferimento delle risorse statali;

ai sensi dell'art. 8 del citato Decreto le regioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 16.7.2008, devono predisporre un apposito bando di gara mediante il quale sono fissate le modalità attuative e di partecipazione dei comuni. I comuni in relazione alla proposta di intervento presentata devono partecipare con una quota di cofinanziamento pari al 14% del finanziamento complessivo Stato-Regione;

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.4.2008, si è provveduto alla definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Di tale definizione risulta opportuno tenere conto nella predisposizione dei programmi di edilizia sociale;

con deliberazione della Giunta regionale n. 27-7346 del 5/11/2007 sono state approvate le "Linee guida per il social housing in Piemonte" ad integrazione del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20.12.2006. Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 55-9151 del 7.7.2008 sono stati approvati gli indirizzi, criteri e modalità per la sperimentazione degli interventi di social housing tramite casi pilota. Nei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile presentati dai comuni possono essere previsti anche interventi di social housing così come individuati nei provvedimenti citati;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 3.7.2008 ha approvato un documento recante le "Linee guida per la redazione dei bandi attuativi del Programma di

riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (CQ3)";

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6028 dell'8.7.2008 ha fornito alle Regioni chiarimenti in merito alla predisposizione del bando di gara e agli elementi irrinunciabili che esso deve contenere, ai tempi di pubblicazione, alle modalità di selezione delle proposte comunali ed all'attuazione degli interventi.

Considerato che:

occorre procedere alla predisposizione ed all'approvazione del Bando di gara che precisi le modalità di partecipazione del Comuni, i contenuti delle proposte ed i criteri di valutazione delle medesime;

il Programma dovrà essere prioritariamente finalizzato ad incrementare l'offerta di abitazioni in locazione a canone sostenibile e la dotazione di servizi e infrastrutture di quartiere degradati di comuni a più forte disagio abitativo ed occupazionale. Il Programma dovrà altresì prendere in considerazione le risorse locali (sociali, fisiche, economiche, culturali) su cui far leva al fine di incentivare la partecipazione di investimenti privati, favorire l'integrazione sociale e porre in essere iniziative che prevedano la partecipazione degli abitanti del quartiere alla definizione degli obiettivi del Programma e alla sua realizzazione. Costituirà quindi condizione di particolare attenzione nella valutazione delle proposte la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria del Programma, nonché la previsione d'interventi residenziali realizzati con risorse private che favoriscano l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa alla diversificazione dei fabbisogni della domanda residenziale.

entro il 16.7.2008 deve essere predisposto il Bando di gara "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", per l'ulteriore corso al Ministero.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voto unanime, espresso nelle forme di legge;

delibera

- di approvare il Bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte di programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ed il relativo allegato 1 "Indirizzi al programma di sostenibilità", che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di stabilire, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 8 del Decreto Ministeriale del 26.3.2008, che a far data dall'inizio dei lavori del primo intervento il responsabile comunale del procedimento per l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, nominato ai sensi dell'art. 7, lett. D) del Bando, invii annualmente alla Regione Piemonte una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nel Programma, sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici e privati nonché la comunicazione dei valori relativi agli indicatori individuati per attestare i risultati attesi;

- di rinviare ad un successivo provvedimento amministrativo, a seguito del trasferimento delle risorse statali,

l'individuazione dei capitoli di bilancio a copertura del cofinanziamento regionale;

- di demandare al Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, arch. Mariella Olivier, il coordinamento tecnico del Bando e dell'istruttoria dei programmi ai fini della loro valutazione da parte della Commissione;

- di nominare il Responsabile del Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia, arch. Giuseppina Franzo, quale responsabile regionale del procedimento amministrativo per l'attuazione del Bando di gara e dei programmi innovativi in ambito urbano presentati dai comuni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale ad oggetto: "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Decreto del Ministero delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio del 26.3.2008. Approvazione del Bando di gara".

Articolo 1
(Finanziamento)

1. Il programma sperimentale in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", è finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo (Decreto del Ministro delle Infrastrutture ed assetto del territorio del 26 marzo 2008).
2. Alla Regione Piemonte sulla base dei coefficienti di riparto già utilizzati con il D.M. 30 dicembre 2002, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II", è stato assegnato con il D.M. del 26 marzo 2008 un finanziamento pari ad euro 24.359.736,48. Ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto la quota di cofinanziamento regionale è stabilita in misura del 30% dell'apporto statale ovvero in euro 7.307.920,94. Con deliberazione n. 23-8940, del 9 giugno 2008 la Giunta regionale ha dichiarato la propria disponibilità a cofinanziare il Programma. Ai sensi del medesimo art. 4 per ogni singolo programma proposto l'apporto finanziario minimo comunale è stabilito nella misura del 14% del contributo Stato-Regione.
Nello specifico le risorse sono costituite da:
 - a) euro 24.359.736,48, quale finanziamento statale.
 - b) euro 7.307.920,94, quale finanziamento regionale, pari al 30% del finanziamento Statale.
 - c) euro 4.433.472,04, quale finanziamento minimo complessivo dei comuni partecipanti, complessivamente pari al 14% del finanziamento Stato - Regione.
3. Il cofinanziamento comunale può avvenire anche mediante la cessione o l'assegnazione per almeno venticinque anni di aree e/o edifici destinati prevalentemente alla residenza, purchè sia dimostrato che il valore del bene o la stima economica dei benefici che gli operatori potrebbero trarne sia almeno pari al 14% del finanziamento Stato-Regione.
4. In ciascuna proposta di programma il costo per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale dovrà avere un'incidenza non inferiore al 50% del costo complessivo. Al fine della determinazione di detta incidenza per costo complessivo di ciascuna proposta va inteso il costo di realizzazione globale degli interventi costruttivi previsti con esclusione degli interventi riferibili ad edilizia libera realizzata a totale carico degli operatori privati.
5. I programmi possono essere finanziati con ulteriori risorse pubbliche e private, fermo restando il divieto di cumulo dei finanziamenti pubblici per la realizzazione della stessa opera ad esclusione, fatto salvo quanto stabilito dalle normative vigenti, di quelli relativi al risparmio energetico.
6. I contributi per spese tecniche e generali, per le opere di urbanizzazione proposte nei programmi, ivi compresi gli oneri fiscali, non possono superare il 15% del costo di costruzione dell'opera a progetto. Qualora siano previsti studi di fattibilità sulla gestione delle opere di urbanizzazione e sul miglioramento della qualità ecosistemica dell'area oggetto di Programma la percentuale può essere aumentata sino al 17%.

Art. 2

(Riserva per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti)

1. Al fine di tenere conto delle situazioni di marcato disagio abitativo che risultano presenti anche nei comuni a ridotta dimensione demografica una quota non inferiore al 20 per cento del complessivo apporto finanziario Stato/Regione è destinata al finanziamento delle proposte presentate da comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
2. Il vincolo di destinazione della quota di cui al precedente comma non opera qualora nessun comune con popolazione fino a 15.000 abitanti sia ammesso a finanziamento.

Articolo 3

(Interventi finanziabili)

1. Con le risorse individuate all'art. 1 possono essere finanziati:
 - a) interventi residenziali per la realizzazione di alloggi sociali destinati alla locazione permanente. Possono essere altresì finanziati interventi residenziali destinati alla locazione temporanea ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-7346 del 5 novembre 2007 "Linee guida per il social housing in Piemonte" successivamente integrata dalla D.G.R. n. 55-9151 del 7 luglio 2008 ai fini dell'individuazione di casi pilota di social housing. Le tipologie finanziate sono quelle definite dall'art. 3, lett. c), d), e), ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il numero minimo di alloggi per intervento non può essere inferiore a sei;
 - b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - c) acquisizione di alloggi immediatamente assegnabili da destinare a cittadini in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
2. Gli interventi di edilizia residenziale sociale possono essere attivati sia da operatori pubblici (Comuni, Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.)) che da operatori privati (imprese di costruzione, cooperative edilizie, ecc.). Gli alloggi sono destinati sia alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) che a categorie di cittadini che superano tali limiti ma che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo. Gli alloggi realizzati o recuperati da operatori privati andranno comunque locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente, per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei canoni di locazione sono stabiliti dalla L.R. 28/3/95, n. 46.
4. I cittadini che superano il limite di reddito per l'accesso all'e.r.p. dovranno comunque avere, alla data di assegnazione dell'alloggio o di sottoscrizione del contratto di affitto, un reddito non superiore a quello vigente per l'edilizia agevolata in locazione.
5. Le opere di urbanizzazione per le quali è richiesto il finanziamento sono attuate dai comuni.
6. Il contributo concesso ai comuni ed alle A.T.C. per la realizzazione di alloggi destinati alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è pari al 100% del costo dell'intervento nel rispetto dei massimali di costo vigenti stabiliti dalla Regione. Per gli aspetti tecnico-procedurali, occorre fare riferimento, per quanto applicabile, al "Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata", approvato con il D.P.G.R. n. 1522 del 04.04.1995 (pubblicato sul BUR n. 15 del 12.4.1995) e s.m.i..
7. Il contributo concesso agli operatori pubblici e privati per la realizzazione di alloggi da destinare in locazione a categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all'edilizia

residenziale pubblica, ma che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo, è inferiore al 50% del costo dell'intervento, determinato in base ai massimali di costo vigenti stabiliti dalla Regione. Per gli aspetti tecnici che per i requisiti soggettivi dei beneficiari occorre fare riferimento, per quanto applicabile, al "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata" promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23.6.1994, (pubblicato sul BUR n. 26 del 29.6.1994), modificato con la deliberazione C.R. n. 877-12426 del 20.9.1994, (pubblicata sul BUR n. 42 del 19.10.1994). Per la verifica dei requisiti soggettivi si richiama inoltre la D.G.R. n. 1-28876 del 7.12.1999

8. Il contributo concesso ai comuni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è pari al 100% del costo dell'intervento determinato in base al prezzario regionale delle OO.PP. vigente.
9. I costi conseguenti al coinvolgimento dei residenti nella programmazione e attuazione degli interventi (Progettazione Partecipata) e nell'accompagnamento sociale (Programmi di Accompagnamento Sociale; misure volte a favorire la convivenza dei residenti con i disagi prodotti dai cantieri nonché misure per l'animazione e la rigenerazione sociale d'ambito) possono essere riconosciuti a carico del finanziamento Stato-Regione nella misura dell'1%. Ai fini dell'erogazione del contributo integrativo dovrà essere prodotta un'analitica rendicontazione dei costi sostenuti.

Articolo 4

(Programma di "sostenibilità")

1. Il programma di "sostenibilità" deve prevedere obbligatoriamente l'adesione al tema "qualità ecosistemica" l'adesione ad almeno uno dei sottotemi: "qualità morfologica", "qualità fruitiva" e "sistema qualità", così come definiti e specificati all'allegato 1 al Bando.
2. Per gli interventi di edilizia residenziale sociale, con caratteristiche di natura ecosostenibile come specificato nell'allegato 1 al Bando, è concesso un contributo integrativo a valere sui fondi Stato-Regione nel limite massimo di euro 15.000,00 per alloggio. Ai fini dell'erogazione del contributo integrativo dovrà essere prodotta un'analitica rendicontazione dei costi sostenuti.

Articolo 5

(Localizzazione dei programmi)

1. I Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, sono localizzati in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, carenze di servizi, contesto di scarsa coesione sociale e di disagio abitativo e hanno ad oggetto aree individuate e perimetrate dal Comune anche su proposta dell'A.T.C. o di operatori privati.
2. I Programmi di riqualificazione urbana possono essere presentati oltre che da singoli comuni anche da più comuni tra loro associati, purchè la proposta intercomunale riguardi un unico ambito urbano e quartieri comunque contigui e caratterizzati da problematiche di disagio abitativo simili. Si tratterà quindi di un unico programma redatto ed approvato da più comuni associati.

Articolo 6

(Finalità e caratteristiche dei programmi)

1. I programmi sono finalizzati, oltre che ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile e a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale

dell'area, alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità urbana dell'area, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonché all'individuazione delle risorse locali (sociali, fisiche economiche culturali) da valorizzare per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Programma.

2. Nella predisposizione ed attuazione dei programmi i Comuni devono orientare la propria azione secondo le finalità contenute nell'iniziativa comunitaria denominata URBAN (cofinanziamento fra i vari livelli di governo, partecipazione dei residenti alla riqualificazione dell'area in termini di lavoro, investimenti ed altre risorse; azioni volte a tutelare le categorie e i soggetti più emarginati; azioni innovative per favorire l'occupazione e la formazione della popolazione inattiva, coinvolgimento di associazioni che, operando senza scopo di lucro, si fanno carico dei soggetti più esposti al rischio di emarginazione).
3. I programmi sono finalizzati a rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare delle risorse energetiche.
4. I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; l'ambito di intervento, all'interno del quale le opere da finanziarie risultano inserite, dovrà essere disciplinato da idoneo piano attuativo o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale;
 - b) ciascuna proposta di intervento potrà essere oggetto di cofinanziamento pubblico (Stato/Regione) fino ad un massimo di 10 milioni di euro;
 - c) il costo complessivo di ciascun programma non potrà essere inferiore a 1,5 milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno di 5 milioni di euro per i comuni superiori a 15.000 abitanti. Per costo complessivo di ciascuna proposta va inteso il costo di realizzazione globale degli interventi costruttivi previsti con esclusione degli interventi riferibili ad edilizia libera realizzata a totale carico degli operatori privati;
 - d) gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa nazionale. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C-numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

Art. 7

(Criteri, modalità e requisiti per la formazione dei programmi)

1. La proposta di Programma è approvata con provvedimento comunale e deve contenere i seguenti atti e documenti.
 - A) La relazione introduttiva del Programma e l'analisi del degrado dell'area interessata sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale, economico e sociale. In particolare, la situazione di criticità economico-sociale deve indicare a quale data è riferita ed essere dimostrata in ragione di almeno quattro dei seguenti indicatori:
 - densità abitativa dell'area, purchè tale valore sia superiore a quello medio comunale (abitanti/superficie territoriale);
 - incidenza del numero dei disoccupati presenti nell'area sulla popolazione attiva della stessa, purchè tale media sia superiore a quella comunale;

- incidenza dei nuclei familiari in carico ai servizi socio-assistenziali sul totale dei nuclei familiari dell'area, purché tale media sia superiore a quella comunale;
- incidenza dei nuclei familiari che usufruiscono del sussidio all'affitto sul totale dei nuclei familiari dell'area, purché tale media sia superiore a quella comunale;
- incidenza di nuclei familiari che abitano in alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sul totale dei nuclei familiari dell'area, purché tale incidenza sia superiore al 20%;
- incidenza degli studenti che abbandonano i corsi scolastici sul totale degli studenti residenti nell'area, purché tale media sia superiore a quella comunale;
- incidenza di extracomunitari residenti/domiciliati sulla popolazione dell'area, purché tale media sia superiore a quella comunale,
- incidenza degli sfrattati, suddividendoli tra quelli per finita locazione e quelli per morosità incolpevole, sulla popolazione residenti nell'area, purché tale media sia superiore a quella comunale;
- maggior numero di occupanti per stanza nell'area, purché tale media sia superiore a quella comunale;
- minor tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni) nell'area, purché tale media sia superiore a quella comunale;
- maggior presenza di popolazione con più di settanta anni nell'area, purché tale media sia superiore a quella comunale;
- maggior presenza di manufatti che per dimensioni, degrado, precarie condizioni igienico-sanitarie, costituiscono pregiudizio allo sviluppo dell'area, rispetto al resto del Comune.

La relazione deve altresì contenere una descrizione sullo stato e le caratteristiche del degrado edilizio-urbanistico ed ambientale con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- paesaggio urbano;
- beni ambientali, culturali e paesistici;
- attività di carattere artistico e culturale;
- insediamento di attività terziarie;
- servizi alle famiglie e agli individui;
- servizi alle imprese, con attenzione alle esigenze della piccola impresa artigiana e delle cooperative sociali;
- fonti di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico, elettromagnetico);
- raccolta differenziata e del riciclaggio di rifiuti;
- trasporti pubblici
- mezzi di trasporto diversi dall'automobile.

B) Il piano di fattibilità del Programma, conseguente all'approfondimento della conoscenza del territorio ai fini della formulazione del Programma e della valutazione dei risultati attesi, comprendente:

- la perimetrazione dell'area oggetto del Programma e relative planimetrie;
- le soluzioni per favorire la permanenza dei residenti e delle attività insediate nella zona interessata dal Programma durante la realizzazione e in subordine le soluzioni per il loro temporaneo trasferimento;
- dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto ovvero atto unilaterale d'obbligo alla vendita condizionati al finanziamento dell'opera, ovvero provvedimento di avvio delle procedure espropriative delle aree e degli immobili oggetto di finanziamento pubblico;
- l'ordine di priorità degli interventi e le scadenze temporali per la loro realizzazione; tale ordine deve prevedere una progressiva attuazione delle opere, anche per lotti funzionali,

- la descrizione dei servizi in favore di enti pubblici, ovvero della collettività, o di parte di essa, con presentazione per ciascun servizio di un progetto che indichi il soggetto erogatore, nonché i tempi, le modalità e i costi di erogazione;
 - la descrizione delle attività da chiunque svolte, anche a fini di lucro, che si reputano rilevanti per la riqualificazione dell'area, con presentazione per ciascuna attività di un progetto che indichi il soggetto che la svolge, nonché le modalità di svolgimento e i relativi costi;
 - l'ordine di priorità delle attività comunque rilevanti per la riqualificazione dell'area, ove esse comportino l'assegnazione di contributi a fondo perduto o di agevolazioni finanziarie a valere sui fondi pubblici diversi da quelli di cui all'art. 1, ovvero la concessione gratuita di servizi;
 - il piano per l'informazione ed il coinvolgimento dei residenti nella predisposizione e realizzazione del Programma;
 - l'indicazione degli effetti indotti che si attendono dalla realizzazione del Programma sul breve, medio e lungo periodo, distinguendo fra interventi edilizi, opere di urbanizzazione servizi da erogare e attività comunque rilevanti per la riqualificazione;
 - planimetria con l'individuazione delle aree e degli immobili ove realizzare gli interventi edilizi, con l'indicazione analitica dei vincoli cui le aree e gli immobili sono eventualmente sottoposti e del relativo titolo di godimento e le previsioni del Piano Regolatore e dello strumento urbanistico esecutivo;
 - l'indicazione dei soggetti attuatori degli interventi e la destinazione d'uso degli immobili;
 - il progetto preliminare delle opere per le quali è richiesto il contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 1 con allegate, per gli interventi residenziali, le schede descrittive dei criteri di valutazione degli interventi con riferimento alla sostenibilità, di cui all'allegato 1 al presente bando e la quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere;
 - il programma delle opere ed urbanizzazioni da realizzare con finanziamenti pubblici diversi da quelli Stato-Regione di cui all'art. 1, nonché con finanziamenti privati;
 - l'indicazione degli eventuali interventi preliminari di bonifica, dei relativi costi e delle risorse a tal fine necessarie.
- C) La relazione finanziaria del Programma che indichi:
- il costo complessivo del programma;
 - il costo di ogni intervento, pubblico o privato, previsto dal programma;
 - le fonti di finanziamento, con indicazione delle risorse pubbliche e private, per ciascun intervento, che si intendono richiedere a valere sui finanziamenti di cui all'art. 1, nonché delle altre risorse disponibili pubbliche o private;
 - le proposte di convenzione con i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi residenziali, ovvero degli atti unilaterali d'obbligo, contenenti: la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, i tempi previsti per l'inizio e la fine dei lavori, le garanzie finanziarie per la realizzazione dell'intervento, le penalità previste, il canone di locazione il tipo di contratto e se del caso le modalità di individuazione dei locatari degli alloggi ed i requisiti per la permanenza negli alloggi medesimi da verificarsi, a cura del comune, alla scadenza del contratto di locazione;
 - gli oneri a carico del Comune per gli studi e le ricerche per la redazione del Programma e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi.
- D) La nomina del responsabile comunale del Programma che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca

- riferimento per i diversi soggetti pubblici e privati interessati, nelle varie fasi procedurali, nonché adempia a quanto previsto dal successivo art. 12.
- E) Una breve sintesi illustrativa del Programma.

Art. 8

(Modalità di presentazione delle domande e approvazione della graduatoria)

1. Le domande contenenti le proposte di Programma sono presentate dai comuni e devono pervenire in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica politiche territoriali ed edilizia, Settore Attuazione degli interventi in materia edilizia via Lagrange, 24, 10123 Torino, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Tutta la documentazione deve essere fornita dal comune in una copia su carta e in due copie su CD Rom.

Articolo 9

(Accordi tra amministrazioni e convenzioni fra soggetti pubblici e privati)

1. Al fine di predisporre efficaci strumenti di attuazione dei programmi, le amministrazioni pubbliche interessate possono stipulare accordi volti a reperire ulteriori finanziamenti pubblici al fine di incrementare l'occupazione e favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza.
2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati, in particolare per quanto attiene il settore dei servizi e la sperimentazione di modelli abitativi solidali.

Articolo 10

(Commissione selezionatrice delle domande, criteri di selezione dei programmi)

1. La Commissione per la selezione delle proposte presentate dai comuni è nominata con apposito provvedimento ministeriale, ed avrà sede in Via Lagrange 24, Torino, presso la Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia. La Commissione è composta da due rappresentanti indicati dalla Regione, due rappresentanti indicati dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) e due designati dal Ministero delle Infrastrutture. Con Deliberazione della Giunta regionale sono indicati i componenti regionali e quelli indicati dall'ANCI.
2. I lavori della Commissione dovranno concludersi con la predisposizione di apposita graduatoria, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle proposte.
3. La Giunta regionale, a seguito degli esiti di gara risultanti dai lavori della Commissione, approva la graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento. Tale deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
4. Ove il programma sia ammesso a finanziamento in misura minore rispetto a quanto richiesto, il comune approva la rimodulazione del programma e la conseguente riduzione del contributo, in coerenza con gli obiettivi del Programma.
5. Per la selezione delle proposte la Commissione valuta i programmi con riferimento alle condizioni socio-economiche dell'area rispetto al resto del comune, al degrado edilizio-urbanistico ed ambientale e all'entità delle risorse locali (sociali, fisiche, economiche e

culturali) pubbliche e private coinvolte. Il Programma è valutato con riferimento alla coerenza tra le criticità rilevate e gli esiti previsti ed al processo di partecipazione per la predisposizione e realizzazione degli interventi. Gli elementi valutati sono i seguenti elementi:

- a) maggior dimensione demografica del Comune (max. punti 1);
 - b) maggior tasso di disoccupazione nel Comune (max. punti 3);
 - c) maggior numero medio di occupanti per stanza nell'area di intervento (max. punti 2);
 - d) minor tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni) nell'area di intervento (max. punti 3);
 - e) maggior percentuale di popolazione con più di 70 anni nell'area di intervento (max. punti 2);
 - f) maggior incidenza dei nuclei familiari in carico ai servizi socio-assistenziali sul totale dei nuclei familiari dell'area di intervento (punti 4);
 - g) maggior incidenza dei nuclei familiari che usufruiscono del sussidio all'affitto sul totale dei nuclei familiari dell'area di intervento (max. punti 4);
 - h) maggior incidenza di nuclei familiari che abitano in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata sul totale dei nuclei familiari dell'area di intervento (max. punti 3);
 - i) maggior incidenza degli sfrattati sul totale dei nuclei famigliari dell'area di intervento (max. punti .4);
 - j) maggior incidenza degli studenti che abbandonano i corsi scolastici sul totale degli studenti residenti nell'area di intervento (max. punti 2);
 - k) maggior entità del finanziamento comunale in rapporto al contributo richiesto (max.punti 4);
 - l) maggior entità del finanziamento di altri soggetti pubblici in rapporto al contributo richiesto (max.punti 3);
 - m) maggior entità del finanziamento di soggetti privati in rapporto al contributo richiesto (max.punti 7);
 - n) maggior numero di nuovi alloggi da destinare alla locazione;(max. punti 8);
 - o) qualità ecosistemica del programma di sperimentazione, secondo quanto specificato nell'allegato 1 al bando (max. punti 20);
 - p) qualità della progettazione preliminare con riferimento all'inserimento nel contesto urbano, al superamento del degrado edilizio-urbanistico, alla sostenibilità ambientale del programma, alle soluzioni innovative per la progettazione e realizzazione degli interventi, dei servizi e delle attività rilevanti per la riqualificazione urbana; (punti basso max. 3, medio max. 6, alto max. 9);
 - q) grado di integrazione degli interventi edilizi, dei servizi sociali e delle attività occupazionali ed economiche con riferimento agli obiettivi e ai risultati attesi. Grado di coerenza tra le criticità di cui ai punti a,b,c,d,e,f,g,h,i,j, e le azioni proposte (punti basso max. 3, medio max. 6, alto max. 9);
 - r) piano per il coinvolgimento e la partecipazione dei residenti e/o di gruppi omogenei di cittadini interessati alla trasformazione dell'ambito (costituzione di specifiche strutture per l'informazione, individuazione di operatori specializzati nella organizzazione del piano, definizione dei tempi e delle azioni di governance per la progettazione del programma e la sua realizzazione (punti basso max. 4, medio max. 8, alto max. 12).
6. La Commissione formula la graduatoria dei programmi sulla base degli indicatori numerici riscontrati nelle proposte relativamente alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o, del precedente comma 5, ed in ragione di una valutazione comparativa delle proposte di programma (bassa media alta) rispetto agli elementi richiamati alle successive lettere p, q, ed r, e quantifica il finanziamento attribuibile a valere sulle risorse di cui all'art. 1.

1. Entro duecentosettanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento devono iniziare i lavori di almeno un intervento.
2. La fine dei lavori degli interventi previsti dal programma deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori.
3. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono erogati agli operatori finanziati pubblici e privati interessati, secondo i tempi e le modalità stabilite per l'erogazione dei finanziamenti attribuiti per la realizzazione dei Contratti di Quartiere II (D.G.R. n. 10-5298 del 19.2.2007 e D.G.R. n. 9-7662 del 3 dicembre 2007).

Articolo 12
(Controllo e vigilanza)

1. A far data dall'inizio dei lavori relativi del primo intervento, il responsabile comunale del procedimento per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, nominato ai sensi dell'art. 7, lett. D), deve inviare annualmente, alla Regione Piemonte una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nel programma, sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici e privati e nonché la comunicazione dei valori relativi agli indicatori individuati per attestare i risultati attesi.

Allegato 1. al Bando di gara “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Decreto del Ministero delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio del 26.3.2008.”

PARTE PRIMA

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE

INDIRIZZI AL PROGRAMMA DI “SOSTENIBILITA’”

QUALITA’ MORFOLOGICA (vincolo d’adesione ad almeno 1 sottotema),

QUALITA’ ECOSISTEMICA (obbligo d’adesione ai sottotemi),

QUALITA’ FRUITIVA (vincolo d’adesione ad almeno 1 sottotema),

SISTEMA QUALITA’ (vincolo d’adesione ad almeno 1 sottotema),

TEMA	SOTTOTEMA
1. Qualità morfologica	Modificazione e qualificazione dei tessuti consolidati e/o degradati
	Conservazione e valorizzazione dei tessuti storici
	Modificazione con integrazione funzionale
	Qualificazione dello spazio urbano
2. Qualità ecosistemica	Risparmio delle risorse
	Miglioramento qualità ambientale
	Elementi di demotica
3. Qualità fruitiva	Accessibilità, visitabilità, e adattabilità
	Flessibilità
	Nuovi metodi di vita e uso dell'alloggio
	Utenze sociali deboli
4. Sistema qualità	Qualità nel processo edilizio. Definizione procedure per garanzia di qualità
	Qualità del sistema edilizio - Gestione e controllo della qualità

INDICE

PARTE PRIMA

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA’”

1. QUALITÀ' MORFOLOGICA	Pag.	3
1.1 Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati.	Pag.	4
1.2 Conservazione e valorizzazione dei tessuti storici	Pag.	5
1.3 Modificazione con integrazione funzionale	Pag.	8
1.4 Qualificazione dello spazio urbano	Pag.	9
2. QUALITÀ' ECOSISTEMICA	Pag.	10
2.1 Risparmio delle risorse	Pag.	12
2.2 Miglioramento della qualità ambientale	Pag.	14
2.3 Elementi di demotica	Pag.	16
3. QUALITÀ' FRUITIVA	Pag.	17
3.1 Accessibilità, visitabilità e adattabilità	Pag.	18
3.2 Flessibilità	Pag.	19
3.3 Nuovi modi di vita e uso dell'alloggio	Pag.	21
3.4 Utenze sociali deboli	Pag.	22
4. SISTEMA QUALITÀ	Pag.	23
4.1 Qualità del processo edilizio - Definizione di procedure per la garanzia di qualità	Pag.	24
4.2 Qualità del sistema edilizio – Gestione e controllo della qualità	Pag.	25

PARTE SECONDA

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI	Pag.	27
SCHEDA DESCRITTIVA-CRITERI DI VALUTAZIONE	Pag.	30

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA’”

Insieme delle condizioni tipologiche e morfologiche del complesso insediativo e/o dell'organismo edilizio, tali da garantire la salvaguardia e la valorizzazione del contesto e il raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi dal punto di vista architettonico, relazionale e percettivo, sia nel recupero che nella nuova edificazione.

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

I risultati attesi concernono in particolare lo studio e la definizione di strumenti d'indirizzo e controllo della qualità spaziale del progetto di recupero, di riqualificazione o di nuova edificazione, generalizzabili in contesti similari e specificamente rivolti alla scala urbana d'intervento.

Gli obiettivi di qualità riguardano specifici temi del progetto propri della scala urbana (compatibilità con il contesto, integrazione funzionale, qualificazione degli spazi esterni) nell'ambito dei quali la proposizione di soluzioni progettuali con carattere d'esemplarità rispetto all'ordinario, per concezione, qualità insediativa e relazionale, deve costituire la premessa per la definizione di specifici criteri di progettazione generalizzabili: tali criteri devono costituire un contributo originale da utilizzare per la definizione della normativa tecnica nazionale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

Gli obiettivi di qualità e i relativi strumenti d'indirizzo e controllo, che costituiscono risultati attesi, sono strettamente interconnessi e riferibili a specifiche fasi del processo di progettazione e di realizzazione:

a) fase conoscitiva;

- definizione di criteri d'analisi del contesto;

b) interfaccia analisi/progetto

- definizione di criteri generali d'intervento, per l'individuazione degli elementi da salvaguardare, di quelli soggetti a rifunzionalizzazione, di quelli da riqualificare, di quelli da modificare radicalmente anche attraverso una demolizione/ricostruzione, nonché di quelli di nuova edificazione;

e) fase ideativa

-definizione di criteri di progettazione alla scala urbana e di disegno urbano; in rapporto al tema prescelto tali criteri possono anche essere specificamente riferiti alla compatibilità con il contesto, all'integrazione funzionale dell'intervento ovvero alla qualificazione degli spazi esterni (dai cortili condominiali agli spazi aperti di vicinato, dalle strade di servizio alla residenza alle piazze, dai percorsi pedonali ai parcheggi, sino alle sistemazioni a verde e all'arredo urbano);

d) fase di controllo;

- definizione di check list di requisiti e specifiche di prestazione per la valutazione della qualità alla scala urbana tali da garantire il soddisfacimento di un adeguato livello di funzionalità degli spazi e degli oggetti edilizi; oltre al rispetto della funzionalità, sulla quale sono improntate tutte le consolidate normative prestazionali, si richiede la definizione di parametri di valutazione della qualità morfologica alla scala urbana che tengano conto anche dei caratteri formali, relazionali e percettivi dell'intervento.

I temi di SOSTENIBILITA' prevedono come metodologia di controllo della qualità del progetto l'effettuazione e la resocontazione di uno studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA’”

1. Qualità morfologica.
- 1.1 Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati.

OGGETTI DI “SOSTENIBILITA’” PREVALENTI

-Interventi edilizi di cui alle lettere c, d, e, ed f) (compresa la demolizione e ricostruzione) dell'art. art. 3, lett. c), d), e), ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,

AMBITO DI RIFERIMENTO:

OGGETTO: Complessi insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

Lo studio di compatibilità, coerentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.

1.1 MODIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DI TESSUTI CONSOLIDATI E/O DEGRADATI

Per elaborare soluzioni progettuali di modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati, compatibili con le valenze del contesto d'intervento, appare necessario partire dalla lettura e dall'analisi tipo-morfologica degli oggetti edilizi che caratterizzano tale contesto e dalle relazioni che lo strutturano.

Obiettivi generali da perseguire sono, da una parte, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri geomorfologici, idrogeologici e paesaggistici, nonché delle preesistenze storico-architettoniche e ambientali caratterizzanti il sito, dall'altra, la valorizzazione e la qualificazione delle relazioni (percorrenze carrabili e pedonali, visuali prospettiche e punti di vista), degli spazi urbani e dei modi d'uso (forme di abitare e di socialità) caratterizzanti il contesto.

Il perseguimento di tali obiettivi deve consentire l'instaurarsi d'interazioni tra l'intervento di modificazione e l'intorno, rappresentato dalle aree e dai tessuti edilizi limitrofi a quelli d'intervento, in grado di avviare processi di riqualificazione anche di quelle parti non interessate direttamente dall'intervento.

Il progetto di riqualificazione, ed in particolare le diverse possibili alternative d'intervento dalla ristrutturazione conservativa, dalla demolizione/ricostruzione sino alla nuova edificazione interstiziale, devono essere rapportate alle caratteristiche e alle qualità del luogo, sia esso un'area consolidata con caratteri da valorizzare o una periferia moderna degradata o una zona abusiva da qualificare.

A riguardo si evidenzia il problema connesso alla definizione di appropriate metodiche di analisi del contesto di supporto alla progettazione, specificamente riferite ai tessuti moderni degradati, spesso privi di una diffusa e stratificata presenza di elementi invariati qualitativamente significativi da salvaguardare e valorizzare: il degrado morfologico e ambientale rende più complessa l'analisi, proprio per la difficoltà di cogliere segni e valenze sedimentati, valori riconoscibili e rappresentativi da assumere come riferimento progettuale per impostare una pertinente ipotesi di riqualificazione.

E in questa direzione, dovranno essere approfondite le questioni legate ai possibili modi con cui il progetto di riqualificazione può interagire con il contesto, tenute presenti le caratteristiche morfologiche e d'uso degli edifici e degli spazi urbani, le relazioni funzionali e percettive tra le diverse parti, il disegno architettonico, i materiali e le tecnologie, le forme di abitare e di socialità.

OBIETTIVI DI "SOSTENIBILITA'"

1. Qualità morfologica
- 1.2 Conservazione e valorizzazione dei tessuti storici

OGGETTI DI "SOSTENIBILTA'" PREVALENTI

Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo
Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia
Interventi edilizi - recupero urbano

OGGETTI:

Organismo abitativo complesso insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.

1.2 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TESSUTI STORICI

Il centro storico, di cui fa parte l'edificio da "recuperare", è un sistema organizzato costituito da elementi mutuamente connessi ed interdipendenti. E' un organismo urbano individuato che si compone d'organismi edilizi, anch'essi individuati: gli edifici. Esso rappresenta, pertanto, un patrimonio della collettività di cui andrebbe salvaguardato il valore etico-civile che si manifesta nell'architettura degli edifici, nella tessitura degli isolati, nell'articolarsi gerarchizzato dei suoi elementi (strade, piazze, edifici) ed infine nel disegno urbano complessivo che lo caratterizza.

Gli interventi di recupero nel centro storico, partendo dall'esigenza di risanamento degli edifici, dovranno comunque dare il giusto rilievo alla valorizzazione delle relazioni tra le diverse parti del tessuto edilizio, in particolare attraverso la qualificazione dei percorsi di avvicinamento e di attraversamento, delle corti interne, delle piazze, delle aree di sosta e di parcheggio, anche con riguardo ai relativi elementi di arredo urbano.

Gli interventi di recupero dovranno, altresì, valorizzare la eventuale presenza di attività non residenziali e di servizio, anche attraverso un attento studio dei modi di caratterizzazione degli affacci delle stesse attività su percorsi o spazi pubblici o semipubblici.

Gli interventi di recupero, per migliorarne le condizioni di utilizzo o ripristinarne l'immagine, devono in ogni caso essere coerentemente rapportati alle caratteristiche tipo-morfologiche e costruttive del contesto. A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme d'attuazione dei relativi strumenti urbanistici e degli eventuali vincoli e prescrizioni della locale Soprintendenza, gli interventi di recupero nel centro storico devono, di norma, uniformarsi ai seguenti criteri generali di progettazione:

A) interventi sugli edifici da conservare;

- eliminazione delle superfetazioni degradanti;
- modificazione delle aggiunte improprie, qualora sia possibile una loro integrazione nel processo di riqualificazione dell'edificio;
- riconfigurazione planimetrica di corpi minori appartenenti all'edificio da recuperare interni all'unità edilizia, nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici dell'intero organismo edilizio;

- restituzione di tutte quelle parti distrutte, a seguito di crolli parziali o totali, verificatisi anche dopo la fase di presentazione del progetto di recupero:
- salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo, nei suoi aspetti di sviluppo storico garantendone la permanenza della figuratività e della consistenza materia, nel rispetto delle strutture preesistenti per quanto concerne sia la tecnologia esecutiva sia i materiali tradizionali impiegati.
- definizione del progetto, del relativo capitolato d'appalto e delle procedure esecutive con metodologia di lavoro commisurata al "vecchio", escludendo, di norma, metodi e parametri tipici del "nuovo";
- necessità che ogni richiesta sia accompagnata da un'accurata indagine diretta, ed, eventualmente, documentaria nonché da un rilievo stratigrafico architettonico, strutturale, costruttivo, distributivo e tecnologico con dettagliata elencazione e analisi storico-critica sia delle fasi di crescita, sviluppo, involuzione, alterazione, rifusione, frazionamento, sia delle aggiunte sincroniche e diacroniche succedutesi nel tempo in elevazione e in profondità.

Nei limiti consentiti dalle richiamate norme d'attuazione della strumentazione urbanistica e dai vincoli e prescrizioni della locale Soprintendenza, appare di particolare interesse lo studio:

- di soluzioni modificative per la restituzione di parti alterate, finalizzate al recupero di valori estetici e tipomorfologici in parte manomessi o cancellati;
- di soluzioni innovative volte a far progredire l'idea culturale del recupero in presenza di edifici storici fortemente alterati o già ampiamente demoliti, tali da portare ad un nuovo organismo coerente rispetto alla tipomorfologia dell'organismo originario irrimediabilmente compromesso, ovvero a soluzioni progettuali che si pongono in rapporto dialettico rispetto all'organismo preesistente.

Dal punto di vista metodologico è indispensabile, qualunque sia la soluzione progettuale prescelta, assicurare la coerenza culturale tra il metodo concettuale e il processo elaborativo dell'intero progetto (che deve essere coerente in ogni suo singolo segmento), che devono sempre avere come fine la conservazione fisica e la valorizzazione dell'immagine architettonica dell'intero organismo. Il "recupero" deve salvaguardare l'identità dell'edificio, garantendone la stabilità e la fisicità.

Modifiche alle tecnologie ed ai sistemi costruttivi degli organismi edilizi da recuperare, in linea di coerenza con quanto sopra espresso, sono ammessi soltanto in casi documentati e necessari, purché l'innovazione sia consapevole e rispettosa dei manufatti esistenti. In particolare, per quanto concerne le tecnologie costruttive e le tecniche d'esecuzione, l'intervento di recupero deve assicurare:

- 1) la conservazione delle murature esterne ed interne, portanti, nonché delle principali tramezzature caratterizzanti la distribuzione interna della tipologia storica;
- 2) il rifacimento, solo quando strettamente necessario, purché eseguito con materiali e tecniche compatibili con la preesistenza;
- 3) la messa in evidenza di particolari strutturali e architettonici significativi;
- 4) la conservazione degli intonaci originari esistenti, da non rimuovere ma da reintegrare, così come le tinteggiature e i sistemi di decorazione (affreschi, stucchi ecc.), anche se solo conservati parzialmente; in assenza di tali permanenze, per la finitura esterna (intonaci e tinteggiature) si farà riferimento a quelle originarie delle architetture della zona, affini per tipologia ed epoca;
- 5) la conservazione delle aperture originarie esterne, secondo la loro forma e posizione; i relativi serramenti devono essere realizzati sulla base d'abachi, caratterizzati da partiture e configurazioni coerenti con i tipi originari preesistenti e omogenei ad analoghi tipi riscontrabili nella zona per forme d'edilizia coeve ed affini;
- 6) il mantenimento della giacitura dei solai, sia nella quota che nella tessitura dell'orditura principale e secondaria, compreso il tavolato di ripartizione dei carichi orizzontali, nelle apposite sedi di appoggio della muratura; le sostituzioni, necessarie solo per ridotta esistenza del materiale, devono avvenire con impiego di materiale analogo per le parti in vista (intradosso) e con rinforzi commisurati al tipo di struttura esistente (es.: un secondo tavolato per aumentare la rigidità generale, sovrapposto all'originario) e con modalità anche innovative (es.: travi in legno lamellare, impalcato in lamiera gregata al di sopra di quello da conservare, anima del solaio in calcestruzzo con rete elettrosaldata al di sopra dell'impalcato, ecc.); gli impieghi di strutture in c.a. o acciaio,

anche per parti limitate della fabbrica, potranno essere ammessi solo in casi eccezionali, sulla base di comprovate esigenze di stabilità generale e da attuarsi sempre nel rispetto delle caratteristiche tipomorfologiche, distributive e spaziali dell'organismo architettonico;

7) la conservazione dei controsoffitti, anche voltati, nel rispetto della spazialità originaria nonché dei sistemi di decorazione in essere, delle pavimentazioni e delle altre opere di rifinitura che vanno, per quanto possibile, reintegrate o sostituite con materiali, colori e disegni affini agli originali,

8) la conservazione dei collegamenti verticali e delle coperture a tetto con gli stessi materiali, rifiniture, pendenze e arredi, nonché con la stessa giacitura in cui oggi si trovano, qualora non costituiscano rifacimento d'epoca contemporanea.

Per ogni intervento di recupero d'edifici in muratura, in zona sismica, si deve fare riferimento a quanto previsto dalla N.T. vigente.

Le tecniche di consolidamento devono avere come obiettivo principale il miglioramento della resistenza e della durabilità dell'edificio, per quanto possibile nel rispetto degli schemi statici originari.

Le tecniche previste devono tenere conto dell'effettiva disponibilità di mano d'opera specializzata nell'esecuzione degli interventi progettati (sia che si tratti di tecniche o materiali innovativi, sia che si tratti di tecniche o materiali il cui uso era diffuso in passato). I documenti di progetto devono descrivere accuratamente le fasi di lavoro, le procedure di messa in opera dei materiali, i controlli, ecc.

I tipi d'intervento di consolidamento devono, in ogni caso, rispettare l'estetica e l'identità storico-architettonica dell'edificio preesistente, nonché assicurare una compatibilità tra materiali nuovi e quelli originari, al fine di evitare, sia dannose concentrazioni di sforzi, dovute a diversa rigidità o resistenza o duttilità, sia l'insorgere nel tempo di fenomeni fisico-chimici di rigetto.

B) interventi sulle aree libere, pubbliche o private, contigue alle costruzioni da conservare

- riapertura delle aree cortilizie e impianto di giardini;
- conservazione e ripristino dei giardini di valore storico architettonico e ambientale e comunque, di tutte le aree di pertinenza d'edifici storicamente significativi;
- sistemazioni integrate "pubblico-privato" di spazi pubblici limitrofi alle zone da recuperare sulla base di soluzioni unitarie, atte a definire idonei interventi d'arredo e di riqualificazione della spazialità urbana (piani del colore, illuminazione pubblica, pavimentazioni, insegne ecc.);
- recupero dei tracciati stradali preesistenti di valore storico-documentario e ripristino degli allineamenti storicamente certi dei fronti edilizi.

C) interventi infrastrutturali su complessi edilizi ed urbani.

- In relazione alle opere infrastrutturali, la "sostenibilità" va finalizzata in particolare alla reintegrazione morfologica degli spazi storici oggetto di intervento, anche attraverso la definizione di soluzioni tecniche idonee a ridurre l'impatto visivo e il degrado fisico dei manufatti storici da parte delle opere di urbanizzazione primaria.

- Al riguardo, è auspicabile che si pervenga, anche attraverso il coordinamento con gli enti concessionari per i servizi pubblici, alla definizione di soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione tra diverse utenze impiantistiche (ad esempio "tunnel tecnologici"), che garantiscano in ogni caso la conservazione delle pavimentazioni originali, intervenendo soltanto in contesti urbani già soggetti ad alterazioni dei manufatti e delle sedi stradali.

- Gli interventi sulle opere infrastrutturali devono contribuire a ridurre il degrado apportato ai tessuti storici anche attraverso interventi, quali l'installazione di opere di urbanizzazione a rete, l'adeguamento alle nuove normative sulla sicurezza degli edifici (impianti telefonici, elettrici, di condizionamento, termici, VV.FF), la collocazione di apparecchiature di controllo dell'accesso delle automobili ai centri storici e dell'inquinamento atmosferico.

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA”

1. Qualità morfologica
- 1.3 Modificazione con integrazione funzionale

OGGETTI DI “SOSTENIBILITA” PREVALENTI

Interventi su tessuti edilizi - edificazione di completamento
Interventi su tessuti edilizi - realizzazione immobili non residenziali funzionali alla residenza
Interventi su tessuti edilizi - adeguamento urbanizzazioni secondarie

OGGETTI

Organismo abitativo; Complessi insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto / contesto urbano.

Lo studio di compatibilità, congruentemente con la scala urbana d'intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.

1.3 MODIFICAZIONE CON INTEGRAZIONE FUNZIONALE.

Obiettivo generale è l'individuazione di soluzioni innovative dal punto di vista tipo-morfologico finalizzate all'integrazione tra funzioni residenziali e attività extraresidenziali, tali da evitare la frammentazione e la tipizzazione delle soluzioni insediative alla scala edilizia.

Tale obiettivo mira a perseguire un superamento della tradizionale separazione e specializzazione funzionale tra attività residenziali e attività extraresidenziali attraverso la definizione alla scala urbana di livelli d'interrelazione e fruizione integrata.

A tal fine, il progetto di modificazione, piuttosto che il risultato di una somma di parti distinte, deve porsi come obiettivo l'interazione tra le parti, la complessità e l'integrazione piuttosto che la specializzazione degli elementi costitutivi, l'unicità delle soluzioni insediative piuttosto che la loro tipizzazione.

Il progetto di modificazione con integrazione funzionale deve, altresì, arricchire e graduare gli spazi di transizione fra gli ambiti a destinazione sociale e gli spazi ad uso esclusivo, esplicitando le categorie architettoniche "interno/esterno" e "privato/pubblico" attraverso la definizione di morfologie urbane e di tipi edilizi innovativi.

OBIETTIVI DI "SOSTENIBILITA'"

1. Qualità morfologica
- 1.4 Qualificazione dello spazio urbano

OGGETTI DI "SOSTENIBILITA'" PREVALENTI

Interventi su tessuti edilizi - edificazione di completamento
Interventi su tessuti edilizi - arredo urbano / aree pubbliche
Interventi su tessuti edilizi - adeguamento urbanizzazioni primarie
Interventi su tessuti edilizi - opere di sistemazione ambientale

OGGETTI

Complesso insediativi

RISULTATI ATTÈSI - PRODÓTTI È RÌCADUTE NORMATIVE

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto / contesto urbano

Lo studio di compatibilità, congruentemente con la sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipomorfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.

1.4 QUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO.

La condizione di degrado ambientale della periferia moderna, pur amplificata dalla separazione funzionale, può essere ricondotta anche alla mancata o all'insufficiente qualità morfologica e relazionale dello spazio urbano, determinata principalmente dalla ripetizione seriale e tipizzata d'edifici isolati e dalla riduzione dello spazio urbano a semplice distacco di risulta dai fabbricati, a spazio informe ed opaco privo di spessore e sprovvisto di potenzialità sociali.

Se la città storica, con i suoi muri, le sue vie, le sue piazze, si qualifica per una strutturazione compatta e chiusa dello spazio urbano, chiaramente riconoscibile per caratteri architettonici, per configurazione spaziale e rappresentatività, la periferia moderna, viceversa, si caratterizza per un'apertura e indeterminatezza-spaziale priva di identità, che inibisce ogni possibilità di socializzazione. Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è, pertanto, lo studio delle problematiche connesse alla progettazione e realizzazione di spazi urbani esemplari per qualità morfologica e architettonica, per capacità d'inserimento e dialogo con il contesto, per opportunità relazionali. Sia che si operi attraverso una rilettura o una possibile evoluzione dei modelli della tradizione (la piazza e la strada), sia che s'elaborino innovative forme di spazio urbano per concezione e identità, lo spazio urbano, luogo dove si intrecciano abitudini personali e quotidiane ed espressioni di socialità, dovrà essere pensato nella sua globalità, come un "vuoto" che abbia la stessa pregnanza di significati e la stessa importanza del "pieno". Ciò non significa che lo spazio urbano debba essere strutturato necessariamente in modo unitario, ma in ogni caso dovrà essere dato il giusto rilievo alla morfologia e architettura degli edifici e degli elementi urbani, quali le pavimentazioni, i rivestimenti, l'arredo urbano, le piantumazioni e il verde, ecc., nonché alle interazioni, gli scambi e alle reciprocità instaurabili tra lo spazio così delimitato e l'edificato. Anche attraverso un auspicabile coordinamento con gli enti concessionari per i servizi pubblici, potranno, inoltre, essere definite soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione tra diverse utenze impiantistiche ovvero soluzioni diverse atte a facilitare la gestione e la manutenzione delle infrastrutture a rete. Un ulteriore problema che potrà essere affrontato nella progettazione e realizzazione degli spazi pubblici è dato dai modi con cui graduare il rapporto tra questi spazi e l'automobile; a tal fine potranno essere sperimentate forme innovative di relazione tra spazio urbano, automobile e residenza, nonché di strutturazione degli spazi di movimento e sosta per l'automobile atte a qualificarne la fruizione e percezione.

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA’”

2. QUALITÀ ECOSISTEMICA

Insieme di condizioni atte a realizzare e garantire nel tempo condizioni di benessere dell'abitare nei quartieri e, in particolare, all'interno degli edifici, nel rispetto degli ecosistemi preesistenti nell'ambiente e assicurando un risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili.

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Buona parte del patrimonio edilizio del nostro Paese è costituito da edifici esposti al rumore, mal ventilati, inadatti al clima, malsicuri, facilmente degradabili e con basse condizioni di fruibilità.

Gli obiettivi di qualità ecosistemica, volti a realizzare condizioni di benessere dell'abitare, sono tesi ad ottimizzare requisiti, prestazioni, procedimenti e costi di costruzione.

Caratteristica fondamentale dell'approccio bioclimatico-ecologico è il perseguimento d'obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e di risparmio energetico, nel rispetto delle risorse naturali disponibili e degli ecosistemi preesistenti.

L'obiettivo di benessere dell'abitare deve essere in primo luogo perseguito attraverso un'attenzione da parte del progettista - sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero – per l'impiego di materiali e prodotti di cui siano note le caratteristiche positive in merito a:

- basso consumo energetico in fase di produzione;
- non nocività per gli operatori dei processi produttivi ed applicativi;
- assenza di emissione di sostanze tossiche durante il ciclo di vita;
- impiego di materie prime rinnovabili o il più possibile di derivazione "naturale"; ridotta e semplice manutenibilità, rimpiegabilità o riciclabilità del prodotto una volta terminato il ciclo di vita.

I principali criteri di progettazione da tenere in considerazione per il rispetto della qualità ecosistemica sono i seguenti:

a) Risparmio energetico: il comportamento termico del sistema edificio deve essere organizzato e controllato in fase di progettazione, attraverso un'organica integrazione con il contesto climatico ed ambientale, per quel che riguarda:

- 1) l'orientamento dell'edificio;
- 2) il controllo del flusso termico;
- 3) l'uso di materiali isolanti ad accumulo termico;
- 4) il sistema d'oscuramento all'esterno;
- 5) la conservazione del calore;
- 6) l'irraggiamento solare.

b) Qualità dell'aria e fluidodinamica: 1) i modelli di distribuzione dell'aria; 2) la ventilazione nei grandi spazi; 3) la ventilazione negli edifici con atri; 4) la ventilazione a rimozione; 5) le tecniche speciali per la distribuzione dell'aria; 6) il benessere termigrometrico e la qualità dell'aria; 7) la ventilazione naturale.

c) Potere fonoisolante: 1) protezione contro il rumore; 2) fenomeno della risonanza;

d) Proprietà tossicologiche: 1) identificazione della pericolosità intrinseca degli inquinanti; 2) analisi del destino ambientale degli inquinanti; 3) definizione degli scenari d'esposizione ai fattori di rischio; 4) stima, in termini quantitativi, degli effetti tossici collaterali agli scenari d'esposizione; 5) integrazione dei punti precedenti in una valutazione globale, che consenta l'abbassamento, in percentuale, della condizione di tossicità dell'ambiente interno (edificio) o esterno (urbano);

e) Valutazione post-abitativa dell'edificio: 1) aspetti insediativi; funzionalità degli spazi interni; benessere socio-psicologico; aspetti fisicoambientali.

Dal punto di vista bioclimatico si considera che in ambito nazionale un considerevole numero di edifici abbiano consumi energetici per l'illuminazione, il riscaldamento e l'acqua calda così elevati da presentare la necessità urgente d'intervenire sia sulle strutture murarie che sugli impianti.

A tal fine, l'adeguamento degli edifici esistenti alle tematiche tipologico-ambientali e tecnologico-energetiche proprie della bioarchitettura dovrebbe attenersi al rispetto dei seguenti obiettivi di riferimento:

- 1) un miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro edilizio;
- 2) un miglioramento

dell'efficienza degli impianti; 3) un'integrazione delle nuove componenti tecnologiche solari, eoliche, o altre; 4) modelli di previsione di soleggiamento ed ombreggiamento ed integrazione di sistemi di verde protettivo; 5) il ridimensionamento energetico degli impianti termici; 6) la limitazione del condizionamento estivo con la ventilazione ed un appropriato raffreddamento passivo; 7) il migliore utilizzo del daylighting (illuminazione naturale); 8) la riduzione dei consumi elettrici e termici per aree e periodi parziali d'uso; 9) il potenziale risparmio energetico per interventi di solarizzazione passiva.

L'attenzione alle problematiche ambientali, anche dal punto di vista dell'alloggio e del sistema urbano, sta sempre più caratterizzando la legislazione europea ed impone un adeguamento del sistema nazionale e regionale al nuovo sistema di regole delineate a scala europea.

La Regione Piemonte, ai fini della verifica della qualità ambientale degli edifici si avvale del sistema di valutazione sintetico denominato ITACA, adattato alle peculiarità regionali come riportato nella Parte seconda, Allegati 1, del presente Bando

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA’”

2. Qualità ecosistemica
- 2.1 Risparmio delle risorse

OGGETTI DI “SOSTENIBILITA’” PREVALENTI

Interventi edilizi
Interventi su tessuti edilizi

OGGETTO

Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativi

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide e criteri di progettazione, valutazioni post-abitative; metodi di controllo o verifica; specifiche di prestazione; liste di requisiti; metodologia per le valutazioni a lungo periodo dei costi.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto/contesto urbano.

Lo studio di compatibilità, congruente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali carrabili, le relazioni con il contesto

2.1 Risparmio delle risorse

L'importanza di questo tema è motivata dal ruolo rilevante che ricoprono i consumi energetici del settore edilizio rispetto ai consumi energetici globali, tenendo presente che questi vanno considerati non solo per gli effetti che producono sul consumo di risorse e in termini di dipendenza energetica, ma anche per gli effetti ambientali.

I consumi energetici civili (riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, illuminazione artificiale, servizi igienico-sanitari, elettrodomestici, etc.) rappresentano a livello comunitario, la parte più consistente del totale dei consumi energetici finali.

Sia in Italia, sia negli altri Paesi comunitari, i prevalenti consumi energetici civili sono prodotti dalla climatizzazione degli ambienti.

L'organizzazione fisica e funzionale delle città, le caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'edilizia, la densità insediativa, l'organizzazione degli spazi aperti e collettivi, la localizzazione delle attività, le tecnologie e i modi di trasporto, sono i fattori che condizionano i consumi energetici urbani, incidendo considerevolmente sul bilancio energetico globale, anche in termini di spesa.

Considerando, poi, che negli ultimi anni la nuova domanda si è andata spostando dalla quantità alla qualità, sia per quel che riguarda la residenza come pure il settore terziario e gli edifici destinati ad attività produttive, la riqualificazione energetica degli edifici va considerata in termini operativi, integrata ad interventi di recupero complessivo (adeguamento funzionale, strutturale, normativo...).

Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento questo tema può essere sviluppato considerando particolarmente il rispetto delle problematiche dei diversi livelli d'intervento (alloggio, organismo, complesso insediativo): per ogni sottotema sono riportate alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione per i tre livelli abitativi.

Acqua.

Alloggio: dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad usi domestici, dispositivi per il recupero di acque grigie.

Organismo edilizio: dispositivi per il recupero delle acque grigie, dispositivi per il recupero delle acque meteoriche, ottimizzazione della distribuzione idrica.

Complesso insediativo: recupero e gestione delle acque meteoriche.

Energia:

Alloggio: riduzione delle perdite di calore, controllo della ventilazione naturale, controllo dell'ombreggiamento, controllo dell'illuminazione naturale, dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali.

Organismo edilizio: riduzione delle perdite di calore, controllo della ventilazione naturale, controllo dell'ombreggiamento, controllo dell'illuminazione naturale, dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare, sistemi di riscaldamento non convenzionali, morfologia, orientamento e distribuzione degli spazi.

Complesso insediativo: morfologia, orientamento e distribuzione degli organismi edilizi, delle aree verdi, degli specchi d'acqua, sistemi di riscaldamento non convenzionali.

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITÀ”

2. Qualità ecosistemica
- 2.2 Miglioramento della Qualità Ambientale.

OGGETTI DI ECOSOSTENIBILITÀ' PREVALENTI

Interventi edilizi
Interventi su tessuti edilizi
Interventi alla scala urbana.

OGGETTO

Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativo; Sistema urbano

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide e criteri di progettazione, valutazioni post-abitative; metodi di controllo o verifica; specifiche di prestazione; liste di requisiti; metodologia per le valutazioni a lungo periodo dei costi.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto/contesto urbano.

Lo studio di compatibilità, congruente con la scala urbana di intervento, le caratteristiche del contesto e le peculiarità relazionali e percettive, nonché in rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto a livello di varianti alternative (in fase di progettazione preliminare), sia le soluzioni di ottimizzazione adottate per la soluzione insediativa prescelta (in fase di progettazione definitiva ed esecutiva), tenuti presenti la struttura tipo-morfologica, il disegno architettonico, i materiali, i colori, l'uso e l'arredo degli spazi collettivi e delle aree esterne, le percorrenze pedonali e carrabili, le relazioni con il contesto.

2.2 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE

Vi è una stretta relazione tra processi di degrado urbano e degrado ambientale descritto nelle diverse forme d'inquinamento (dell'aria, dell'acqua, del terreno e da rumore); il superamento di tale degrado vuol dire soprattutto l'eliminazione o almeno la riduzione dei fattori inquinanti, anche attraverso l'approfondimento delle metodiche progettuali e delle soluzioni costruttive, sia per gli aspetti insediativi sia per quelli tecnologici.

Molti problemi di disagio abitativo sono dovuti, da una parte, allo scadimento della qualità abitativa in quanto tale, dall'altra, all'incompatibilità ambientale dei centri urbani, ovvero alla non salubrità del sito e dell'immobile.

Il miglioramento della qualità ambientale può essere perseguito in fase di progetto, sia esso di recupero edilizio che di nuova costruzione, sulla base della valutazione della condizione esistente o di quella prevedibile, in relazione: alla quantità dei rifiuti; alla contaminazione delle acque; alla contaminazione dell'atmosfera; ai rumori; al consumo di energia; al consumo di risorse naturali; agli effetti sugli ecosistemi.

In fase di realizzazione e gestione dell'intervento dovranno, altresì, essere attentamente valutati gli eventuali effetti indesiderati o le nocività indotte dai prodotti di costruzione utilizzati, anche in rapporto alle fasi di ciclo di vita degli stessi.

Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento di sperimentazione, questo tema sperimentale può essere sviluppato considerando anche uno solo dei seguenti sottotemi, purché lo studio sia coerentemente affrontato nel rispetto delle problematiche dei diversi livelli d'intervento (dall'alloggio al complesso insediativo): per ogni sottotema sono riportate alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione per i tre livelli abitativi.

Acustica:

Alloggio: orientamento e distribuzione dell'alloggio, isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi.

Organismo edilizio: isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno;

Complesso insediativo: sistemi di schermatura e/o separazione delle fonti di rumore.

Aria:

Alloggio: sistemi di ventilazione e ricambio naturale; controllo dell'emissioni di sostanze nocive dai materiali.

Organismo edilizio: orientamento; morfologia e assetto delle singole parti (alloggi, scale, atri).

Complesso insediativo: schermatura delle fonti inquinanti (uso del verde come filtro).

Sistema urbano: strategia di separazione delle funzioni; sistemi di schermatura delle fonti inquinanti.

Rifiuti:

Alloggio: sistemi di pretrattamento dei rifiuti organici, predisposizioni per la raccolta differenziata e riduzione del volume dei rifiuti.

Organismo edilizio: predisposizioni per la raccolta differenziata.

Complesso insediativo: predisposizioni per la raccolta differenziata.

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA’”

- 2. Qualità ecosistemica
- 2.3 Elementi di Domotica.

OGGETTI DI “SOSTENIBILITA’” PREVALENTI

Interventi edilizi

.

OGGETTO

Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativo;

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Guide e criteri di progettazione, valutazioni post-abitative; metodi di controllo o verifica; specifiche di prestazione; liste di requisiti; metodologia per le valutazioni a lungo periodo dei costi.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Studio di compatibilità progetto.

In rapporto al tema di sperimentazione, deve illustrare sia il percorso progettuale e i diversi stadi di sviluppo del progetto. Lo studio di compatibilità è congruente alla scala di edificio o di quartiere a seconda del grado di integrazione prevista dal sistema.

2.3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE

L'applicazione delle nuove tecnologie di building automation intende favorire la riduzione dei fattori inquinanti mediante una gestione razionale degli impianti nelle residenze pubbliche, anche da “remoto”, favorire la sicurezza e la sua percezione negli ambiti urbani “critici” e migliorare la qualità della vita attraverso la possibilità di beneficiare, a domicilio, di servizi fondamentali (assistenza parentale, telemedicina, teleriabilitazione etc), resi possibili in immobili opportunamente cablati ed eventualmente attrezzati per categorie di utenti deboli.

Il miglioramento della qualità ambientale può essere perseguito in fase di progetto, sia esso di recupero edilizio che di nuova costruzione, sulla base della valutazione della condizione esistente o di quella prevedibile.

In fase di realizzazione e gestione dell'intervento dovranno, altresì, essere attentamente valutati gli eventuali effetti indesiderati ed eventuali controindicazioni che emergessero dalla soluzione tecnica prescelta.

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA’”

3. QUALITÀ' FRUITIVA

Insieme delle condizioni che garantiscono un uso adeguato del complesso insediativo e/o dell'organismo edilizio da parte degli utenti, all'atto dell'insediamento e nel tempo, con un particolare riguardo all'approfondimento delle questioni inerenti l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, la sicurezza di utilizzazione e il soddisfacimento delle esigenze dei nuovi modi di vita con particolare riferimento alle utenze sociali deboli.

RISULTATI ATTESI • PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

I risultati attesi concernono lo studio e la definizione di strumenti d'indirizzo e di controllo della qualità spaziale del progetto generalizzabili in contesti simili e specificamente rivolti alla scala dell'organismo abitativo, dell'alloggio e delle unità ambientali.

Gli obiettivi di qualità attengono specifici temi del progetto della residenza (accessibilità, flessibilità, nuovi modi di vita e uso dell'alloggio, utenze sociali deboli), nell'ambito dei quali devono essere proposte soluzioni progettuali innovative per concezione, qualità distributiva e architettonica.

Tali soluzioni devono proporre criteri di progettazione in grado di costituire originale contributo tecnico-normativo d'indirizzo, esemplificativo, dei possibili modi d'aggiornamento ed innalzamento qualitativo degli attuali standard abitativi e delle principali norme tecnico-dimensionali, da utilizzare per la definizione della normativa tecnica nazionale e regionale.

OBIETTIVI DI "SOSTENIBILITA'"

3. Qualità fruitiva

3.1 Accessibilità, visitabilità e adattabilità.

OGGETTI DI "SOSTENIBILITA'" PREVALENTI

Tipologie per categorie sociali deboli
Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo
Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia
Interventi edilizi - nuova edificazione

OGGETTI

Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo.

RISULTATI ATTESI

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni di laboratori pubblici riconosciuti.

Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

3.1 ACCESSIBILITÀ', VISITABILITA' E ADATTABILITÀ' DM 236/89 e s.m.i.

La legge 13/89 e il relativo regolamento d'attuazione emanato con il DM 236/89, hanno modificato in maniera sostanziale la progettazione dell'edilizia residenziale pubblica e di quella privata, in modo da considerare le esigenze d'accessibilità, sicurezza nell'uso e d'orientamento delle persone con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali.

In particolare, il citato DM, strutturato sulla base di un complesso e innovativo sistema di norme prestazionali, articolate in criteri di progettazione, specifiche tecniche e funzionali e soluzioni tecniche conformi, pone l'attenzione sull'obiettivo dell'eliminazione e del superamento delle barriere architettoniche che costituiscono ostacolo non solo per i disabili ma per qualunque soggetto che, anche solo temporaneamente, ha delle limitazioni nella funzionalità fisica: i contenuti delle norme finiscono per interessare in modo assai più esteso la progettazione, ed il tema, di conseguenza, non è più riconducibile, come in passato, alla sola progettazione di alloggi "speciali", bensì riguarda l'intervento edilizio nel suo complesso, ivi compresi i relativi spazi esterni.

Obiettivi generali sono la definizione di soluzioni tipologiche e distributive innovative e di accorgimenti tecnici atti a garantire e ad ampliare, rispetto ai livelli minimi stabiliti nel citato DM, il soddisfacimento dei requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità, con un'attenzione alla limitazione dei relativi costi di realizzazione, alle economie conseguibili in fase di adattabilità, nonché la proposizione di ulteriori soluzioni tecniche alternative.

Una particolare attenzione deve essere posta al soddisfacimento del requisito di adattabilità e alla limitazione dell'onerosità degli interventi futuri di adeguamento, tenuto presente che la norma è a riguardo assai generica, in quanto consente di effettuare tali interventi "a costi contenuti" con il solo limite di non interessare le strutture e gli impianti comuni: a riguardo dovranno, pertanto, essere quantificati i relativi costi e descritti, anche sotto forma di manuali per l'utenza, gli interventi di modifica di spazi, di attrezzature e di componenti necessari per rendere accessibile in futuro l'alloggio ovvero l'edificio, nel caso delle tipologie per le quali è prevista la possibilità di deroga alla installazione dell'ascensore.

OBIETTIVI DI "SOSTENIBILITA'"

3. Qualità fruitivi

3.2 Flessibilità

OGGETTI DI "SOSTENIBILITA'" PREVALENTI

Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo

Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia

Interventi edilizi - nuova edificazione

OGGETTI

Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo

RISULTATI ATTESI

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DEL PROGETTO

Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni di laboratori pubblici riconosciuti.

Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

3.2 FLESSIBILITÀ'

Il legame tra funzione e forma architettonica e l'emergere della necessità di diversificare la risposta alloggiativi, in rapporto all'eterogeneità dei bisogni dell'utenza, hanno fatto sì che il tema del progetto flessibile assumesse una originale ed oggetti va rilevanza nell'ambito della cultura più moderna della residenza, specie in considerazione dello sforzo metodologico compiuto per superare la tipizzazione e la standardizzazione delle soluzioni abitative.

La flessibilità dell'alloggio ha rappresentato per molto tempo, tramite lo spostamento di tramezzi o di arredi e la permutabilità nell'utilizzazione di spazi comunque limitati, un modo per rispondere alle esigenze diverse e spesso contraddittorie dell'abitare.

In mancanza di possibili variazioni della superficie utile complessiva, queste trasformazioni, soprattutto nel caso d'aumento dei componenti del nucleo familiare, configurano una notevole convulsione dello spazio domestico, comportando sovrautilizzo degli spazi abitativi spesso assai distante da accettabili e pertinenti modalità di fruizione dell'alloggio.

Più di recente, specie attraverso l'individuazione del cosiddetto "ambito spaziale autonomo" sono state proposte, in luogo della trasformazione, modalità di utilizzazione volte a consentire ad una parte dell'alloggio una indipendente funzionalità rispetto alla restante superficie, al fine di venire incontro alle esigenze di privacy di anziani coabitanti o di figli adulti.

In altri casi, la flessibilità ha ruotato intorno alla trasferibilità d'ambienti da un alloggio dall'altro anche attraverso l'accorpamento di più piccole unità abitative o il frazionamento di quelle di maggiori dimensioni.

Le soluzioni proposte assai raramente hanno trovato pratica attuazione, tenuto presente che, in un caso, l'utilizzazione dell'ambito spaziale autonomo si è scontrata con forme di uso dell'alloggio più tradizionali che ne hanno vanificato le potenzialità, nell'altro, la trasferibilità di ambienti da un alloggio all'altro è stata, nei fatti, ostacolata dalla sostanziale non mobilità dei nuclei familiari.

Tenute presenti tali linee di sviluppo, il tema della flessibilità deve essere in modo esplicito rapportato alla modalità d'uso dell'alloggio (in proprietà o in affitto) e alle esigenze dei nuclei familiari da insediare, in modo che la soluzione di flessibilità rappresenti non una semplice proposta, ma un effettivo modo d'utilizzazione da attuare, quando necessario, con precise modalità tecniche e gestionali, mezzi e risorse.

Nell'ambito dei possibili modi di caratterizzazione della flessibilità dell'alloggio nel tempo, particolare interesse è da riporre allo studio di soluzioni "evolutive, tali da consentire, nel tempo, un aumento della sua superficie iniziale attraverso modifiche della volumetria o attraverso cambiamenti di destinazione d'uso di spazi pertinenziali o comuni, comunque compatibili con le normative vigenti.

Tali soluzioni devono essere, in via prioritaria, rapportate ad alloggi di piccola dimensione (destinati a giovani coppie, a single, ecc.) in modo che la flessibilità possa costituire, da una parte, un modo per limitare l'impegno economico di partenza e, dall'altra, di consentire all'alloggio di crescere contestualmente con le future esigenze abitative la nascita di figli, l'instaurarsi di una relazione di coppia, la coabitazione con familiari anziani, nuove opportunità di lavoro domestico, ecc).

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA”

3. Qualità fruitiva

3.3 Nuovi modi di vita e d'uso dell'alloggio.

OGGETTI DI “SOSTENIBILITA” PREVALENTI

Interventi edilizi - restauro e risanamento conservativo

Interventi edilizi - ristrutturazione edilizia

Interventi edilizi - nuova edificazione

OGGETTI

Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo

RISULTATI ATTESI

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DI PROGETTO

Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni di laboratori pubblici riconosciuti.

Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

3.3 NUOVI MODI DI VITA E D'USO DELL'ALLOGGIO

L'articolazione sempre più dinamica dei comportamenti individuali, le esigenze di socializzazione e le nuove forme di lavoro costituiscono alcune tra le principali linee di evoluzione della società che comportano un sostanziale ripensamento della tradizionale concezione dell'alloggio.

A questo proposito, basta considerare alcune innovative esigenze abitative, quali, ad esempio, la possibilità di integrare l'abitazione con spazi di lavoro opportunamente attrezzati, eventualmente studiati anche in rapporto alle opportunità informatiche e della rete Internet, la richiesta di una maggiore privacy nello svolgimento delle diverse attività dell'abitare, l'attenzione riposta alla salute e all'igiene del corpo, il ruolo preponderante assunto dal tempo libero e dall'hobbistica, il sempre maggiore interesse rivolto ai requisiti degli spazi pertinenti dell'alloggio (ad esempio, la dimensione e l'attrezzabilità del garage; la qualità spaziale e percettiva dello spazio privato all'aperto dell'alloggio, ecc.).

Rispetto a questo quadro esigenziale, in progressiva evoluzione, l'alloggio inteso come esclusiva "scatola funzionale" appare non più in grado di dare sufficienti risposte ai nuovi modi di vita.

Obiettivo generale di questo tema è lo studio di innovative forme dell'abitare, per quanto attiene la morfologia, la distribuzione e la percezione degli spazi dell'alloggio e le funzioni ivi previste, con una particolare attenzione ai modi con cui l'alloggio si relaziona e si rapporta con gli altri alloggi e con l'esterno e ai modi con cui l'alloggio interagisce da un punto di vista relazionale e di immagine architettonica con gli spazi semiprivati-semipubblici di transizione.

OBIETTIVI DI “SOSTENIBILITA”

3 Qualità fruitiva

3.4 Utenze sociali deboli

OGGETTI DI “SOSTENIBILITA” PREVALENTI

tipologie per categorie sociali deboli (anziani, famiglie numerose, studenti, nomadi, immigrati, altro ecc.)

mini-alloggi, alloggi con servizi sociali ad uso collettivo, case-albergo, nuclei di servizi per l'approntamento dei campi di accoglienza.

OGGETTI

Unità ambientale; Alloggio; Organismo abitativo; Complesso insediativi.

RISULTATI ATTESI

Guide-criteri di progettazione, liste di requisiti; specifiche 'di prestazione; metodi di controllo o verifica.

METODOLOGIA DI CONTROLLO DI QUALITÀ' DI PROGETTO

Simulazione di uno o più spazi abitativi tramite l'utilizzo delle strumentazioni di laboratori pubblici riconosciuti.

Tale simulazione, in scala reale, è finalizzata alla verifica ed ottimizzazione dei livelli di qualità funzionale e percettiva degli spazi abitativi di progetto e delle soluzioni alternative previste, da effettuare, con il coinvolgimento della committenza, dei progettisti e di una rappresentanza dei nuclei d'utenza interessati qualora già individuati, in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva: possono essere previste simulazioni anche in corso d'opera o ad intervento ultimato, nei casi in cui lo richiedano le specifiche finalità della sperimentazione, opportunamente motivate.

3.4 UTENZE SOCIALI DEBOLI

Questa categoria ricomprende utenze, quali ad esempio gli anziani, le famiglie numerose, gli studenti, altre categorie sociali con gravi problemi d'emarginazione o d'esclusione sociale, i nomadi e gli immigrati qualora il relativo fabbisogno abitativo rivesta carattere di ordine pubblico ovvero di particolare priorità per le dimensioni del fenomeno, altre categorie sociali specificatamente individuate dalle amministrazioni comunali, che si distinguono per l'estrema particolarità dei bisogni abitativi, in alcuni casi da supportare con adeguati servizi accessori.

Il soddisfacimento di tali bisogni può essere attuato mediante il ricorso a tipologie abitative anche molto diverse tra loro: dall'alloggio più tradizionale a quello con servizi sociali a uso collettivo, dalle case-albergo agli alloggi a tariffa, ecc.

Obiettivo generale di questo tema di sperimentazione è rappresentato dallo studio di soluzioni abitative innovative commisurate alle esigenze delle diverse categorie sociali: tali soluzioni dovranno essere studiate in rapporto alle modalità di utilizzazione, alla morfologia e alla percezione degli spazi dell'alloggio e dei relativi servizi di supporto ad uso collettivo, con una particolare attenzione ai modi con cui l'alloggio si relaziona e si rapporta con gli altri alloggi, con gli spazi semi-privati e semi-pubblici di transizione e con i servizi di supporto.

In ogni caso le soluzioni abitative dovranno essere tali da incentivare i rapporti umani e la socializzazione: a tal fine sono da privilegiare soluzioni insediative ed edilizie che favoriscano tale obiettivo anche attraverso l'integrazione nello stesso intervento di categorie di utenti diversi, socialmente deboli e non.

Al riguardo, con un particolare riferimento all'utenza anziana, dovranno essere studiate forme d'abitazione tali da ridurre il più possibile gli effetti di segregazione derivanti dall'allontanamento dal nucleo familiare originario.

OBIETTIVI DI "SOSTENIBILITA'"

4. SISTEMA QUALITÀ'

Definizione della struttura organizzativa, delle responsabilità, delle procedure, dei procedimenti, delle tecniche e delle attività a carattere operativo, messi in atto per soddisfare i requisiti di qualità, cioè le proprietà e le caratteristiche di un prodotto che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite.

RISULTATI ATTESI - PRODOTTI E RICADUTE NORMATIVE

Gli indirizzi strategici di politica tecnica definiti dal Ministero e dalla Regione, attraverso la/e delibera/e di programmazione, individuano come obiettivo essenziale da perseguire il miglioramento della qualità edilizia ed insediativa.

Il D D.M. 5 agosto 1994, e le successive disposizioni regionali, che determinano i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale, incentivano e promuovono un miglioramento della qualità dell'alloggio e dell'organismo abitativo, individuando un differenziale di costo, connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento.

Tale differenziale rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi, in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni, con riferimento:

- alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi all'ultimazione dello stesso;
- all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o programma di manutenzione;
- al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici.

La crescente richiesta di "garanzia di qualità" ai vari livelli - dalla certificazione di sistema, all'adozione di piani di qualità per specifica commessa, alla certificazione, di prodotti, ai piani di sicurezza - che emerge dalla normativa sia nazionale sia europea, rende necessario formulare programmi di sperimentazione in "regime di qualità", mirati soprattutto alla individuazione di sistemi di controllo della qualità di "processo" e di "sistema" edilizio, oltre che di procedure di autocontrollo per la garanzia della qualità.

A tal fine si è individuato l'obiettivo generale, definito "Sistema di qualità", mirato, da un lato, al controllo della qualità globale nel settore delle costruzioni, attraverso la definizione di procedure e strumenti per la gestione della qualità nel processo edilizio ed il controllo della qualità del "sistema edilizio", dall'altro, a compatibilizzare l'innalzamento della qualità di "prodotto" con il contenimento dei costi.

La sperimentazione in quest'ambito tematico, è finalizzata a definire metodologie, procedure e strumentazioni di controllo proprie delle diverse fasi del processo edilizio ad individuare ruoli e soggetti preposti alle attività di controllo di qualità, nonché ad elaborare strumenti normativi di guida al perseguimento della "qualità globale" e di verifica dei risultati ottenuti: manuali di qualità, piani di qualità, ecc.

4.1 QUALITÀ' NEL PROCESSO EDILIZIO,

intesa come "insieme delle attività che, interagendo tra di loro, influenzano la qualità di un prodotto o di un servizio nelle varie fasi, che vanno dall'identificazione delle esigenze da soddisfare alla verifica del loro soddisfacimento (cerchio della qualità),

4.2 QUALITÀ' NEL SISTEMA EDILIZIO,

intesa come "insieme di tecniche e di attività di controllo di qualità, messe in atto per soddisfare i requisiti di qualità".

Il ruolo della sperimentazione vuole essere, da un lato, la promozione di una cultura della qualità, anche attraverso la partecipazione motivata dei soggetti proponenti, dall'altro, la predisposizione di strumenti procedurali e normativi atti a realizzare e a gestire, a livello istituzionale, un'efficace politica della qualità.

OBIETTIVI DI ECOSOSTENIBILITA'

4. Sistema qualità

4.1 Qualità nel processo edilizio: definizione di procedure di garanzia della qualità

OGGETTI DI ECOSOSTENIBILITA' PREVALENTI

Interventi edilizi

Interventi su tessuti edilizi

Interventi alla scala urbana

OGGETTI

Attività di processo: progettazione e controllo del progetto, affidamento ed esecuzione dei lavori, controllo, collaudo, gestione dell'intervento.

RISULTATI ATTESI

- Sperimentazione di funzioni di Project management.
- Predisposizione di convenzioni fra comune e soggetti attuatori, comuni e soggetti assegnatari.
- Predisposizione di riferimenti per la contrattualistica.
- Predisposizione di guide per le fasi d'indagine, studio di fattibilità, briefing, ecc.
- Gestione dei progetti attraverso la predisposizione di piani di progetto e piani qualità.
- Monitoraggio e controllo di gestione dell'opera, realizzata attraverso piani di gestione.
- Pianificazione delle relazioni contrattuali fra operatori e fra soggetti attuatori ed assegnatari.
- Manuali della qualità specifica (con riferimento alla progettazione, agli approvvigionamenti, alle commesse, all'esecuzione dei lavori, alla gestione degli interventi).

4.1 QUALITÀ' NEL PROCESSO EDILIZIO:

DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ'

La qualità degli interventi non rappresenta ormai un obiettivo codificabile solo in termini di standard urbanistici ed edilizi o di requisiti di carattere esclusivamente funzionale.

La qualità va reinterpretata come sistema globale che impone di superamento di una visione della qualità stessa come fattore parcellizzato e contingente.

Questa consapevolezza resta, tuttavia, ancora estranea a molte delle fasi del processo edilizio, le condizioni di conflittualità e di separatezza fra normazione, programmazione, progettazione, edificazione e controllo non facilitano la promozione di un "sistema" della qualità globale. Obiettivo generale della sperimentazione in tale ambito deve essere quello di promuovere la integrazione di ruoli e competenze e di superare approcci formali e meramente operativi (qualità come conformità a standard) ai temi della qualità. Tali approcci rischiano di esaltare la conflittualità fra gli operatori, con la proliferazione di norme e di controlli, a scapito della qualità dei risultati.

La finalità dovrà essere invece prioritariamente quella di creare condizioni per la condivisione d'obiettivi qualità fra gli operatori che, a tutti i livelli, intervengono nelle diverse fasi del processo ideativo e realizzativo degli interventi.

Il programma sperimentale deve fare propria tale impostazione affrontando alcuni nodi prioritari:

- l'integrazione fra le fasi di programmazione, progettazione e costruzione, nell'ottica di una gestione globale della qualità del progetto;
 - la flessibilità organizzativa delle strutture che intervengono nella realizzazione di un progetto e l'organizzazione delle stesse nell'ottica della garanzia di qualità;
- la significatività dei parametri di normazione e dei modelli di valutazione della qualità sostanziale degli interventi, in rapporto a requisiti generali e specifici di contesto.

OBIETTIVI DI ECOSOSTENIBILITA'

4. Sistema di qualità
- 4.2 Qualità nel Settore Edilizio: gestione della qualità e controllo di qualità

OGGETTI DI ECOSOSTENIBILITA' PREVALENTI

Interventi edilizi
Interventi su tessuti edilizi
Interventi alla scala urbana

OGGETTO

Attività di gestione della Qualità: coordinamento e controllo nelle fasi di esecuzione lavori.
Attività di controllo della qualità: controlli in corso d'opera, a collaudo finale e in fasi di gestione.

RISULTATI ATTESI

Piani qualità: schema direttore del promotore o della impresa generale e piani dei singoli.
Strumenti per la redazione di schemi direttori della qualità: procedure e manuali, istruzioni per particolari cicli di lavorazioni; sistemi di gestione delle non conformità - strumenti di controllo modulistica per le verifiche ispettive.
Modelli organizzativi, strumenti e procedure di affidamento lavori.
Modelli organizzativi di svolgimento lavori.
Metodi di verifica in corso d'opera, a collaudo finale e in fase di gestione.
Modelli di certificazione degli interventi.

4.2 QUALITÀ' NEL SISTEMA EDILIZIO: GESTIONE DELLA QUALITÀ' E CONTROLLO QUALITÀ'

Nell'ambito di tale area la sperimentazione è finalizzata a strutturare e strumentare sia le funzioni di gestione della qualità a livello di soggetto attuatore, sia le attività volte a potenziare la capacità di definizione normativa e controllo della qualità prestazionale degli interventi.

Quest'area tematica concerne anche la messa a punto di modelli e strumenti di controllo della fase d'affidamento dei lavori, come nodo rilevante nel quadro dei nuovi orientamenti delle procedure di appalto.

Le attività previste riguardano la definizione, l'applicazione e regolazione di strumenti di pianificazione della qualità, concepiti in un'ottica di garanzia della qualità, e di strumenti per il potenziamento dell'efficacia del processo e per il controllo della qualità del prodotto. Altre attività riguardano la messa a punto di strumenti operativi nelle fasi di affidamento lavori e svolgimento degli stessi, con il potenziamento della capacità di controllo, previsione e programmazione; la predisposizione di strumenti di controllo della completezza dei progetti e della qualità delle soluzioni proposte, con la identificazione di strumenti di controllo in corso d'opera e in fase di gestione, anche in questo caso con la proposta di un potenziamento di alcuni ruoli tradizionali (D,L. e collaudatore) o di nuovi ruoli di controllo tecnico da parte di strutture di certificazione della qualità di prodotto (laboratori e altro).

Inoltre, in tale ambito devono essere sperimentati strumenti e procedure per la certificazione degli interventi, in un'ottica di garanzia della qualità nei riguardi dei fruitori.

Particolare attenzione, nell'ambito della adozione di strumenti per la gestione della qualità è dedicato al Piano di qualità di commessa, quale strumento di controllo della qualità nell'esecuzione delle opere.

Dalla norma UNI ISO 8042 è definito il Piano della Qualità: "Documento che precisa le modalità operative, le risorse e le sequenze d'attività che influenzano le qualità di un determinato prodotto, servizio, contratto o progetto"; in particolare, per definire la struttura di base del Piano della Qualità si è fatto riferimento ai 20 requisiti della norma ISO/DIS 9004-5 "criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi aziendali".

In sostanza il p.q. è l'attuazione del sistema qualità su una particolare commessa, è l'insieme organizzato e strutturato di tutte le informazioni necessario a garantire il soddisfacimento dei requisiti di contratto che evidenzia tutte le attività e le procedure messe in essere per il perseguimento della qualità di quella specifica commessa.

Funzione specifica del p.q. è quella di qualificare nei dettagli operativi ed organizzativi della commessa, definendone la scomposizione in fasi, i tempi di attuazione, i requisiti da rispettare, i piani e le modalità di controllo, le istruzioni per i vari processi di lavorazione, nonché tutte le specifiche di commessa, le azioni di controllo e il piano delle azioni correttive delle eventuali non conformità.

La scelta di tale tematica è proposta anche per quelle strutture che non operano in sistema qualità, ma che vogliono accedere ad un processo d'autocertificazione dell'impresa, attraverso l'adozione di un piano di qualità di commessa. Il p.q. può essere momento di verifica della propria struttura organizzativa, rispetto alla normativa di certificazione ISO UNI- 9000, e base di partenza per passare dal "sistema qualità di cantiere" al "sistema qualità di struttura".

PARTE SECONDA

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Il presente documento è stato sviluppato dal Comitato Tecnico del gruppo di lavoro interregionale in materia di Bioedilizia "ITACA" (Istituto per la Trasparenza l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti,) in collaborazione CON iiSBE Italia.

L'area "Elementi di demotica", è proposta come terza area di valutazione sperimentale dalla Regione Piemonte, di concerto con iiSBE Italia e Itaca, sulla base delle risultanze della ricerca sviluppata nell'ambito del programma europeo "NENA"-Network Enterprise Alps, cofinanziato dal PIC Interreg 3B.

Il Protocollo ITACA sintetico applicato nell'ambito del presente bando è stato modificato in base alla evoluzione normativa regionale in materia energetica.

NELL'AMBITO DEL PRESENTE BANDO E' STABILITO DALLA REGIONE PIEMONTE CHE IL PUNTEGGIO RAGGIUNTO, SECONDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE, IN INTERVENTI EDILIZI DIVERSI DALLA "NUOVA COSTRUZIONE" E DALLA "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" ASSUMERA' VALORE DOPPIO.

Sistema di valutazione

Il Protocollo ITACA Sintetico permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progetto, misurandone la prestazione rispetto a 16 criteri e 8 sottocriteri suddivisi in 3 aree di valutazione, secondo lo schema seguente:

1. Consumo di risorse

- 1.1. contenimento consumi energetici invernali
 - 1.1.1. energia primaria per la climatizzazione invernale
 - 1.1.2. trasmittanza termica involucro edilizio
- 1.2. acqua calda sanitaria
- 1.3. contenimento consumi energetici estivi
 - 1.3.1. controllo della radiazione solare
 - 1.3.2. inerzia termica
- 1.4. illuminazione naturale
- 1.5. energia elettrica da fonti rinnovabili
- 1.6. materiali eco-compatibili
 - 1.6.1. materiali rinnovabili
 - 1.6.2. materiali riciclati/recuperati
- 1.7. acqua potabile
 - 1.7.1. consumo di acqua potabile per irrigazione
 - 1.7.2. consumo di acqua potabile per usi indoor
- 1.8. mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio

2. Carichi ambientali

- 2.1. emissione di gas serra
- 2.2. rifiuti solidi
- 2.3. rifiuti liquidi
- 2.4. permeabilità aree esterne

3. Elementi di Demotica

- 3.1. Cablaggio
- 3.2. Videosorveglianza
- 3.3. Anti intrusione, controllo accessi e Safety
- 3.4. Integrazione.

I criteri e sotto criteri di valutazione sono associati a caratteristiche specifiche, ovvero:

- hanno una valenza economica, sociale, ambientale di rilievo;
- sono quantificabili o definibili anche solo qualitativamente, in relazione a scenari prestazionali oggettivi e predefiniti;
- perseguono un obiettivo di ampio respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica.

In base alla specifica prestazione, l'edificio per ogni criterio e sotto-criterio riceve un punteggio che può variare da -1 a +5. Lo zero rappresenta lo standard di paragone (benchmark) riferibile a quella che deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti.

In particolare, la scala di valutazione utilizzata è così composta:

-1	rappresenta una <u>prestazione inferiore allo standard</u> e alla pratica corrente.
0	rappresenta la <u>prestazione minima</u> accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o in caso non vi siano regolamenti di riferimento rappresenta la <u>pratica corrente</u> .
1	rappresenta un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
2	rappresenta un miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
3	rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune. E' da considerarsi come la <u>migliore pratica corrente</u> .
4	rappresenta un moderato incremento della pratica corrente migliore.
5	rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente migliore, di carattere sperimentale.

Il punteggio viene assegnato in base alle indicazioni e al metodo di verifica riportati nella "Scheda descrittiva" di ogni criterio di valutazione. Le informazioni riportate su ogni scheda sono:

- l'**esigenza**, ovvero l'obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire;
- l'**indicatore di prestazione**. E' il parametro utilizzato per valutare il livello di performance dell'edificio rispetto al criterio di valutazione; può essere di tipo quantitativo o qualitativo. Quest'ultimo viene descritto sotto forma di possibili scenari;
- l'**unità di misura**, solo nel caso di indicatore di prestazione quantitativo;
- il **metodo di verifica**, che definisce la procedura per determinare il livello di prestazione dell'edificio rispetto al criterio di valutazione;
- le **strategie di riferimento**, che indica a livello non vincolante e di indirizzo possibili soluzioni per ottimizzare la prestazione dell'edificio rispetto al criterio di valutazione;
- la **scala di prestazione**, che definisce il punteggio ottenuto dall'edificio in base al livello dell'indicatore di prestazione determinato applicando il metodo di verifica;
- i **riferimenti legislativi**; sono i dispositivi legislativi di riferimento a carattere cogente o rientranti nella prassi progettuale;
- i **riferimenti normativi**; sono le normative tecniche di riferimento utilizzate per determinare le scale di prestazione e le metodologie di verifica.
- le **note**, in cui eventualmente possono essere chiariti aspetti relativi alla verifica del criterio.

Schede di valutazione

CRITERIO: 1.1.1 – Energia per la climatizzazione invernale**Area di Valutazione:** 1 - Consumo di risorse**Esigenza:** ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale**Indicatore di prestazione:** rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e il requisito minimo di legge del fabbisogno annuo di energia primaria**Unità di misura:** % (kWh/m²anno/kWh/m²anno)**Metodo e strumenti di verifica****Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:**

1. calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo le norme tecniche (UNI) di riferimento;
2. calcolo del valore limite di legge del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale in base alla legislazione vigente a livello nazionale o regionale;
3. calcolo del rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (punto 1) e il valore limite di legge del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale;
4. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 3 con i valori riportati nella scala di prestazione.

Strategie di riferimento

Al fine di limitare il consumo di energia primaria per la climatizzazione invernale è opportuno isolare adeguatamente l'involucro edilizio per limitare le perdite di calore per dispersione e sfruttare il più possibile l'energia solare.

Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi è raccomandabile:

- definire una strategia complessiva di isolamento termico;
- scegliere il materiale isolante e il relativo spessore, tenendo conto delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore e compatibilità ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). In tal senso si raccomanda l'impiego di isolanti costituiti da materie prime rinnovabili o riciclabili come ad esempio la fibra di legno, il sughero, la fibra di cellulosa, il lino, la lana di pecora, il legno –cemento;
- verificare la possibilità di condensa interstiziale e posizionare se necessario una barriera al vapore.

Per quanto riguarda i componenti vetrati è raccomandabile:

- impiegare vetrate isolanti, se possibile basso-emissive;
- utilizzare telai in metallo con taglio termico o in legno.

I sistemi solari passivi sono dei dispositivi per la captazione, accumulo e trasferimento dell'energia termica finalizzati al riscaldamento degli ambienti interni. Sono composti da elementi tecnici "speciali" dell'involucro edilizio che forniscono un apporto termico "gratuito" aggiuntivo. Questo trasferimento può avvenire per irraggiamento diretto attraverso le vetrate, per conduzione attraverso le pareti o per convezione nel caso siano presenti aperture di ventilazione. I principali tipi di sistemi solari passivi utilizzabili in edifici residenziali sono: le serre, i muri Trombe, i sistemi a guadagno diretto. Nel scegliere, dimensionare e collocare un sistema solare passivo, si deve tenere conto dei possibili effetti di surriscaldamento che possono determinarsi nelle stagioni intermedie e in quella estiva.

Scala di prestazione

% - (kWh/m ² anno) / (kWh/m ² anno)	Punti
>100	-1
100	0
93	1
87	2
80	3
73	4
67	5

Riferimenti legislativi

L. del 09 Gennaio 1991, n°10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Leggi regionali in materia di contenimento dei consumi energetici:

(L. R. 13/07, D.C.R. 98 – 1247 /07 s.m.i)

Riferimenti normativi

Allegato M (Norme Tecniche) del **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311** “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Peso del sotto criterio

70

%

Note

Se esiste una specifica legislazione regionale che riduce il valore dei requisiti minimi proposti dalla legge nazionale (Dlgs 311/06), o se la legge nazionale viene aggiornata, il riferimento da considerare per la determinazione dell'indicatore prestazionale è il valore più restrittivo. La scala prestazionale non viene comunque modificata.

CRITERIO: 1.1.2 – Trasmittanza termica media dell'involucro edilizio**Area di Valutazione:** 1 - Consumo di risorse

Esigenza: ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale	Indicatore di prestazione: rapporto tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro
	Unità di misura: % - (W/m ² K) / (W/m ² K)

metodo e strumenti di verifica

Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:

1. Calcolare la trasmittanza media di progetto (U_m) degli elementi di involucro (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno, chiusure trasparenti)

- calcolare la trasmittanza termica (U) di ogni elemento di involucro;
- calcolare la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (U_m):

$$\frac{A_1 \cdot U_1 + A_2 \cdot U_2 + A_3 \cdot U_3 + \dots + A_n \cdot U_n}{\sum_{x=1}^n A_x}$$

Dove:

A_1, A_2, \dots, A_n = area dell'elemento di involucro (m^2)

U_1, U_2, \dots, U_n = trasmittanza termica media di progetto dell'elemento di involucro ($W/m^2 K$)

2. Calcolare la trasmittanza media degli elementi di involucro (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno, chiusure trasparenti) corrispondente ai valori limite di legge ($U_{m \text{ limite}}$)

- verificare il valore limite di legge della trasmittanza termica (U_{limite}) di ogni elemento di involucro;
- calcolare la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro ($U_{m \text{ limite}}$):

$$\frac{A_1 \cdot U_{1\text{lim}} + A_2 \cdot U_{2\text{lim}} + A_3 \cdot U_{3\text{lim}} + A_n \cdot U_{n\text{lim}}}{\sum_{x=1}^n A_x}$$

Dove:

A_1, A_2, \dots, A_n = area dell'elemento di involucro (m^2)

$U_{1\text{lim}}, U_{2\text{lim}}, \dots, U_{n\text{lim}}$ = trasmittanza termica di progetto dell'elemento di involucro ($W/m^2 K$)

3. calcolo del rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (U_m) e la trasmittanza media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge (U_{limite}).

Strategie di riferimento

Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi è raccomandabile:

- definire una strategia complessiva di isolamento termico;
- scegliere il materiale isolante e il relativo spessore, tenendo conto delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore e compatibilità ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). In tal senso si raccomanda l'impiego di isolanti costituiti da materie prime rinnovabili o riciclabili come ad esempio la fibra di legno, il sughero, la fibra di cellulosa, il lino, la lana di pecora, il legno - cemento;
- verificare la possibilità di condensa interstiziale e posizionare se necessario una barriera al vapore.

Per quanto riguarda i componenti vetrati è raccomandabile:

- impiegare vetrate isolanti, se possibile basso-emissive;
- utilizzare telai in metallo con taglio termico, in PVC, in legno.

Scala di prestazione

% - (W/m ² K) / (W/m ² K)	Punti
>100	-1
100	0
90	1
80	2
70	3
60	4
50	5

Riferimenti legislativi

L. del 09 Gennaio 1991, n°10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Leggi regionali in materia di contenimento dei consumi energetici

(L. R. 13/07, D.C.R. 98 – 1247 /07 s.m.i.)

Riferimenti normativi:

Allegato M (Norme Tecniche) del **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311** “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

UNI EN ISO 14683:2001 “Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento.”

<i>Peso del criterio</i>	30	%
--------------------------	----	---

Note: Se esiste una specifica legislazione regionale che riduce il valore dei requisiti minimi proposti dalla legge nazionale (Dlgs 311/06), o se la legge nazionale viene aggiornata, il riferimento da considerare per la determinazione dell'indicatore prestazionale è il valore più restrittivo. La scala prestazionale non viene comunque modificata.

CRITERIO: 1.2 – Acqua calda sanitaria	
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse	
Esigenza: ridurre i consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego dell'energia solare.	Indicatore di prestazione: percentuale del fabbisogno medio annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria soddisfatto con energie rinnovabili.
	Unità di misura: % (kWh/kWh)
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. calcolo del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda sanitaria secondo la norma UNI EN 832 "Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali". Il fabbisogno giornaliero di riferimento è di 70 litri di acqua calda a persona; 2. calcolo della quantità di energia termica prodotta annualmente dai pannelli solari; 3. calcolo della percentuale di fabbisogno annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria coperta dai pannelli solari. 4. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 3 con i valori riportati nella scala di prestazione. 	
Strategie di riferimento	
Impiego pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - sistema di captazione ad elevata efficienza (tubi sotto vuoto); - orientamento Sud; - inclinazione pari alla latitudine del luogo. 	

Scala di prestazione

% (kWh/kWh)	Punti
<50	-1
60	0
64	1
68	2
72	3
76	4
80	5

Riferimenti legislativi

L. 9 Gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311** “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Leggi regionali in materia di contenimento dei consumi energetici.

(L. R. 13/07, D.C.R. 98 – 1247/07 s.m.i.)

Riferimenti normativi : **UNI 8211** “Impianti di riscaldamento ad energia solare. Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l'integrazione negli edifici”, **UNI 11300-2:2008** “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”

Note: Se per ragioni di tipo tecnico o legislativo non è possibile installare pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, il peso del criterio viene azzerato

<i>Peso del criterio</i>	5	%
--------------------------	---	---

SOTTO-CRITERIO: 1.3.1 – Controllo della radiazione solare**Area di Valutazione:** 1 - Consumo di risorse**Criterio:** 1.3 – Contenimento consumi energetici estivi**Esigenza:** ridurre il carico termico dovuto all'irraggiamento solare nel periodo estivo.**Indicatore di prestazione:** fattore di ombreggiatura (fattore di riduzione dovuto all'ombreggiatura)**Unità di misura:** adimensionale**Metodo e strumenti di verifica****Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:**

1. calcolo secondo UNI EN 832 Appendice G del fattore di ostruzione (G.2.2), calcolo del fattore di ombreggiatura dovuto ad aggetti verticali, orizzontali (G.2.3) e schermi mobili (G.3);
2. per ogni esposizione compresa nei quadranti di orientamento Est, Sud e Ovest e per ogni tipo di superficie vetrata, calcolo del fattore medio di ombreggiatura come prodotto dei quattro fattori di cui sopra (Fo_{est} , Fo_{sud} , Fo_{ovest});
3. calcolo della media pesata dei valori del fattore di ombreggiatura, ottenuta attribuendo alle esposizioni indicate i pesi seguenti:

esposizione	peso
EST	0,25
SUD	0,35
OVEST	0,40

$$2. \quad Fo_{TOT} = \frac{\sum_{esp} Fo_{esp} \cdot peso \cdot S_{esp}}{\sum_{esp} S_{esp}}$$

4. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore verificato al punto 2 con i valori riportati nella scala di prestazione.

Strategie di riferimento

Impiego di sistemi per la schermatura della radiazione solare al fine di evitare il surriscaldamento dell'aria negli ambienti interni e il manifestarsi di situazioni di discomfort.

Le schermature si distinguono in:

- orizzontali e verticali;
- esterne e interne;
- fisse e operabili.

Le schermature orizzontali sono efficaci se impiegate sulla facciata Sud dell'edificio in quanto impediscono la penetrazione della radiazione nel periodo estivo, consentendolo in quello invernale.

Le schermature verticali sono efficaci con ogni orientamento, quando la direzione dei raggi solari non è contenuta in un piano parallelo a quello dello schermo e forma con esso un angolo di incidenza sufficientemente ampio da impedire la penetrazione dei raggi stessi.

Le schermature esterne sono molto più efficaci di quelle interne come strumento di controllo solare, in quanto respingono la radiazione solare prima che penetri in ambiente, evitando che il vetro si riscaldi e si inneschi un micro effetto serra tra superficie dello schermo e vetro.

Scala di prestazione

adimensionale	Punti
<0,50	-1
0,382	0
0,308	1
0,234	2
0,159	3
0,085	4
0,011	5

Riferimenti legislativi

L. del 09 Gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Leggi regionali in materia di contenimento dei consumi energetici

Riferimenti normativi

UNI EN 832 Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici residenziali.

<i>Peso del sotto-criterio</i>	50	%
--------------------------------	----	---

SOTTO-CRITERIO: 1.3.2 – Inerzia termica	
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse	
Criterio: 1.3 – Contenimento consumi energetici estivi	
Esigenza: mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria.	Indicatore di prestazione: coefficiente sfasamento (Δt) e fattore di attenuazione (f) dell'onda termica
	Unità di misura: ore (h) e adimensionale
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> per ogni orientamento (Nord escluso) calcolo del coefficiente di sfasamento e del fattore di attenuazione dell'onda termica delle superfici opache secondo il procedimento descritto nella norma UNI EN ISO 13786; verifica del coefficiente di sfasamento e del fattore di attenuazione medi, pesandoli rispetto all'area delle superfici opache: $\Delta t = \frac{\sum \Delta t_{esp} \cdot S_{esp}}{\sum S_{esp}} ; \quad f = \frac{\sum f_{esp} \cdot S_{esp}}{\sum S_{esp}}$ verifica del livello di soddisfacimento di entrambi i parametri del criterio confrontando i valori verificati al punto 2 con i valori riportati nella scala di prestazione. 	
Strategie di riferimento	
Impiego di murature "pesanti" di involucro, caratterizzate da una elevata capacità termica e una bassa conduttività termica.	

Scala di prestazione

Coefficiente di sfasamento (h)	Fattore di attenuazione (-)	Punti
<8	>0,35	-1
8	0,35	0
9	0,25	1
10	0,20	2
11	0,17	3
12	0,15	4
>12	<0,15	5

Riferimenti legislativi

L. del 09 Gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”

Leggi regionali in materia di contenimento dei consumi energetici

(L. R. 13/07, D.C.R. 98 – 1247 /07 s.m.i.)

Riferimenti normativi

UNI EN ISO 13786 “Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo”.

<i>Peso del sotto-criterio</i>	50	%
--------------------------------	----	---

Note

Il punteggio da attribuire al criterio corrisponde al minore tra quelli ottenuti per i due parametri (fattore di attenuazione e coefficiente di sfasamento).

In ogni caso, deve essere rispettato almeno il requisito minimo di massa superficiale previsto dall'articolo 9.b dell'Allegato I del Dlgs 311/2006 o previsto da Leggi Regionali.

CRITERIO: 1.4 – Illuminazione naturale	
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse	
Esigenza: ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo.	Indicatore di prestazione: fattore medio di luce diurna (FLD _m) -
	Unità di misura: %
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. per ogni appartamento tipo: <ol style="list-style-type: none"> a. calcolo in ogni locale del fattore medio di luce diurna in base al metodo descritto nella norma UNI EN ISO 10840 (Appendice A), che prevede la seguente formulazione analitica $FLD_m = \frac{A_f \cdot t \cdot \varepsilon}{A_{tot} (1 - r_m)} \cdot \psi$ b. calcolo del valore medio dei fattori di luce diurna, pesando il valore dei fattori medi di luce diurna calcolati al punto precedente rispetto all'area dei locali; 2. calcolo del valore medio del fattore di luce diurna dell'organismo abitativo, pesando il valore dei fattori medi di luce diurna calcolati al punto 1 per l'area complessiva di ogni tipologia di appartamenti; 3. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 2 con i valori riportati nella scala di prestazione. 	
Strategie di riferimento	
<i>Superfici trasparenti</i>	
L'utilizzo di ampie superfici vetrate permette di ottenere alti livelli di illuminazione naturale. E' importante però dotarle di opportune schermature per evitare problemi di surriscaldamento nel periodo estivo. Le superfici vetrate devono avere coefficiente di trasmissione luminosa elevato, rispettando nello stesso tempo le esigenze di riduzione delle dispersioni termiche e di controllo della radiazione solare entrante. A questo scopo può essere efficace l'impiego di vetri selettivi (alta trasmissione luminosa, basso fattore solare, bassa trasmittanza termica) Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da ridurre al minimo l'oscuramento dovuto da ostruzioni esterne in modo che l'apertura riceva luce direttamente dalla volta celeste.	
<i>Colore pareti interne</i>	
E' importante utilizzare colori chiari per le superfici interne in modo da incrementare il contributo di illuminazione dovuto alla riflessione interna.	
<i>Sistemi di conduzione della luce</i>	
Nel caso di ambienti che non possono disporre di aperture verso l'esterno si raccomanda di impiegare sistemi innovativi di conduzione della luce (camini di luce, guide di luce).	

Scala di prestazione

%	Punti
<2	-1
2,0	0
2,5	1
3,0	2
3,5	3
4,0	4
4,5	5

Riferimenti legislativi

Circolare Min. LLPP n° 3151 del 22/5/67

DM 27/7/2005 - Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

Riferimenti Normativi

UNI EN ISO 10840 "Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale"

<i>Peso del criterio</i>	5	%
--------------------------	---	---

CRITERIO: 1.5 – Energia elettrica	
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse	
Esigenza: diminuzione dei consumi annuali di energia elettrica dell'edificio.	Indicatore di prestazione: percentuale del fabbisogno medio annuale di energia elettrica soddisfatto con energie rinnovabili.
	Unità di misura: % (kWh/kWh)
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. calcolo del fabbisogno medio annuo di energia elettrica: $20\text{kWh/m}^2\text{anno} \times \text{superficie utile appartamenti (m}^2\text{)}$; 2. calcolo della quantità di energia elettrica annua prodotta da fonte rinnovabile, secondo la normativa tecnica di riferimento; 3. calcolo della percentuale di fabbisogno medio annuo di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili; 4. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 3 con i valori riportati nella scala di prestazione. 	
Strategie di riferimento	
Impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici, pale eoliche, centraline idroelettriche.	

Scala di prestazione

% (kWh/kWh)	Punti
<16	-1
16	0
19	1
22	2
25	3
28	4
31	5

Riferimenti legislativi		
DIR 2001/77/CE Sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.		
<i>Peso del criterio</i>	10	%

Note. Il fabbisogno elettrico di riferimento pari a $20 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$ è stato ricavato dalla Tabella G.11 dell'Allegato G del prEN 13790.

Il valore relativo al benchmark zero corrisponde alla quota parte nazionale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (idrica, geotermica, eolica, biogas, biomasse, RSU e solare) che normalmente è compresa nell'energia elettrica fornita dalla rete (fonte: Rapporto 2006 GSE – Gestore Servizi Elettrici). A tale quota va quindi aggiunta l'eventuale produzione locale.

SOTTO-CRITERIO: 1.6.1 – Uso di materiali da fonti rinnovabili	
Area Di Valutazione: 1- Consumo di risorse	
Criterio: 1.6 – Materiali eco-compatibili	
Esigenza: ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili.	Indicatore di prestazione: percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati nell'intervento.
	Unità di misura: % (kg/kg)
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione dell'involucro edilizio (pareti esterne, copertura, solaio inferiore, finestre – vedi nota), calcolando il peso di ognuno di essi; 2. calcolo del peso complessivo dei materiali e componenti da fonti rinnovabili utilizzati nella realizzazione dell'involucro edilizio; 3. calcolo della percentuale dei materiali e componenti da fonte rinnovabile rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati per la realizzazione dell'involucro edilizio: 	
$\frac{(\text{peso dei materiali da fonti rinnovabili})}{(\text{peso complessivo dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio})} \times 100$	
Strategie di riferimento	
Impiego di materiali da costruzione di origine vegetale o animale come: legno, canapa, lino, bamboo, lana, ecc.	

Scala di prestazione

% (kg/kg)	Punteggio
-	-1
0	0
10	1
20	2
30	3
40	4
50	5

<i>Peso del sotto-criterio</i>	60	%
--------------------------------	----	---

Note : Ai fine del calcolo dell'indicatore di prestazione, come involucro edilizio si intende la superficie che delimita verso l'esterno il volume dell'organismo abitativo.

SOTTO-CRITERIO: 1.6.2 – Uso di materiali riciclati / di recupero	
Area di Valutazione: 1- Consumo di risorse	
Criterio: 1.6 – Materiali eco-compatibili	
Esigenza: favorire l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse.	Indicatore di prestazione: percentuale dei materiali riciclati/di recupero che sono stati utilizzati nell'intervento.
	Unità di misura: % (kg/kg)
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione dell'involucro edilizio (pareti esterne, copertura, solaio inferiore, finestre – vedi nota), calcolando il peso di ognuno di essi; 2. calcolo del peso complessivo dei materiali e componenti riciclati / di recupero utilizzati nella realizzazione dell'involucro edilizio; 3. calcolo della percentuale dei materiali e componenti riciclati / di recupero rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati per la realizzazione dell'involucro edilizio: 	
$\frac{(\text{peso dei materiali riciclati e di recupero})}{(\text{peso complessivo dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio})} \times 100$	
Strategie di riferimento	
Prevedere l'utilizzo di materiali di recupero con particolare riferimento a:	
<ul style="list-style-type: none"> - inerti da demolizione da impiegare per sottofondi, riempimenti, opere esterne; malte; calcestruzzi; murature a sacco; - legno per strutture principali e secondarie; - travi e putrelle in ferro; - mattoni e pietre di recupero per murature; - elementi di copertura coppi, tegole; - pavimenti (cotto, graniglia, legno, pietra); - eventuale terreno proveniente da sterro. 	
Impiego di materiali con alto contenuto di materia riciclata come ad esempio: fibra di cellulosa, fibra di legno, legno cemento, plastica, alluminio, ecc.	

Scala di prestazione

% (kg/kg)	Punteggio
-	-1
0	0
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

<i>Peso del sotto-criterio</i>	40	%
Note: Ai fine del calcolo dell'indicatore di prestazione, come involucro edilizio si intende la superficie che delimita verso l'esterno il volume dell'organismo abitativo. Si intendono materiali riciclati quelli costituiti da materiale riciclato per almeno il 50% del peso.		

CRITERIO: 1.7.1 Consumo di acqua per irrigazione	
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse	
Criterio: 1.7 – Acqua potabile	
Esigenza: riduzione dei consumi di acqua potabile per l'irrigazione delle aree verdi.	Indicatore di prestazione: volume di acqua potabile consumata annualmente rispetto alle aree irrigate.
	Unità di misura: m ³ /m ²
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. calcolo del fabbisogno di acqua potabile per irrigazione; 2. calcolo della superficie delle aree verdi irrigate; 3. calcolo del rapporto tra il volume di acqua potabile utilizzato annualmente e la superficie delle aree esterne irrigate; 4. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto calcolato al punto 3 con i valori riportati nella scala di prestazione. 	
Strategie di riferimento	
Impiego di sistemi per il recupero dell'acqua piovana e di raccolta e depurazione delle acque grigie (es. fitodepurazione).	

Scala di prestazione

m ³ /m ²	Punti
0,48	-1
0,40	0
0,32	1
0,24	2
0,16	3
0,08	4
0,00	5

Riferimenti legislativi:

Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.

Decreto Legislativo n.156/2006, artt. 99 e 146 comma 1 lettere d) ed f)

<i>Peso del criterio</i>	60	%
--------------------------	----	---

Note: Se non sono presenti aree verdi da irrigare, il peso del criterio viene azzerato.

CRITERIO: 1.7.2– Consumo di acqua potabile per usi indoor	
Area di Valutazione: 1 - Consumo di risorse	
Criterio: 1.2 – Acqua potabile	
Esigenza: riduzione dei consumi di acqua potabile all'interno dell'edificio.	Indicatore di prestazione: volume di acqua potabile consumata annualmente per persona.
	Unità di misura: litri/persona giorno
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. calcolo del fabbisogno complessivo annuo di acqua potabile per usi indoor. Si consideri un consumo pari a 120 litri al giorno per persona; 2. calcolo della quantità di acqua potabile netta consumata annualmente, sottraendo al valore calcolato al punto 1 eventuali riutilizzi di acqua piovana, acque grigie, ecc. 3. dividere la quantità di acqua potabile consumata annualmente calcolata al punto precedente per il numero degli inquilini; 4. verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore calcolato al punto 3 con i valori riportati nella scala di prestazione. 	
Strategie di riferimento	
Impiego di sistemi per il recupero dell'acqua piovana e di raccolta e depurazione delle acque grigie (es. fitodepurazione).	
Impiego di sistemi per la riduzione dei consumi: aeratori per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto, ecc.	

Scala di prestazione

litri/persona giorno	Punti
134	-1
120	0
106	1
92	2
78	3
64	4
50	5

Riferimenti legislativi :		
Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.		
Decreto Legislativo n.156/2006, artt. 98, 99 e 146 lettera c)		
<i>Peso del criterio</i>	40	%

CRITERIO: 1.8 – Mantenimento delle prestazioni dell’involucro dell’edificio	
Area Di Valutazione: 1 - Consumo di risorse	
Esigenza: evitare il rischio di formazione e accumulo di condensa affinché la durabilità e l'integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa, riducendo il consumo di risorse per le operazioni di manutenzione.	Indicatore di prestazione: soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO 13788.
	Unità di misura: indicatore qualitativo
Metodo e strumenti di verifica: Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura: - verifica del soddisfacimento dei requisiti contenuti nella norma UNI EN ISO 13788 da parte dell'involucro edilizio, verificando la prestazione degli elementi opachi che disperdono energia termica (pareti, copertura, solaio).	
Strategie di riferimento Impiego di sistemi di involucri a elevata permeabilità al vapore acqueo. Impiego di sistemi di controllo della risalita di umidità dal terreno.	

Scala di prestazione

	Punteggio
L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788 al fine di evitare formazioni di muffe e condensazione superficiale. Si verifica condensazione interstiziale non in grado di evaporare durante i mesi estivi.	-1
L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788 al fine di evitare formazioni di muffe e condensazione superficiale. Si verifica condensazione interstiziale, ma si prevede di smaltire la condensa per evaporazione durante i mesi estivi. Non è presente una risalita di umidità.	0
	1
	2
L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788 al fine di evitare formazioni di muffe e condensazione superficiale. Nessuna condensazione interstiziale è prevista in nessun mese. Non è presente una risalita di umidità.	3
	4
	5

Riferimenti legislativi

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

Leggi regionali in materia di contenimento dei consumi energetici:

(L. R. 13/07, D.C.R. 98 – 1247 /07 s.m.i

<i>Peso del criterio</i>	5	%
--------------------------	---	---

CRITERIO: 2.1.– Emissioni di CO₂	
Area di Valutazione: 2 – Carichi ambientali	
Esigenza: minimizzare le emissioni di gas serra in atmosfera.	Indicatore di prestazione: rapporto tra le emissioni di CO ₂ dell'edificio (in base al fabbisogno di energia primaria e al combustibile impiegato) e quelle relative al fabbisogno di energia primaria limite (impiegando come combustibile il metano).
	Unità di misura: % (kg/m ² anno/ kg/m ² anno)
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. in base al combustibile impiegato, moltiplicare il valore del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per il coefficiente di conversione in emissioni di CO₂ (kg/m²anno); 2. moltiplicare il valore limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell'edificio calcolato nella scheda 1.1 per il coefficiente 0,277; 3. calcolare il rapporto percentuale tra il valore calcolato al punto 1 e quello calcolato al punto 2. 	
Strategie di riferimento	
Evitare l'impiego di combustibili fossili (es. gasolio, carbone, metano). Prevedere l'utilizzo di combustibili da biomassa (legna, cippato, pellet di legno) o di energia rinnovabile, prodotta sfruttando ad esempio la radiazione solare, la forza eolica o idrica, la geotermia o qualsiasi altra fonte energetica che, evitando la combustione, eviti la produzione di CO ₂ .	
Nell'impossibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili o biomasse, si deve prevedere l'utilizzo di combustibili come il metano che rilasciano una quantità di CO ₂ inferiore rispetto agli altri combustibili di origine fossile.	
Dovrà comunque essere valutato che i sistemi alternativi di produzione di energia, nell'evitare la produzione di CO ₂ , non comportino il rilascio di altre sostanze inquinanti.	
Si raccomanda l'impiego di caldaie a condensazione ad elevato rendimento o di generatori di calore di prestazioni simili dal punto di vista delle emissioni di CO ₂ in ambiente.	

Scala di prestazione

% (kg m ² anno/kgm ² anno)	Punti
>100	-1
100	0
80	1
60	2
40	3
20	4
0	5

<i>Peso del criterio</i>	40	%
--------------------------	----	---

Nota tecnica

Coefficienti di emissione di CO₂

olio combustibile	275	g/kWh
gasolio	264	g/kWh
gas naturale	203	g/kWh
gpl	234	g/kWh
biomassa solida	0	g/kWh
biomassa liquida	0	g/kWh

Delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 98 – 1247, del 11 gennaio 2007.

CRITERIO: 2.2 – Rifiuti solidi	
Area Di Valutazione: 2 - Carichi ambientali	
Esigenza: : favorire, attraverso una corretta differenziazione, il riutilizzo dei rifiuti solidi organici e non.	Indicatore di prestazione: presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi organici e non.
	Unità di misura: indicatore qualitativo.
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura: <ul style="list-style-type: none"> - descrizione delle caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di raccolta differenziata centralizzata dei rifiuti organici e non previsti nell'edificio. 	
Strategie di riferimento	
<p>Porre in essere tutte quelle misure che consentano di pervenire ad elevati standard di efficienza nella differenziazione e raccolta dei rifiuti solidi. In particolare per i rifiuti organici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferimento dei rifiuti organici presso impianti specializzati. <p>Al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti nei rifiuti, occorre predisporre efficienti sistemi di differenziazione e di raccolta della componente organica dei rifiuti solidi urbani, es. contenitori plurifamiliari adibiti esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, muniti di meccanismo di chiusura, tale sistema, scoraggiando l'introduzione di rifiuti estranei da parte degli utenti interessati alla raccolta, consente la produzione di un compost di qualità.</p> <ul style="list-style-type: none"> - compostaggio domestico. <p>Qualora la tipologia edilizia lo consenta, si può attivare con l'ausilio di apposite attrezzature (composter), la produzione casalinga di compost. Tali attrezzature consentono di evitare la produzione di percolati e di odori sgradevoli, e quindi di poter procedere al compostaggio anche in presenza di piccole aree verdi. Il compost prodotto può essere utilizzato come ammendante per aree verdi condominiali o piccoli orti di pertinenza dell'edificio abbattendo così anche i costi di trasporto per il conferimento all'impianto.</p>	

Scala di prestazione

	Punteggio
	-1
Assenza di strategie per la raccolta centralizzata di rifiuti organici e non	0
	1
	2
Presenza di strategie per la raccolta centralizzata di rifiuti organici e non.	3
	4
	5

Riferimenti legislativi

DPR 27 aprile 1999, n. 158 " Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani."

Peso del criterio	20	%
--------------------------	----	---

CRITERIO: 2.3 – Rifiuti liquidi	
Area Di Valutazione: 2 - Carichi ambientali	
Esigenza: minimizzare la quantità di effluenti scaricati in fognatura.	Indicatore di prestazione: volume di rifiuti liquidi generati per persona al giorno e immessi in fognatura.
	Unità di misura: litri/persona giorno
Metodo e strumenti di verifica	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ul style="list-style-type: none"> - calcolare la quantità di effluenti recuperati, depurati e riutilizzabili per usi indoor e/o per irrigazione; - calcolare il volume giornaliero di effluenti che vengono scaricati in fognatura. 	
Strategie di riferimento	
<p>Impiego di sistemi di raccolta e depurazione delle acque grigie (es. fitodepurazione).</p> <p>Impiego di sistemi per la riduzione dei consumi: aeratori per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto, ecc.</p>	

Scala di prestazione

<i>litri / persona giorno</i>	Punteggio
138	-1
120	0
102	1
84	2
66	3
48	4
30	5

Peso del criterio	20	%
--------------------------	----	---

CRITERIO: 2.4 – Permeabilità delle aree esterne	
Area Di Valutazione: 2 - Carichi ambientali	
Esigenza: minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua.	Indicatore di prestazione: rapporto tra l'area delle superfici esterne permeabili e l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio.
	Unità di misura: % (m ² /m ²)
Metodo e strumenti di verifica:	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio; ▪ calcolare l'area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell'edificio; ▪ calcolare la percentuale di superfici esterne permeabili: area superfici esterne permeabili : area complessiva superfici esterne. 	
Strategie di riferimento	
Prevedere nella progettazione l'impiego di sistemi che favoriscano	
<ul style="list-style-type: none"> - la creazione di fondi calpestabili-carrabili e inerpati in alternativa a lavori di cementazione e asfaltatura; - la possibilità di mantenere un'altissima capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestibilità / carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque con conseguente riapprovvigionamento delle falde acquifere; - la riduzione nelle condotte fognarie dell'accumulo di sostanze oleose ed inquinanti; - l'utilizzo di prodotti invisibili in superficie ed inattaccabili dagli agenti atmosferici realizzati con materiali ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili. 	

Scala di prestazione

%	Punteggio
40	-1
50	0
60	1
70	2
80	3
90	4
100	5

Peso del criterio	20	%
--------------------------	----	---

Note: Se non sono presenti aree esterne di pertinenza, il peso del criterio viene azzerato

CRITERIO: 3.1 – Cablaggio	
Area di valutazione: 3 – Elementi di Domotica	
Esigenza: Presenza e caratteristiche cablaggio strutturato nelle parti comuni o negli alloggi.	Indicatore di prestazione: Presenza e caratteristiche cablaggio strutturato nelle parti comuni o negli alloggi.
	Unità di misura:
Metodo e strumenti di verifica:	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ verificare previsione cablaggio per antenna centralizzata TV e caratteristiche di quest'ultima (satellitare/Non satellitare); ▪ verificare la predisposizione nelle parti comuni di cablaggio per sistemi di videosorveglianza; ▪ verificare presenza di cablaggio strutturato negli alloggi (punti rete), ▪ verificare presenza cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione centralizzata a Internet a larga banda; ▪ individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuzione del punteggio; 	
- Strategie di riferimento .	

Scala di prestazione

%	Punteggio
	-1
Presenza di cablaggio per antenna e parabola satellitare centralizzate	0
	1
	2
Presenza di cablaggio per antenna e parabola satellitare centralizzate e cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione centralizzata a Internet a larga banda. Predisposizione per sistema di videosorveglianza nell'androne e nel passo carraio.	3
	4
Presenza di cablaggio per antenna e parabola satellitare centralizzate e cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione centralizzata a Internet a larga banda. Predisposizione per sistema di videosorveglianza nell'androne e nel passo carraio. Presenza di cablaggio strutturato negli alloggi.	5

Peso del criterio	30	%
--------------------------	----	---

RIFERIMENTI NORMATIVI: ISO/IEC 11801

CRITERIO: 3.2 – Videosorveglianza	
Area di valutazione: 3 – Elementi di Domotica	
Esigenza: Monitoraggio visivo-registrato degli spazi abitativi al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione. Prevenire/documentare danni.	Indicatore di prestazione: Presenza e ubicazione videocamere.
	Unità di misura:
Metodo e strumenti di verifica:	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ verificare presenza ed ubicazione telecamere installate nelle parti comuni dell'organismo abitativo e nelle unità abitative; ▪ verificare che l'area monitorata sia adeguatamente coperta per il controllo visivo delle parti critiche ed a rischio d'intrusione per scopi illeciti; ▪ individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuzione del punteggio; 	

Scala di prestazione

%	Punteggio
	-1
Assenza telecamere	0
Presenza di videocitofono;	1
	2
Presenza di videocitofono e di telecamere a controllo degli accessi pedonali e carrai, delle parti comuni degli edifici, (scale, cantine, box, etc.)	3
	4
Presenza di videocitofono e telecamere a controllo degli accessi pedonali e carrai, delle parti comuni degli edifici, (scale, cantine, box, etc.). In ogni unità abitativa predisposizione, alimentazione e cablaggio per l'installazione di telecamere in ogni locale, opportunamente localizzate per monitorare gli accessi e l'ambiente.	5

Peso del criterio	20	%
--------------------------	-----------	---

Riferimenti normativi: CEI 79-2. regole per non violare la privacy: direttiva comunitaria n. 95/46/CE, convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa, Legge n. 675/1996, Decreto Legislativo 3076/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Note tecniche.

L'installazione delle componenti è vincolante per:

- 1) Assicurare la copertura dell'intera area da monitorare;
- 2) Installare materiale di riconosciuta qualità (garanzie, etc.);
- 3) Inserire le componenti in parti sicure ed accessibili ai soli operatori di settore autorizzati.

CRITERIO: 3.3 – Anti intrusione, controllo accessi, safety.	
Area di valutazione: 3 – Elementi di Domotica	
Esigenza: Accrescere la sicurezza e la sua percezione. Prevenire/documentare danni.	Indicatore di prestazione: Presenza e ubicazione di tecnologie per il controllo degli accessi ed anti intrusione.
	Unità di misura:
Metodo e strumenti di verifica:	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ verificare presenza di sistemi per il controllo degli accessi dell'edificio (es. Tecnologie di prossimità, tecnologie radio, biometriche etc.); ▪ verificare l'installazione e l'ubicazione di rilevatori di presenza; ▪ verificare l'installazione e l'ubicazione di rilevatori fumi e gas; ▪ verificare l'installazione e l'ubicazione di rilevatori di fughe acqua; ▪ individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuzione del punteggio; 	

Scala di prestazione

%	Punteggio
Assenza rilevatori gas, fumi, fughe acqua.	0
	1
	2
Controllo degli accessi pedonali e carrai. Rilevatori presenze negli accessi alle parti comuni degli edifici (scale, cantine, box, etc.). Rilevatori presenza di gas, fumi, fughe acqua nelle parti comuni dell'edificio.	3
	4
Controllo degli accessi pedonali e carrai. Rilevatori presenze negli accessi alle parti comuni degli edifici (scale, cantine, box, etc.). Rilevatori presenza di gas, fumi, fughe acqua nelle parti comuni dell'edificio e nelle unità abitative.	5

Peso del criterio	20	%
--------------------------	----	---

Riferimenti normativi: CEI 79-2. regole per non violare la privacy: direttiva comunitaria n. 95/46/CE, convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa, Legge n. 675/1996, Decreto Legislativo 3076/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Nota tecnica

Vincolante è la presenza di una centrale di controllo programmabile e regolabile, per la gestione ed il management della parte sensoristica installata e la notifica degli allarmi/segnali. La centrale deve permettere l'espansione del sistema con l'ausilio di interfacce verso standard di mercato. La centrale, se la corrente è interrotta, deve essere commutata automaticamente verso una alimentazione di backup senza alcuna sconnessione della corrente di alimentazione.

Sensori con alimentazione interna collegata alla rete di corrente elettrica: l'alimentazione deve essere in grado di funzionare correttamente con variazione della rete in corrente alternata da +10% a -15% della tensione nominale.

Sensori con batterie primarie interne: le batterie primarie devono avere una capacità sufficientemente grande per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo per un periodo non inferiore ai 12 mesi.

CRITERIO: 3.4 – Integrazione.	
Area di valutazione: 3 – Elementi di Domotica	
Esigenza: Ottimizzazione servizio-sistemi domotici attraverso la loro integrazione.	Indicatore di prestazione: Presenza di integrazione tra i sistemi.
	Unità di misura:
Metodo e strumenti di verifica:	
Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ verificare le caratteristiche di gestione della sensoristica installata e la notifica dei segnali; ▪ individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuzione del punteggio; 	
- Strategie di riferimento .	

Scala di prestazione

%	Punteggio
	-1
Gestione locale (a livello di singola unità abitativa) dei singoli impianti	0
	1
	2
Integrazione degli impianti installati nelle unità abitative e nell'organismo abitativo per consentire il management gestionale e la raccolta degli allarmi/segnali da un unico punto di coordinamento;	3
	4
Integrazione degli impianti installati nelle unità abitative e nell'organismo abitativo per consentire il management gestionale e la raccolta degli allarmi e segnali da un unico punto di coordinamento e da "remoto";	5

Peso del criterio	30	%
--------------------------	----	---

Riferimenti normativi: CEI 79-2. regole per non violare la privacy: direttiva comunitaria n. 95/46/CE, convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa, Legge n. 675/1996, Decreto Legislativo 3076/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Nota tecnica

Presenza di una centrale di controllo per la gestione ed il management della sensoristica installata e la notifica dei segnali/allarmi. La centrale di controllo deve permettere l'espansione del sistema (sensoristica, attuatori, etc.) con l'ausilio di interfacce verso standard di mercato (es. ZigBee, European Installation Bus, LAN, Bluetooth, etc.)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'EDIFICIO

Scheda elaborata su modello ITACA, integrata dell'area di valutazione "Elementi di domotica"

1 Risparmio delle risorse		A	B	C	D	E	F	G	H	I				
		Sottocriteri			Criteri			Area di valutazione						
		Punteggio	Peso %	Punteggio pesato	Punteggio	Peso %	Punteggio pesato	Punteggio	Peso %	Punteggio pesato				
1.1 Energia primaria per la climatizzazione invernale				0	30	0								
1.1.1 Energia primaria per la climatizzazione		70	0											
1.1.2 Trasmittanza termica involucro edilizio		30	0											
1.2 Acqua calda sanitaria					5	0								
1.3 Contenimento consumi energetici estivi				0	20	0								
1.3.1 Controllo della radiazione solare		50	0											
1.3.2 Inerzia termica		50	0											
1.4 Illuminazione naturale					5	0								
1.5 Energia elettrica da fonti rinnovabili					10	0								
1.6 Materiali eco-compatibili				0	15	0								
1.6.1 Uso di materiali da fonti rinnovabili		60	0											
1.6.2 Uso di materiali locali		40	0											
1.7 Acqua potabile				0	10	0								
1.7.1 consumo di acqua potabile per irrigazione		60	0											
1.7.2 consumo di acqua potabile per usi indoor		40	0											
1.8 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio					5	0								
											A1	B1	C1	
											0	40	0	
2 Carichi ambientali		A	B	C	D	E	F	G	H	I				
		Sottocriteri			Criteri			Area di valutazione						
		Punteggio	Peso %	Punteggio pesato	Punteggio	Peso %	Punteggio pesato	Punteggio	Peso %	Punteggio pesato				
2.1 Emissioni di gas serra					40	0								
2.2 Rifiuti solidi					20	0								
2.3 Rifiuti liquidi					20	0								
2.4 Permeabilità aree esterne					20	0								
											A2	B2	C2	
								0	40	0				
3 Elementi di domotica		A	B	C	D	E	F	G	H	I				
		Sottocriteri			Criteri			Aree di valutazione						
		Punteggio	Peso %	Punteggio pesato	Punteggio	Peso %	Punteggio pesato	Punteggio	Peso %	Punteggio pesato				
3.1 Cablaggio					30	0								
3.2 Videosorveglianza					20	0								
3.3 Anti intrusione, Controllo accessi e Safety					20	0								
3.4 Integrazione					30	0								
								A3	B3	C3				
								0	20	0				
Punteggio edificio (C1 + C2 + C3)					0,00									

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 29-9793

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio della nuova variante in cavo relativa all'elettrodotto a 132 kV "Momo-Novara Nord" T. 438, in Comune di Novara.

A relazione dell'Assessore Bairati:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...].

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P2008001111 del 8 Aprile 2008 ha presentato al Ministero per le Attività Produttive richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della nuova variante in cavo relativa all'elettrodotto a 132 kV "Momo-Novara Nord" T. 438, in Comune di Novara.

L'intervento in esame, la cui programmazione originaria è frutto di una concertazione fra il Consorzio CAV.ToMi, E-nel Distribuzione (al tempo proprietaria della linea in questione, poi passata a Terna) e il Comune di Novara, si connota quale opera di compensazione collegata alla realizzazione dell'Alta Velocità. Essa, infatti, rientra nell'ambito di un complessivo programma di riordino ed interrimento della rete a 132 kV che interessa l'area settentrionale del territorio del Comune di Novara, la cui copertura finanziaria è a carico del citato Consorzio CAV.ToMi.

L'intervento consiste nella ricostruzione, in soluzione mista cavo-aereo, dell'attuale linea T. 438 "Novara Nord - Momo" a 132 kV nel tratto compreso tra la Cabina Primaria Novara Nord e il sostegno n. 54. Il progetto costituisce una nuova modifica ad un progetto di variante già autorizzato con decreto interministeriale n. 239/EL-4/14/2006 del 7 novembre 2006, emanato previa intesa regionale, espressa con DGR n. 33-3357 dell'11 luglio 2006. La necessità di tale modifica di tracciato scaturisce da una specifica richiesta del Comune di Novara che si è fatto promotore per l'individuazione di una soluzione di tracciato che allontanasse maggiormente la localizzazione del cavo già autorizzato da una zona urbanizzata ai margini della città di Novara. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), a seguito di incontri tra l'amministrazione comunale e Terna S.p.A. per la definizione di un tratto di tracciato alternativo, ha ritenuto ammissibile la richiesta. A seguito poi della presentazione da parte di Terna S.p.A. di istanza presso il MiSE, con nota del 4 dicembre 2007, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della nuova variante, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato avvio ad un nuovo procedimento autorizzativo, finalizzato al rilascio di una nuova intesa.

Per quanto concerne l'aspetto tecnico, il progetto consiste nella realizzazione di una variante aerea dell'attuale campata compresa tra i pali n. 54 e 55, nonché di una variante in cavo fino alla stazione di Novara Nord. In particolare, il tracciato della nuova variante in cavo si differenzia dal progetto precedentemente autorizzato solo nel tratto ricompreso tra l'attraversamento dell'autostrada To-Mi e l'area attigua all'abitato di Veveri. In tale porzione di tracciato, poi, il progetto in esame si discosta dal precedente per un minor interessamento della viabilità e dell'area edificata di Veveri. Complessivamente, il tracciato in progetto risulta essere più breve di circa 850 m della variante precedentemente autorizzata, per una lunghezza complessiva di 2800 m circa. Ad esso sono correlate le opere di dismissione e recupero di 2300 m di linea aerea esistente e di 13 tralicci, con un evidente effetto di decongestionamento del territorio del Comune di Novara.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 1641 del 23 aprile 2008, ha chiesto alla Regione Piemonte - Settore regionale Accordi di Programma ed Esame conformità urbanistica - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale".

Successivamente, in data 19 maggio 2008 si è svolta la Conferenza dei Servizi, ai sensi del DL 239/2003, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, indetta dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota del 5.05.2008, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 10157 del 05.06.2008.

In attuazione della DGR n. 4 - 2195 del 20 febbraio 2006 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Ambiente, investita del ruolo di coordinamento, anche per razionalizzare l'attribuzione delle competenze e rendere più incisiva l'azione regionale, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sulle eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 9 settembre 2008, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto ed una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate, è stato dato atto dell'assenso in ordine alla compatibilità urbanistica dell'opera preventivamente espresso dal Comune di Novara con nota del 15 maggio 2008. In seguito, sono stati acquisiti i seguenti contributi e pareri interni:

- parere trasmesso da parte del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Novara (nota n. 58722 del 1/09/2008), in cui non vengono rilevate interferenze con corsi d'acqua pubblici e/o demaniali;
- dichiarazione (con nota n. 43224 del 30 settembre 2008) del Settore Gestione Beni Ambientali, in cui, recepiti i pareri del Comune di Novara (espresso in data 18 settembre 2008) e del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Novara, si rileva, come l'area dell'intervento non sia soggetta ad alcun vincolo paesaggistico;
- parere favorevole del Settore Infrastrutture Rurali e Territorio, trasmesso con nota del 19 settembre 2008, condi-

zionato al rispetto di specifiche prescrizioni circa la corretta gestione del cantiere e dei correlati ripristini;

E' stato altresì acquisito il parere del Rappresentante del Centro Regionale dell'Arpa per le Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti, che rileva l'assenza di una specifica relazione in progetto sui campi elettromagnetici, comunicando tuttavia che dalle verifiche effettuate l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla è comunque garantito lungo tutto il tracciato. Il parere è quindi positivo, condizionatamente al rispetto di specifiche prescrizioni di seguito illustrate, volte a mitigare gli effetti di esposizione della popolazione ai campi magnetici.

In ogni caso, sono state individuate alcune raccomandazioni/prescrizioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti anche dalla fase di cantiere relativamente alle componenti acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, qualità dell'aria, paesaggio, e segnatamente:

per la componente acque superficiali e sotterranee

si prescrive che nelle successive fasi di progettazione, il proponente verifichi con il soggetto gestore della Roggia Mora (Associazione Irrigazione Est Sesia – Via Negroni 7 - Novara) le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il canale stesso e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.

Inoltre, per l'intera durata dei lavori si raccomanda che vengano adottate sotto la diretta responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente ed indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare, al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, della Roggia Mora e del Canale Quintino Sella, dovranno adottarsi accorgimenti in ordine all'effettuazione dei rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile, nonché al controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

per la componente della qualità dell'aria

per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti. Si raccomanda, in ultimo, di garantire che le aree di cantiere non pavimentate, le vie di transito e di accesso e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti e pulverulenti siano mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di polveri;

per la gestione degli inerti

si prescrive che nel tratto in cui il tracciato del cavo ricade in aree agricole, il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico sia adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scotico dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere

secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

Si raccomanda uno smaltimento differenziato delle macerie derivanti dalla demolizione di manufatti interessati dal passaggio della linea;

per il rumore e le vibrazioni

in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori di posa dell'elettrodotta sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l'impatto acustico;

per la componente paesaggistica

si prescrive il ripristino delle aree agricole interessate dall'interramento dell'elettrodotta, ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. A tal fine, il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

Si raccomanda inoltre di provvedere ove necessario all'inerbimento delle porzioni di terreno interessate. Infine, per quanto concerne la costruzione dei nuovi sostegni n. 54 e 55, si raccomanda di realizzare una finitura superficiale di natura opaca e a tonalità bruno-chiaro, al fine di favorirne l'inserimento paesaggistico.

per la componente relativa all'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici

- poiché nella configurazione di posa a trifoglio ed in corrispondenza delle buche giunti potrebbe essere superato l'obiettivo di qualità, qualora esse vengano a insistere su aree per le quali è prevista una permanenza prolungata (maggiore di 4 h/giorno), quali aree gioco e similari, per tali casi si prescrive di mitigare l'esposizione al campo magnetico, mediante la posa in opera di adeguate schermature nei tratti interessati;

- il proponente, inoltre, dovrà produrre una valutazione del campo magnetico per la linea in oggetto, sia nella configurazione di posa a trifoglio, sia per le buche giunti. Inoltre, poiché l'inserimento del sostegno portaterminali previsto per l'aggancio tra la linea aerea e il tratto in cavo (nuovo sostegno 55) costituisce una significativa sorgente di campo elettrico e magnetico, il proponente dovrà verificare che la discesa dei conduttori lungo il sostegno non causi il superamento dei limiti nella zona circostante, avendo cura di effettuare la valutazione per tutti i luoghi accessibili alla popolazione. In tale valutazione dovrà essere anche specificato il n° di buche giunti previste e loro posizione in planimetria.

Si raccomanda, in ultimo, che nel progetto esecutivo il proponente produca una planimetria che riproduca le fasce di rispetto calcolate secondo la metodologia approvata con DM 29 maggio 2008 e le fasce di attenzione calcolate utilizzando la medesima metodologia facendo riferimento ad un

valore pari a 0,5 microtesla, relativamente alla porzione di tracciato sia in aereo, sia in cavo.

In ultimo, si dà atto che il Settore regionale Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia non ha ancora espresso il parere di competenza.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento in progetto risulta consentire una significativa riduzione della densità territoriale della rete in alta tensione nel Comune di Novara, nonché essere di limitato impatto, in quanto realizzato pressoché interamente in cavo lungo il tracciato della viabilità comunale e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

in considerazione del fatto che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e che il Comune di Novara ha espresso fin da subito un parere favorevole circa la compatibilità urbanistica dell'intervento in progetto, come sopra rappresentato;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;
vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
vista la D.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;
vista la D.G.R. n. 33-3357 dell'11 luglio 2006;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto: esecuzione della nuova variante in cavo relativa all'elettrodotto a 132 kV "Momo-Novara Nord" T. 438, in Comune di Novara;

- di dare atto, ai fini degli adempimenti di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nelle more dell'espressione del parere del Settore regionale competente in ordine all'accertamento della conformità urbanistica, che con nota del 15 maggio 2008 il Comune di Novara ha espresso il proprio assenso all'intervento in progetto;

- di dare atto che, pur in assenza dell'accertamento della conformità urbanistica dell'opera, come in premessa illustrato, l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni/raccomandazioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive;

2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;

3. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi al tracciato della variante realizzata, ai

fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

4. dell'impegno da parte del proponente a dismettere e smantellare il tratto di linea aerea sostituito, nel termine di 4 mesi dall'entrata in esercizio della variante in esame, e a cancellare contestualmente ogni vincolo di servitù ad esso correlato;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Novara e alla società Terna S.p.a..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 30-9794

Conferimento incarico di consulenza in materia di ricerca e innovazione a supporto dell'Organo politico alla dott.sa Daniela Giuffrida. Impegno di spesa di euro 15.000,00 sul cap.117150/2008, assegnazioni pluriennali di euro 55.000,00 sul cap.117150/2009 e di euro 20.000,00 sul cap. 117150/2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di affidare un incarico di consulenza a supporto dell'Organo politico, nella persona dell'Assessore all'Innovazione, Ricerca e Università in materia di interventi regionali, nazionali e comunitari per le finalità e gli obiettivi specifici di cui in premessa alla dott.sa Daniela Giuffrida.

- di approvare l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento dell'incarico che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il consulente.

- di autorizzare l'Assessore Andrea Bairati alla stipulazione della sopraccitata convenzione in nome e per conto della Regione Piemonte.

- di indicare il periodo di durata dell'incarico dalla stipulazione del contratto sino alla data stabilita per le elezioni del 2010 del Presidente della Giunta Regionale per un compenso lordo di €75.000,00 oltre I.V.A. 20% per complessivi euro 90.000,00.

- di impegnare la somma di €15.000,00 per far fronte agli oneri derivanti fino a dell'esercizio 2008—sul cap. 117150 del bilancio di previsione per l'anno 2008 che presenta la necessaria disponibilità (4570/2008).

- di assegnare la somma di euro 55.000,00 sul cap. 117150/2009 (100076) e la somma di euro 20.000,00 sul cap. 117150/2010 (100023) del bilancio pluriennale 2008-2010 per far fronte alla spesa fino alla scadenza dell'obbligazione.

- di liquidare la relativa spesa secondo i tempi e le modalità indicate nell'allegato schema di convenzione che regola i rapporti tra le parti, demandando alla Direzione Innovazione, Ricerca e Università gli adempimenti relativi alla liquidazione degli importi previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 33-9797

Affidamento di incarico per la consulenza a supporto dell'organo politico in materia di governo del territorio al prof. Riccardo Beltramo. Spesa Euro 10.000,00 (cap. 117150/08). (imp. 4578/2008).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

- di affidare al prof. Riccardo Beltramo l'incarico di consulenza, a partire dalla stipula della convenzione e che si concluderà entro il 31 gennaio 2009, a supporto della Giunta Regionale per le finalità e nelle materie di cui in premessa;
- di approvare l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento dell'incarico che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed il prof. Riccardo Beltramo;
- di delegare l'Assessore alle Politiche Territoriali Sergio Conti alla stipulazione della sopra citata convenzione per nome e per conto della Regione Piemonte;
- di impegnare a tal fine la somma di € 10.000,00 sul capitolo di bilancio 117150/2008 che presenta la necessaria disponibilità (I. 4578/2008);
- di liquidare la relativa spesa secondo i tempi e le modalità precisate nella convenzione che regola i rapporti tra le parti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 44-9808

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella L. n. 133/2008. Patrocinio del Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin e del Prof. Avv. Alberto Romano. Spesa presunta euro 6.000,00.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Presidente della Giunta Regionale ad impugnare avanti la Corte Costituzionale l'art. 23 bis del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112, convertito nella L. n. 133/2008 avvalendosi della rappresentanza e difesa in giudizio congiunta e disgiunta del Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin e del Prof. Avv. Alberto Romano, con elezione di domicilio in Roma, Lungo Tevere Sanzio Raffaello n. 1, presso lo studio del Prof. Avv. Alberto Romano.

La spesa afferente l'incarico è presunta in euro 6.000,00 e sarà impegnata e liquidata con successivo atto deliberativo,

previa presentazione della parcella redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. 8.4.2004 n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 45-9809

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo predisposte ai sensi del Piano annuale di attuazione per l'anno 2008 della L.R. n. 4 del 24.01.2000 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici" e s.m.i.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

- di stabilire, per le motivazioni espresse, che le disponibilità di risorse di cui al cap. 240715 UPB 18092 implementate con la L.R. n. 28 del 30.09.2008 "Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno 2008" saranno destinate al finanziamento dei progetti che risulteranno di importanza strategica regionale ai sensi del paragrafo 1.10 del Piano 2008 e della D.G.R. n. 28-9298 del 28.07.2008 ed in particolare quelli volti a migliorare l'efficienza, la competitività e la qualità delle stazioni turistiche invernali presenti nella nostra regione;
- di prorogare, per le motivazioni espresse, il termine di cui al paragrafo 2.1 del Piano 2008 approvato con D.G.R. n. 65-9161 del 7.7.08 per la presentazione delle proposte progettuali presentato in applicazione della L.R. n. 4 del 24.01.2000 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici" e s.m.i. – fino al 10 novembre 2008;
- di stabilire che i progetti ritenuti di valenza strategica regionale, ai sensi del paragrafo 1.10 del Piano 2008, saranno approvati con atto deliberativo della Giunta Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 59-9822

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 58 e 64 del D.L. 112/2002, convertito nella L. n. 133/2008. Patrocinio degli avvocati Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di autorizzare la Presidente della Giunta Regionale ad impugnare avanti la Corte Costituzionale gli artt. 58 e 64 del D.L. 25.6.2002 n. 112 convertito nella L. 133/2008, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione avva-

lendosi della rappresentanza e difesa in giudizio, tanto unitamente quanto disgiuntamente, degli avv.ti Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, con elezione di domicilio presso il secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14.

La spesa afferente l'incarico può considerarsi ricompresa in quella di cui al D.G.R. n. 25-9751 del 6.10.2008 e sarà liquidata con successivo atto deliberativo previa presentazione della parcella redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. 8.4.2004 n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 61-9824

Autorizzazione a proporre appello avverso l'ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 748/08 del 13/9/2008 in materia di concessione mineraria. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv.ti Pier Carlo Maina e Giovanni M. Cocconi. Spesa presunta euro 2.000.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare la Presidente della Giunta Regionale alla proposizione dell'appello in premessa descritto ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa degli avv.ti Pier Carlo Maina e Giovanni M. Cocconi eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, Via Ciro Menotti, 1 – 00195 Roma.

La spesa presunta di euro 2.000 afferente all'incarico all'avv. Giovanni M. Cocconi sarà impegnata e liquidata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella, redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. 8/4/2004 n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 settembre 2008, n. 214 – 40970

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (articolo 12, comma 1, Statuto della Fondazione) – Collegio dei Revisori dei Conti – designazione di 1 membro effettivo.

Punto 4): "Nomine".

Si procede alla seguente nomina:

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (articolo 12, comma 1, Statuto della Fondazione) – Collegio dei Revisori dei Conti – designazione di un membro effettivo.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, il Consiglio regionale deve procedere, congiuntamente alla Provincia e al Comune di Torino, alla designazione di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione stessa;

considerato che, ai sensi del sopracitato articolo dello Statuto della Fondazione, il nominativo individuato con la presente deliberazione del Consiglio regionale dovrà essere designato, se condiviso, dalla Provincia e dal Comune di Torino, con gli atti di competenza;

considerato che il Consiglio regionale ha avviato l'iter per la designazione di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 2008;

viste le candidature pervenute nei termini e considerato che tutti i candidati possiedono i requisiti richiesti per tale designazione;

procede allo svolgimento del punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente Gariglio dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla designazione di un membro effettivo in seno al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, per la votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente Gariglio nomina scrutatori i Consiglieri Dalmasco e Guida.

La Consigliera Segretaria Spinosa procede all'appello nominale dei Consiglieri.

(omissis)

Il Presidente Gariglio procede alla proclamazione dell'esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall'Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento della votazione: n. 44

Votanti: n. 44

Hanno riportato voti:

Saracco Claudio (omissis) n. 27

Alberione Stefano n. 1

Ciravegna Marzio n. 1

Rolando Sergio n. 1

Schede bianche: n. 14

Schede nulle: n. -

Il Presidente Gariglio proclama designato, in seno al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, quale membro effettivo, il signor Claudio Saracco, proponendolo al Sindaco di Torino e al Presidente della Provincia di Torino affinché procedano, congiuntamente alla Regione, ad analogo designazione, adottando gli atti di propria competenza.

(omissis)

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 29 settembre 2008, n. 125

Dirigenti regionali – Presa d'atto del protocollo di intesa sottoscritto in data 8/9/2008 dalla delegazione di parte pubblica e sindacale (MP)

(omissis)

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

di recepire quanto stabilito nell'accordo sindacale siglato l'8/9/2008 dalla delegazione di parte pubblica e sindacale che modifica il punto 9 del Protocollo di intesa sindacale sottoscritto il 22/6/2006 e recepito con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 5/7/2006, allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

(omissis)

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

Codice DA1100

D.D 7 ottobre 2008, n. 815

Affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività inerenti progetti di Educazione Alimentare.

Vista la D.G.R. n. 63 – 7291 del 29 ottobre 2007 “Fattorie didattiche. Approvazione della Carta degli Impegni e della Qualità e approvazione delle modalità di iscrizione per un elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Piemonte” con la quale si è sancito l'iter di formazione di un elenco regionale delle aziende agricole che forniscono servizi educativi; promozione dell'istituzione di una rete nazionale delle fattorie didattiche con un progetto in grado di configurarsi come occasione di formazione culturale e strumento di conoscenza delle opportunità professionali offerte dalla nuova agricoltura;

Vista la necessità di sviluppare i progetti di Educazione Alimentare predisponendo percorsi educativi e svolgendo attività di comunicazione e organizzazione e supporto di eventi, e in particolare di garantire supporto organizzativo in occasione della prima edizione, a livello nazionale, del Salone della Nuova Agricoltura sostenibile, innovativa e di qualità (primavera 2009), evento che presenta e valorizza le buone e virtuose pratiche agricole, nell'ambito del quale particolare attenzione sarà data al mondo della scuola, cui verranno riservati un apposito spazio espositivo e una forte azione di comunicazione;

La Direzione Agricoltura intende affidare ad un soggetto esterno l'espletamento delle attività inerenti i progetti di Educazione Alimentare e in particolare l'oggetto della collaborazione consisterà in:

- supporto organizzativo e progettuale per il Salone della Nuova Agricoltura con un significativo contributo all'attività di educazione e informazione alimentare nell'ambito dell'evento;
- regolare attività di coordinamento della rete regionale e nazionale delle fattorie didattiche, aspetti promozionali e formativi;
- elaborazione di programmi educativi afferenti al territorio rurale piemontese, anche nei suoi aspetti storico-artistici e culturali.

Vista la nota n. 11180/DA1100 del 24 aprile 2008 con la quale la Direzione 11.00 ha effettuato una ricerca di professionalità per lo svolgimento delle iniziative suddette.

Considerato che la ricerca di cui sopra ha dato esito negativo;

Vista la circolare della Presidente della Regione Piemonte in data 29/01/2008, prot. 17257PRES./DA05.00, con la quale si precisa che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbano essere stipulati esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, così come previsto dall'art. 3, comma 76 della Finanziaria 2008 che ha modificato l'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001;

Ritenuto opportuno individuare il soggetto per tale collaborazione mediante una selezione pubblica per titoli (basata sull'analisi dei curricula vitae pervenuti e attraverso un colloquio), della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sia sul BUR sia sul sito internet della Regione Piemonte all'interno della sezione “servizi ai cittadini”.

Preso atto che in seguito alla valutazione dei curricula pervenuti nei termini e nelle modalità previste, e dell'espletamento dei colloqui previsti dal bando, è risultata idonea la dott.ssa Francesca Ratti.

Si ritiene di procedere all'affidamento alla dott.ssa Francesca Ratti dell'incarico professionale per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile per periodo analogo o inferiore, e di quantificare il compenso in €26.232,00 (oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi inclusi), secondo le modalità previste dall'allegato contratto che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale.

La Regione si impegna altresì a rimborsare le spese sostenute per le missioni ai fini dell'espletamento dell'incarico in misura non eccedente la somma di euro 5.000,00.

Per tale spesa si farà fronte con i fondi iscritti sul cap 116653 /08 (assegnazione numero 100183) e per la somma di euro 20.000 sul cap. 117150 (impegno delegato n. 4466) come da D.G.R. n. 59- 9725 del 30-09-2008.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 7 del d.lgs 30.3.2001, n. 165;

Visto l'art. 17 della L.R. 23/08

Vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;

Vista la L.R. 13 del 23 maggio 2008

Vista la D.G.R. n. 3-8950 del 16 giugno 2008

Vista la circolare della Regione Piemonte 29/01/2008, prot. 17257PRES./DA05.00,

determina

di affidare alla Dott.ssa Francesca Ratti per le motivazioni riportate in premessa, l'incarico di collaborazione coordinata

e continuativa della durata di anni uno (eventualmente prorogabile per periodo analogo o inferiore), secondo le modalità indicate nell'allegato schema di contratto, unito come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di provvedere alla stipula del contratto in data successiva alla pubblicazione di cui al punto precedente;

A titolo di corrispettivo verrà corrisposta la somma di € 26.232,00 (oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi inclusi). La Regione si impegna altresì a rimborsare le spese sostenute per le missioni ai fini dell'espletamento dell'incarico in misura non eccedente alla somma di euro 5.000,00.

L'erogazione delle somme spettanti a titolo di compenso avverrà secondo i tempi e le modalità indicate nel contratto che regola i rapporti tra le parti.

Alla spesa complessiva di euro 31.232,00 si fa fronte per la somma di euro 11.232,00 con l'impegno sul cap. 116653/08 (assegnazione numero 100183) e per la somma di euro 20.000 sul cap. 117150 (impegno delegato n. 4466) come da D.G.R. n. 59-9725 del 30-09-2008.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 587

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Sistemi Informativi e Informatici. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa al Dr. Luca Ghiraldi per lo svolgimento di "Attività di catalogazione e georeferenziazione delle basi di dati disponibili". Spesa di Euro 9.967,00 (Capitolo 137662/2008).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al Dott. Luca Ghiraldi, (omissis), un incarico, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che disciplina la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali flessibili, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (Art. 409, Comma 3 del Codice di Procedura Civile), per lo svolgimento presso la Sezione Sistemi Informativi e Informatici del M.R.S.N. di "Attività di catalogazione e georeferenziazione delle basi di dati disponibili" ed in particolare:

- Supporto all'organizzazione del sistema informativo del Museo, gestione delle banche dati relative alle collezioni e alle aree di elevato pregio naturalistico, messe a disposizione dai diversi Settori regionali e da Istituti ed Enti di ricerca;
- supporto alla predisposizione degli strumenti cartografici necessari per l'attività di georeferenziazione delle collezioni, utilizzando allo scopo anche strumenti informatici;
- collaborazione, con Università, Enti di ricerca e realtà del territorio per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e divulgazione di aree particolarmente importanti dal punto di vista geologico-naturalistico.

La prestazione sarà svolta in stretta collaborazione ed integrazione con il Responsabile della Sezione Sistemi Informativi e Informatici del M.R.S.N. a cui spetta il compito di programmazione e di coordinamento delle attività e di controllo e verifica del loro andamento.

Di regolare il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Regionale e il Dott. Luca Ghiraldi mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla base dello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire in 12 mesi la durata del rapporto contrattuale a far data dalla sua sottoscrizione.

Di stabilire in Euro 29.900,00 (o.f.i.) il compenso complessivo necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 29.900,00 (o.f.i.) si può far fronte in due fasi: la prima per un importo di Euro 9.967,00 (o.f.i.), necessaria per compensare le prestazioni da svolgersi entro la fine del mese di gennaio 2009, con lo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (Ass. 100155); la seconda per un importo di Euro 19.933,00 (o.f.i.), fino al termine del rapporto contrattuale, con lo stanziamento che sarà reso disponibile sul competente capitolo con il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Di impegnare pertanto la somma di Euro 9.967,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (Ass. 100155).

Di liquidare la somma di Euro 9.967,00 (o.f.i.) a favore del Dott. Luca Ghiraldi con le modalità definite dalla succitato contratto ed a seguito di presentazione di note vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

L'impegno e la liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle spese di trasferta e di eventuali rimborsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive determinazioni dirigenziali.

La sottoscrizione del contratto avverrà solo a seguito della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito web della Regione Piemonte, così come previsto dall'articolo 3, comma 18 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dalla successiva Circolare della Presidente della Regione Piemonte n. 1725/5/Pres del 29 gennaio 2008 "Novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di incarichi di consulenze e di collaborazione esterna con particolare riferimento agli oneri di pubblicità".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, anche nella sezione web del sito www.regione.piemonte.it, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 588

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Didattica e Museologia. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa alla Dott.ssa Monica Matta per lo svolgimento di "Attività di didattica e divulgazio-

ne verso le scuole ed il pubblico generico". Spesa di Euro 4.500,00 (Cap. 137662/2008).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Dott.ssa Monica Matta, (omissis), un incarico, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che disciplina la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali flessibili, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (Art. 409, Comma 3 del Codice di Procedura Civile), per lo svolgimento presso la Sezione didattica e museologia del M.R.S.N. di "Attività di didattica e divulgazione verso le scuole ed il pubblico generico" ed in particolare:

partecipazione alla progettazione, preparazione del materiale didattico e conduzione delle attività didattiche previste dalle convenzioni stipulate dal M.R.S.N. con le scuole di ogni ordine e grado;

partecipazione alla progettazione e conduzione dei corsi di formazione e aggiornamento;

partecipazione alla progettazione, preparazione del materiale didattico e conduzione delle attività didattiche e delle visite guidate per ogni classe di utenza anche nei giorni festivi;

partecipazione a manifestazioni sul territorio per presentazione attività Sezione didattica;

ricerca e/o realizzazione di materiale iconografico;

ricerca e ideazione di itinerari naturalistici sul territorio regionale di supporto alle attività didattiche;

realizzazione di presentazioni in power-point con animazioni 3D per le attività laboratoriali.

La prestazione sarà svolta in stretta collaborazione ed integrazione con il Responsabile della Sezione didattica e museologia del M.R.S.N. a cui spetta il compito di programmazione e di coordinamento delle attività e di controllo e verifica del loro andamento.

Di regolare il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Regionale e la Dott.ssa Monica Matta mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla base dello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire in 12 mesi la durata del rapporto contrattuale a far data dalla sua sottoscrizione.

Di stabilire in Euro 18.000,00 (o.f.i.) il compenso complessivo necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 18.000,00 (o.f.i.) si può far fronte in due fasi: la prima per un importo di Euro 4.500,00 (o.f.i.), necessaria per compensare le prestazioni da svolgersi entro la fine del mese di gennaio 2009, con lo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (Ass. 100155); la seconda per un importo di Euro 13.500,00 (o.f.i.), fino al termine del rapporto contrattuale, con lo stanziamento che sarà reso disponibile sul competente capitolo con il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Di impegnare pertanto la somma di Euro 4.500,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (Ass. 100155).

Di liquidare la somma di Euro 4.500,00 (o.f.i.) a favore della Dott.ssa Monica Matta con le modalità definite dalla succitato contratto ed a seguito di presentazione di note vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

L'impegno e la liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle spese di trasferta e di eventuali rimborsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive determinazioni dirigenziali.

La sottoscrizione del contratto avverrà solo a seguito della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito web della Regione Piemonte, così come previsto dall'articolo 3, comma 18 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dalla successiva Circolare della Presidente della Regione Piemonte n. 1725/5/Pres del 29 gennaio 2008 "Novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di incarichi di consulenze e di collaborazione esterna con particolare riferimento agli oneri di pubblicità".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, anche nella sezione web del sito www.regione.piemonte.it, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 589

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Ufficio Stampa. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa alla Dott.ssa Isabella Schiffer per lo svolgimento di "Attività di supporto all'Ufficio Stampa e di Comunicazione". Spesa di Euro 8.050,00 (Cap. 137662/2008).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Dott.ssa Isabella Schiffer, (omissis), un incarico, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che disciplina la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali flessibili, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (Art. 409, Comma 3 del Codice di Procedura Civile), per lo svolgimento presso la Sezione Ufficio Stampa del M.R.S.N. di "Attività di supporto all'Ufficio Stampa e di Comunicazione" ed in particolare:

- supporto alle attività di comunicazione, informazione e di relazioni esterne;
- aggiornamenti indirizzati;
- organizzazione e gestione conferenze stampa;
- organizzazione iniziative di divulgazione e di informazione scientifica e culturali;
- collaborazione alla gestione dei rapporti in materia con altri Musei e Collezioni naturalistiche e scientifiche del Piemonte e di altre Regioni;
- collaborazione alla gestione di rapporti con uffici di promozione turistica.

La prestazione sarà svolta in stretta collaborazione ed integrazione con il Responsabile della Sezione Ufficio Stampa del M.R.S.N. a cui spetta il compito di programmazione e di coordinamento delle attività e di controllo e verifica del loro andamento.

Di regolare il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Regionale e la Dott.ssa Isabella Schiffer mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla base dello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire in 12 mesi la durata del rapporto contrattuale a far data dalla sua sottoscrizione.

Di stabilire in Euro 24.150,00 (o.f.i.) il compenso complessivo necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 24.150,00 (o.f.i.) si può far fronte in due fasi: la prima per un importo di Euro 8.050,00 (o.f.i.), necessaria per compensare le prestazioni da svolgersi entro la fine del mese di gennaio 2009, con lo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (Ass. 100155); la seconda per un importo di Euro 16.100,00 (o.f.i.), fino al termine del rapporto contrattuale, con lo stanziamento che sarà reso disponibile sul competente capitolo con il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Di impegnare pertanto la somma di Euro 8.050,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 (Ass. 100155).

Di liquidare la somma di Euro 8.050,00 (o.f.i.) a favore della Dott.ssa Isabella Schiffer con le modalità definite dalla succitato contratto ed a seguito di presentazione di note vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

L'impegno e la liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle spese di trasferta e di eventuali rimborsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive determinazioni dirigenziali.

La sottoscrizione del contratto avverrà solo a seguito della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito web della Regione Piemonte, così come previsto dall'articolo 3, comma 18 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dalla successiva Circolare della Presidente della Regione Piemonte n. 1725/5/Pres del 29 gennaio 2008 "Novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di incarichi di consulenze e di collaborazione esterna con particolare riferimento agli oneri di pubblicità".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, anche nella sezione web del sito www.regione.piemonte.it, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi

COMUNICATI

Comunicato dell'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali.

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 "Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica". Applicazione dell'articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 24/96.

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte

A seguito delle richieste di chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 24/96, pervenute da numerose Amministrazioni interessate, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito:

L'articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 24/96 prevede che la domanda di finanziamento sia corredata "dalla delibera comunale relativa al conferimento dell'incarico di redazione della variante e dai relativi studi geomorfologici".

Si precisa che, poiché la normativa nazionale e regionale prevede che i Comuni effettuino studi in materia di Valutazione Ambientale Strategica a supporto degli Strumenti Urbanistici, gli studi da redigere a supporto degli Strumenti Urbanistici comprendono anche quelli relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), in attuazione degli indirizzi operativi disposti con la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, sono finanziabili ex L.R. 24/96.

L'Assessore alle Politiche Territoriali
Sergio Conti

Circolare della Presidente della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 1/SAN/FEL

Legge regionale n. 15 del 25.06.2008 (Abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure). Chiarimenti e indirizzi operativi.

- *Ai Sigg. Direttori Generali delle ASL e delle AO*

- *Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione*

- *Ai Sigg. Direttori dei SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione*

- *Ai Sigg. Direttori dei SISP dei Dipartimenti di Prevenzione*

- *Ai Sigg. Direttori dei SVet dei Dipartimenti di Prevenzione*

- *Ai Sigg. Direttori S.PreS.A.L. dei Dipartimenti di Prevenzione*

- *Ai Sigg. Direttori di Medicina Legale*

- *Ai Sigg. Responsabili di Medicina dello Sport delle ASL della Regione Piemonte*

- *Ai Sigg. Sindaci dei Comuni del Piemonte LORO SEDI*

- Alla Direzione Generale Regionale Scolastica del Piemonte

Via Pietro Micca, 20 - 10100 – TORINO

- Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. del Piemonte

Via Giordano Bruno 191 - 10134 – TORINO

- Al Presidente regionale F.M.S.I.

c/o Istituto di Medicina dello Sport – F.M.S.I.

Via Filadelfia 88 - 10134 TORINO

Si comunica alle SS.LL. che sul BURP n. 27 del 03.07.2008 è stata pubblica la L.R. n. 15 del 25.06.2008, recante: “Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure”.

Con la l.r. 15/2008, si è provveduto a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie ritenute ormai desuete alla luce dell’evidenza scientifica e della efficacia delle prestazioni. Ciò al fine di garantire l’efficienza del Servizio Sanitario Regionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure burocratiche, che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari.

Alcune di queste pratiche e certificazioni, tra l’altro, in Piemonte erano già state sospese con precedenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002 “Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” – Provvedimenti.

- D.G.R. n. 42-4511 del 19.11.2001 e D.G.R. n. 23-10718 del 20.10.2003: “Provvedimenti relativi alla sospensione dei libretti sanitari previsti dall’art. 14 della Legge 283/62”.

- Determinazione n. 377 del 20.12.2001 “Rilascio libretto sanitario per barbieri, parrucchieri ed affini”.

Con riferimento alle certificazioni ed ai pareri rilasciati dal Servizio Sanitario in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e polizia mortuaria, aboliti con l’entrata in vigore della l.r.15/2008 a far data dal 18 luglio 2008, si precisa che le istanze presentate prima di tale data dovranno essere concluse dal Servizio a cui sono state assegnate, indipendentemente dalla fase istruttoria in cui si trovano.

Pertanto, la citata legge si applica nei confronti dei procedimenti assunti in data successiva alla sua entrata in vigore (18 luglio 2008) con riferimento alla data di ricezione della richiesta, quale risulta dal protocollo dell’ASL.

CERTIFICATO DI IDONEITA’ FISICA PER L’ASSUNZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO, PER L’ASSUNZIONE DI INSEGNANTI E ALTRO PERSONALE DI SERVIZIO NELLE SCUOLE

Il certificato abolito è quello previsto dal DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in quanto inutile duplice dell’accertamento di idoneità effettuato dal medico competente ai sensi del D.Lgs 19.09.1994 n. 626 e s.m.i. nell’ambito della sorveglianza sui lavoratori del pubblico impiego.

CERTIFICATO SANITARIO PER L’ESONERO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA

Il certificato abolito è quello che veniva rilasciato dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, in quanto si rivela un inutile doppio del certificato rilasciato dal medico di famiglia o dal medico specialista.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PSICOFISICA PER LA FREQUENZA DI ISTITUTI PROFESSIONALI O CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il certificato abolito è quello previsto dal Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione e dalle Ordinanze Ministeriali, in quanto inutile duplice dell’accertamento previsto dalle disposizioni del D.Lgs 19.09.1994, n. 626 e s.m.i.

PROCEDURE IN AMBITO VETERINARIO

Obbligo di isolamento di animali per il controllo della rabbia (D.P.R. 8/2/1954, n. 320, art. 86).

(Le misure sanitarie, disposte dal D.P.R. 8.2.1954 n. 320, per prevenire la diffusione della rabbia stabiliscono l’obbligo della visita clinica e l’osservazione sanitaria per 10 giorni dei cani morsicatori).

Considerata la favorevole situazione sanitaria del territorio nazionale e regionale, in cui non si rilevano da molti anni episodi autoctoni di rabbia, non è opportuno effettuare l’osservazione sanitaria per tutti gli episodi di morsicatura rilevati.

Nel caso di segnalazione di cani morsicatori il Servizio Veterinario ASL sarà pertanto tenuto, come previsto dal D.P.R. 8.2.1954, n. 320, ad effettuare la visita clinica dell’animale e dovrà valutare, sulla base della indagine epidemiologica condotta e della analisi del rischio rilevato, se è opportuno sottoporre a sorveglianza sanitaria l’animale, disponendo di conseguenza.

Visita veterinaria prima dello spostamento dei suini verso macelli e allevamenti interni alla Regione (O.M. 23/02/2006, art. 1)

L’OM 23/2/06, recentemente sostituita dalla OM 12/4/08, dispone la visita clinica dei suini prima del loro spostamento verso macelli o altri allevamenti al fine di poter individuare malattie infettive epidemiche e limitare la loro diffusione sul territorio nazionale.

Attualmente è permanentemente in funzione un rigido sistema di controllo preventivo delle malattie diffuse dei suini, attuato dai Servizi Veterinari delle ASL, ed anche agli allevatori è richiesto un ruolo di difesa attiva, non solo con l’obbligo di segnalazione di qualsiasi sospetto ma anche fornendo precise garanzie per la biosicurezza dell’allevamento (OM 12/4/08 “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”).

La visita veterinaria degli animali prima del loro spostamento inoltre non risulta in questo contesto uno strumento per evidenziare efficientemente la presenza di malattie epidemiche, almeno in una situazione sanitaria a basso rischio, come quella rilevata attualmente in Piemonte.

Pertanto, gli spostamenti di suini tra allevamenti situati nella regione, fino a quando permane una situazione epidemiologica favorevole, non necessitano più dell'effettuazione di una visita clinica in azienda eseguita dal veterinario ufficiale. Gli animali possono pertanto essere inviati ad altre aziende del territorio regionale con il certificato compilato dall'allevatore.

L'obbligo dell'adempimento sarà tuttavia ripristinato in caso di emergenza sanitaria o in situazione epidemiologica sfavorevole, anche su semplice disposizione scritta della Direzione Sanità, successivamente confermata con provvedimento adottato dalla Autorità sanitaria di cui alla Legge 30/82.

Visita veterinaria per il rilascio della certificazione Modello 7 RPV per spostamenti nell'ambito della Regione (D.P.R. 8/2/1954, n. 320, art. 42)

Il D.P.R. 8.2.1954, n. 320 prevede che gli animali che si spostano per l'alpeggio siano visitati dal veterinario ufficiale per accertare l'assenza di segni o sintomi clinici di malattie infettive denunciabili.

Considerata la buona situazione sanitaria raggiunta dagli allevamenti del Piemonte ed il basso rischio di diffusione in alpeggio di malattie infettive soggette a controllo, è possibile evitare di effettuare la visita clinica prima dell'invio degli animali in alpeggi del territorio regionale, mantenendo invariati gli obblighi relativi al rilascio della certificazione veterinaria per attestare i requisiti sanitari dell'allevamento e dei capi.

Nell'anno corrente la maggior parte degli animali sono stati inviati in alpe prima dell'entrata in vigore della legge regionale di semplificazione delle procedure e pertanto è opportuno che la sospensione della visita veterinaria sia applicata a partire dalla prossima stagione di alpeggio.

L'abrogazione della visita veterinaria per il rilascio della certificazione prevista deve in ogni caso essere valutata annualmente in relazione alla situazione epidemiologica rilevata. L'obbligo dell'adempimento sarà infatti ripristinato in caso di emergenza sanitaria o in situazione epidemiologica sfavorevole, anche su semplice disposizione scritta della Direzione Sanità, successivamente confermata con provvedimento adottato dalla Autorità sanitaria di cui alla Legge 30/82.

CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA A FINI RICREATIVI

Per quanto riguarda il "certificato di sana e robusta costituzione per le attività ludico-ricreative", si intende che al riguardo non esiste alcun obbligo normativo imposto sia a livello nazionale che regionale.

L'obbligo del rilascio di certificazione, in base alle normative nazionali, è previsto per i seguenti casi:

- *Certificato di idoneità allo sport agonistico* previsto dal D.M. 18/2/1982 del Ministero della Sanità - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, in ragione del quale sono obbligatorie le visite di idoneità allo sport agonistico.

- *Certificato di stato di buona salute*, prevista dal D.M. del 28/2/1983 del Ministero della Sanità - Norme per la tutela

sanitaria dell'attività sportiva non agonistica - che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, riguarda alcune specifiche categorie di sportivi:

a) "gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche";

b) "coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982";

c) "coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale".

Il certificato di stato di buona salute, relativo al D.M. del 28/2/1983, viene rilasciato dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta oppure dal medico dello sport.

Qualsiasi altra certificazione nell'ambito di altre attività sportive e non (ludico-ricreative o di altra denominazione) è delegata alle modalità organizzative delle singole strutture sportive.

Questo perché, oltre alla tipologia di attività, vanno considerate anche le modalità di erogazione del servizio e di svolgimento dell'attività ed i relativi risvolti legali che esulano dal solo aspetto della tutela sanitaria.

La variegata tipologia di attività motorie, oggi comprese dalle attività sportive non agonistiche e dalle cosiddette "attività ludico-ricreative" o variamente denominate, è divenuta materia complessa, da valutare e riordinare. A tal proposito la riorganizzazione delle Leggi di tutela sanitaria delle attività sportive e delle Leggi di promozione e pratica sportiva, a livello nazionale e regionale, fornirà elementi di ulteriore ed effettivo riordino per la tutela sanitaria di queste attività.

OBBLIGHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA

Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza

Sulla base delle evidenze scientifiche nazionali ed internazionali (es. tempi di incubazione e di infettività delle malattie infettive) e sulla valutazione della diffusione delle malattie infettive nella nostra Regione e in Italia, compreso l'accesso al Sistema Sanitario della popolazione presente in Piemonte, si ritiene ormai inutile tale certificato, in quanto le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente.

Si evidenzia, altresì, che il T.U. delle leggi sulla pubblica istruzione (D.lgs. 297/1994) non lo prevede.

OBBLIGHI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

Certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/1990 previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.

In riferimento alle soprarichiamate fattispecie, con le note della Direzione Sanità Pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanità prot. n. 3560/27 del 18.3.1998 e prot. n. 6297/27 del 28.5.1998, sono state fornite alle ASL ed ai Sindaci dei comuni piemontesi, nonché alle associazioni economiche di

categoria, Federazioni regionali interessate (CNA, Confartigianato, CASA) ed alle Imprese funebri, indicazioni in merito. La Regione Piemonte già in allora, aveva ritenuto di trasferire tali competenze alle Imprese di Onoranze Funebri, e tale modalità procedurale viene già ampiamente utilizzata nei Comuni della Regione, nonché in diverse realtà extra regionali.

Si può, pertanto, suggerire ai Comuni che ancora non procedono in tal senso di richiedere alle Imprese di Onoranze Funebri l'autocertificazione relativa alla conformità del feretro ai sensi degli articoli di legge sopracitati.

Prima dell'immissione sul mercato delle casse, le Ditte costruttrici delle stesse, dovranno attestarne la conformità ai requisiti essenziali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990, mediante il rilascio per ogni singolo pezzo, di apposita certificazione. Su ogni cassa deve essere apposta, a carico del costruttore apposita marcatura riportante la partita, la numerazione progressiva e la dicitura: "conforme all'art. 30 del D.P.R. 285/1990".

Le imprese funebri verificheranno l'esistenza della certificazione predetta e della marcatura per ogni singolo pezzo da loro acquistato e, qualora mancanti, provvederanno per ogni singolo feretro, a verificarne la conformità secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Inoltre le stesse imprese funebri dovranno procedere, qualora il decesso sia avvenuto per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. 285/1990.

L'inclusione della malattia infettiva-diffusiva nel citato elenco dovrà essere verificata dalle imprese predette, presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio. Le imprese dovranno altresì procedere a fornire idonea cassa qualora il feretro venga trasportato secondo le modalità indicate dall'art. 30.

Il sigillo di cui al comma 2 del punto 9.7 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 al fine di semplificare le procedure, si ritiene possa essere apposto a cura dell'addetto al trasporto del feretro, sia sulla parte del certificato redatto dal Medico Necroscopo e destinato ai familiari del defunto per la successiva consegna ai necrofori del cimitero di arrivo, sia sul feretro, a garanzia dell'integrità del feretro stesso e del suo contenuto.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ FISICA PER L'ASSUNZIONE DI APPRENDISTI MINORI NON A RISCHIO

Con la citata legge regionale si è provveduto ad abolire il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti e/o minori non a rischio, in quanto ritenuto privo di qualsiasi efficacia ed utilità dal punto di vista sanitario a prescindere dal soggetto certificatore (ASL, Medico di base, altra figura medica del Servizio Sanitario Regionale).

L'abolizione di cui trattasi risponde alla finalità di ridurre e limitare le attività (certificazioni di idoneità fisica) per le quali non vi sono evidenze di utilità e che comportano un

notevole impiego di risorse, in coerenza con la direttiva 94/33/CE che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio.

Il d.lgs. 345/99 ha prodotto una prima semplificazione, riguardante i lavoratori minorenni che, se impiegati in attività che comportano l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 626/94, così come sostituito dal d.lgs. 81/08, vengono visitati dal medico competente. I decreti legislativi 626/94 e 25/02 hanno, peraltro, individuato nel medico competente il soggetto deputato alla formulazione di protocolli sanitari e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio, a prescindere dall'età e dal rapporto di lavoro col quale gli stessi sono assunti.

Per gli apprendisti (minorenni o maggiorenni) è intervenuta la L. 133/08 che, all'art. 23 comma 5 lettera c), ha abrogato esplicitamente le visite preassuntive per tali soggetti e il d.lgs. 9.4.2008 n. 81 che, all'art. 41 comma 3, esplicita il divieto di effettuare visite mediche preassuntive (divieto quindi esteso a tutti i soggetti).

Resta fermo il principio generale che non possono essere ammessi al lavoro i bambini (minori di 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico), ad eccezione di alcune attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario (spettacolo) per le quali vige l'obbligo di cui al comma 2 art. 6 del d. lgs. 345/99.

In conclusione l'abolizione del certificato elimina l'obbligo di visita sia per i minori sia per gli apprendisti che vengono impiegati in settori non a rischio (ad esempio commesso, banconiere, cameriere ecc...).

Mercedes Bresso

Visto:

L'Assessore alla Sanità
Eleonora Artesio

L'Assessore alla Semplificazione amministrativa
Sergio Deorsola